

# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale Sicurezza sul lavoro

Libri scuola e asili nido  
Contributi EBiTer Milano



## Bandi e finanziamenti

Incentivi per la sicurezza  
Inail: il Bando ISI



## Ambiente Politiche energetiche

Modello unico  
di dichiarazione



## Commercio estero

Nuovo Spesometro  
Comunicazione Iva



## Tributario

Dati fatture  
emesse e ricevute



## Formazione e studi

Sistema Informativo  
Excelsior



## Legale

Decreto  
Milleproroghe



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA

Organo di Informazione e Documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi e Monza Brianza  
N° 283 - Marzo 2017 - Anno LVIII Una copia € 0,568

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

▶ EbiTer Milano. Contributi per acquisto libri di testo e frequenza asili nido .....	Pag. 1
▶ Distacco transnazionale. Chiarimenti .....	Pag. 5
▶ Trattamenti di integrazione salariale .....	Pag. 16
▶ Tfr in Cigs. Indicazioni .....	Pag. 39
▶ Durc. Semplificazioni .....	Pag. 45

### GIURISPRUDENZA

#### Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Licenziamento per giusta causa .....	Pag. 47
▶ Periodo di comporto. Superamento .....	Pag. 47

## In primo piano

### RAPPORTI DI LAVORO

#### **EbiTer Milano: contributi sull'acquisto dei libri di testo e per i costi sostenuti nella frequenza di asili nido pubblici e privati (per i figli dei dipendenti delle aziende che applicano il Ccnl Terziario)**

EbiTer Milano eroga contributi a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi: 1) una tantum a sostegno delle spese per i libri di testo dei figli e 2) un contributo forfetario a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza ad asili nido pubblici e privati. ▶

### ACQUISTO LIBRI DI TESTO

EbiTer Milano eroga, per l'anno scolastico 2016/2017, un contributo una tantum a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno delle spese per i libri di testo dei figli.

#### Valore

Il contributo riconosciuto per l'anno scolastico 2016/2017 sarà pari a:

- 250,00 euro per gli studenti iscritti alla scuola media;
- 300,00 euro per gli studenti iscritti alla scuola superiore.

#### Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EbiTer Milano da almeno dodici mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la cosiddetta parte economico- normativa sia per la cosiddetta parte obbligatoria.

Il contributo spetterà a un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio avente diritto come indicato sullo stato di famiglia, a condizione che non siano stati percepiti altri contributi allo stesso titolo.

Le erogazioni verranno effettuate fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal consiglio direttivo.

#### Modalità di adesione

Per ottenere il sostegno economico il lavoratore deve:

- Accedere a: [www.erbitermilano.it/modulo-clt](http://www.erbitermilano.it/modulo-clt)
- Compilare la domanda di ammissione al sostegno economico in tutti i suoi campi
- Prendere visione di quanto riportato nell'informativa ai sensi del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- Stampare la domanda di ammissione al sostegno economico

La domanda debitamente sottoscritta dovrà essere presentata unitamente ai documenti indicati nel regolamento secondo le seguenti modalità:

- raccomandata a/r indirizzata a EbiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 - Milano, specificando sulla busta "sostegno economico";
- raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici di EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano;
- Posta certificata all'indirizzo mail [info@pec.erbitermilano.it](mailto:info@pec.erbitermilano.it).

Nel caso in cui la compilazione sarà effettuata manualmente (non online), il pagamento del contributo dovuto verrà effettuato solo ed unicamente con assegno circolare.

La richiesta potrà essere presentata fino al 28 aprile 2017.

### FREQUENZA ASILI NIDO

EbiTer Milano eroga per l'anno scolastico 2016/2017 un contributo forfetario a favore dei dipendenti del settore delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza ad asili nido pubblici e privati.

#### Soggetti beneficiari

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di

**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EbiTer Milano da almeno dodici mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la cosiddetta parte economico – normativa sia per la cosiddetta parte obbligatoria.

Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio che frequenta l'asilo nido come indicato sullo stato di famiglia, a condizione che non siano stati percepiti altri contributi allo stesso titolo.

**Valore**

Il contributo verrà riconosciuto per il periodo 1/9/2016–31/7/2017 e sarà pari al 10% del costo di frequenza effettivamente sostenuto per ogni bambino, con un massimale di euro 500.

**Modalità di adesione**

Per ottenere il sostegno economico il lavoratore deve:

- Accedere a: [www.erbitermilano.it/modulo-can](http://www.erbitermilano.it/modulo-can)
- Compilare la domanda di ammissione al sostegno economico in tutti i suoi campi
- Prendere visione di quanto riportato nell'informativa ai sensi del Dlgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
- Stampare la domanda di ammissione al sostegno economico

La domanda debitamente sottoscritta dovrà essere presentata unitamente ai documenti indicati nel regolamento secondo le seguenti modalità:

- raccomandata a/r indirizzata a EbiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 - Milano, specificando sulla busta "Contributo Asilo Nido";
- raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici di EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano;
- Posta certificata all'indirizzo mail [info@pec.erbitermilano.it](mailto:info@pec.erbitermilano.it).

La domanda potrà essere trasmessa ad EbiTer Milano entro il 30/9/2017 con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1/9/2016 - 31/7/2017, il pagamento del concorso relativo alle spese sostenute verrà effettuato entro il 29/12/2017.

Si invitano le aziende a dare la massima diffusione delle iniziative di EbiTer presso i propri dipendenti.

### **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE SPESE DEI LIBRI DI TESTO PER I FIGLI DEI LAVORATORI**

Ebiter Milano eroga, per l'anno scolastico 2016/2017, un contributo una tantum a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno delle spese per i libri di testo dei figli. Le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal consiglio direttivo. Un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti verranno indicati dal Consiglio Direttivo, verrà incaricato di provvedere alla verifica delle richieste dei contributi e all'approvazione della concessione degli stessi secondo quanto definito nel presente regolamento.

**Soggetti beneficiari**

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EbiTer Milano da almeno dodici mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la cosiddetta parte economico-normativa sia per la cosiddetta parte obbligatoria. Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio avente diritto come indicato sullo stato di famiglia, a condizione che non siano stati percepiti altri contributi allo stesso titolo. Il contributo verrà riconosciuto per l'anno scolastico 2016/2017 e sarà pari a:

- € 250,00 per gli studenti iscritti alla scuola media inferiore
- € 300,00 per gli studenti iscritti alla scuola media superiore.



**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito internet [www.ebitermilano.it](http://www.ebitermilano.it), in alternativa si potrà ritirare il modello cartaceo presso la sede dell'ente.

La domanda, corredata dalla documentazione indicata sul sito stesso potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

- attestazione di iscrizione rilasciata dall'Istituto scolastico
- copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
- stato di famiglia/ autocertificazione della composizione del nucleo familiare
- copia della lettera di assunzione per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato
- copia dell'ultima busta paga del richiedente
- dichiarazione di non aver richiesto/percepito contributi da altri enti pubblici o privati per lo stesso anno scolastico per cui si avanza la richiesta
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

La domanda potrà essere trasmessa ad EbiTer Milano dall'8/2/2017 al 28/4/2017, il pagamento del contributo una tantum verrà erogato entro il 14/7/2017.

La domanda dovrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, attraverso una delle seguenti modalità:

- raccomandata a/r indirizzata a EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta "Sostegno Economico"
- raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici di EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano
- posta certificata all'indirizzo mail [info@pec.ebitermilano.it](mailto:info@pec.ebitermilano.it). Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione; non verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa, nonché domande presentate oltre i termini previsti ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.

#### **REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ONERI DI FREQUENZA AGLI ASILI NIDO Anno scolastico 2016/2017**

EbiTer Milano eroga per l'anno scolastico 2016/2017 un contributo forfettario a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza ad asili nido pubblici e privati.

Le erogazioni avverranno fino al raggiungimento della cifra massima deliberata dal consiglio direttivo. Un apposito gruppo di lavoro, i cui componenti verranno indicati dal consiglio direttivo, verrà incaricato di provvedere alla verifica delle richieste dei contributi e all'approvazione della concessione degli stessi secondo quanto definito nel presente regolamento.

#### **Soggetti beneficiari**

Lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato con un contratto di lavoro non inferiore a 12 mesi, che svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza, in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a EbiTer Milano da almeno dodici mesi all'atto della presentazione della domanda e che applicano integralmente il Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la cosiddetta parte economico – normativa sia per la cosiddetta parte obbligatoria. Il contributo spetterà ad un solo genitore del nucleo familiare per ogni figlio che frequenta l'asilo nido come indicato sullo stato di famiglia, a condizione che non siano stati percepiti altri contributi allo stesso titolo. Il contributo verrà riconosciuto per il periodo 1/9/2016–31/7/2017 e sarà pari al 10% del costo di frequenza effettivamente sostenuto per ogni bambino, con un massimale di € 500,00.

La domanda di ammissione al sostegno economico dovrà essere redatta su apposito modulo disponibile sul sito internet [www.ebitermilano.it](http://www.ebitermilano.it) o presso la sede dell'ente, corredata dalla documentazione sotto riportata:

- a. attestazione da parte dell'istituto dell'iscrizione con indicazione del periodo di frequenza del bambino all'asilo nido e l'ammontare della spesa sostenuta

- b. copia della carta d'identità e del codice fiscale del richiedente
- c. stato di famiglia /autocertificazione della composizione del nucleo familiare
- d. copia della lettera di assunzione per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato
- e. copia dell'ultima busta paga del richiedente f. dichiarazione di non aver richiesto/percepito contributi da altri enti pubblici o privati per lo stesso anno scolastico per cui si avanza la richiesta
- g. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

La domanda potrà essere trasmessa ad EbiTer Milano entro il 30/9/2017 con riferimento alle spese sostenute nel periodo 1/9/2016-31/7/2017, il pagamento del concorso relativo alle spese sostenute verrà effettuato entro il 29/12/2017.

La domanda potrà essere presentata, nei tempi sopra indicati, con una delle seguenti modalità:

- raccomandata a/r indirizzata a EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta "Contributo Asilo Nido"
- raccomandata a mano da consegnare presso gli uffici di EbiTer Milano, Corso Buenos Aires 77, 20124 Milano, specificando sulla busta "Asili nido"
- posta certificata all'indirizzo mail: info@pec.ebitermilano.it

Le domande verranno prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione; non verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa, nonché domande presentate oltre i termini previsti ed in ogni caso qualora non vengano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dal presente regolamento.

## Nuova circolare sui distacchi transnazionali

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, prende in esame la normativa relativa al distacco transnazionale dei lavoratori.

La circolare specifica l'ambito applicativo della nuova disciplina, prevista dal Dlgs n. 136/2016 di recepimento della direttiva 2014/67/UE (Lavoronews n. 63/2016), precisando che trova applicazione nei confronti:

- delle imprese stabilite in un altro Stato membro UE che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa;
- delle agenzie di somministrazione stabilite in un altro stato membro che distaccano lavoratori in Italia.

Inoltre, l'Ispettorato, si sofferma sull'autenticità del distacco, sugli elementi oggetto di verifica tra cui principalmente la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante per tutto il periodo del distacco e sul regime sanzionatorio qualora vengano riscontrate situazioni illecite.

- **CIRCOLARE n. 1/2017 dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Dlgs n. 136/2016 – Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 – Distacco transnazionale di lavoratori – Indicazioni operative al personale ispettivo.**

Il 22 luglio u.s. è entrato in vigore il Dlgs n. 136/2016, emanato in attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Imi).

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

La finalità primaria perseguita dal legislatore comunitario con l'emanazione della direttiva 2014/67 (cosiddetto *enforcement*) è stata quella di migliorare ed uniformare l'applicazione della direttiva n. 96/71 (cosiddetta direttiva madre), superando le difficoltà oggettive riscontrate nei diversi Stati membri in ordine alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di *dumping* sociale e di utilizzo abusivo ed elusivo dell'istituto del distacco transnazionale.

In tale ottica "antielusiva", sono state introdotte nell'ordinamento interno le disposizioni di recepimento di cui al decreto n. 136/2016, con l'obiettivo precipuo di impedire e contrastare, anche mediante una attività di vigilanza mirata ed efficace, la possibile gamma di pratiche illegali poste in essere da quelle imprese che traggono indebito o fraudolento vantaggio dalla libera prestazione di servizi sancita dall'art. 56 Tfu.

Il nuovo quadro normativo consente, altresì, di superare le più rilevanti problematiche emerse in fase di controllo ispettivo, afferenti in particolare alla mancata tracciabilità del fenomeno, atteso che sotto la previgente disciplina non era prevista alcuna forma di monitoraggio in ordine alle aziende e ai lavoratori coinvolti, né tantomeno specifici adempimenti in capo alle suddette aziende.

Il processo di trasposizione della direttiva 67, in una prospettiva di massima semplificazione, ha costituito inoltre l'occasione per racchiudere in un unico testo legislativo la disciplina applicabile alle fattispecie di distacco transnazionale di lavoratori: l'art. 26 del decreto in esame ha, infatti, sancito l'abrogazione espressa delle disposizioni di cui al Dlgs n. 72/2000, attuative della direttiva 96/71/Ce, le quali sono confluite con parziali modificazioni nel corpo del medesimo decreto n. 136.

In relazione a quanto sopra, al fine di assicurare un uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza, appare opportuno ri-pilogare, d'intesa con l'ufficio legislativo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il nuovo quadro giuridico e fornire le necessarie indicazioni di carattere operativo per una corretta applicazione del regime sanzionatorio ivi contenuto.

## 1. Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto, che riproduce sostanzialmente l'art. 1, comma 1, Dlgs n. 72/2000, la disciplina in esame trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa distaccante.

In proposito si precisa che, ai sensi del successivo art. 2, comma 1 lett. d), per lavoratore distaccato deve intendersi "il lavoratore abitualmente occupato in un altro stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia".

La normativa richiamata contempla dunque, come la previgente disposizione, tre diverse ipotesi di distacco temporaneo di lavoratori:

- da parte di un'azienda avente sede in un diverso stato membro presso una propria filiale situata in Italia;
- da parte di un'azienda avente sede in un diverso stato membro presso un'azienda italiana appartenente al medesimo gruppo di impresa (c.d. distacco infragruppo);
- nell'ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.), stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano.

Il decreto in esame trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia (art. 1, comma 2). Al riguardo si ricorda che l'autorizzazione prevista dall'art. 4, Dlgs n. 276/2003, per svolgere legittimamente l'attività di somministrazione nel nostro paese, non viene richiesta alle agenzie stabilite in uno stato membro diverso dall'Italia, qualora quest'ultime dimostrino di operare in forza di un provvedimento amministrativo equivalente, ove contemplato dalla legislazione dello Stato di appartenenza (art. 1, comma 3; cfr. ML circ. n. 14/2015).

La normativa in analisi, invece, non si applica nei confronti del personale navigante delle imprese della marina mercantile (art. 1, comma 6).

Va segnalato, infine, che rientrano nel campo di applicazione del decreto, come del resto già previsto dal Dlgs n. 72/2000, anche le ipotesi di distacco di cui all'art. 1, comma 1, posto in essere da imprese stabilite in uno stato terzo/extra Ue (ad es. art. 27, comma 1, lett. i, Dlgs n. 286/1998) sempre che le medesime fattispecie non risultino disciplinate da leggi speciali (ad es. direttiva 2014/66/Ue relativa ai trasferimenti intrasocietari di dirigenti e lavoratori altamente qualificati operati da imprese aventi sede in paesi extra Ue).

## 2. Settore del trasporto su strada

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 4), nel settore del trasporto su strada le disposizioni di cui al Dlgs n. 136 trovano applicazione anche alle ipotesi di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (Ce) n. 1072/2009 e al Capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009.

Il legislatore nazionale, senza incidere in alcun modo sul campo di applicazione della precedente normativa (art. 1 Dlgs n. 72/2000 di recepimento della direttiva 96/71/Ce), ha inteso esclusivamente esplicitare quanto previsto dai regolamenti comunitari concernenti rispettivamente "l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada" e "l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto (di passeggeri) effettuati con autobus".

Nello specifico, si fa riferimento al considerando 17 del reg. n. 1072, in base al quale "le disposizioni della direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio", nonché al considerando 11 del reg. n. 1073, che recita "le disposizioni della direttiva 96/71/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi si applicano alle imprese di trasporto che effettuano trasporti di cabotaggio".

Per quanto concerne il cabotaggio stradale di merci, si precisa che il Capo III del regolamento n. 1072/2009 definisce le condizioni e i limiti entro i quali un vettore stabilito in un paese membro dell'Unione europea può svolgere – a titolo solo temporaneo – attività di cabotaggio, ossia di autotrasporto di merci su strada per conto terzi all'interno di un altro paese membro (cosiddetto stato ospitante), circoscrivendo la durata complessiva ad un arco temporale di sette giorni e fissando in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo (cfr. artt. da 8 a 10 regolamento e circolare ministero dell'Interno e del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 15 gennaio 2015).

In concreto, il cabotaggio segue sempre una tratta di trasporto internazionale ed è ammesso, nel caso di ingresso in Italia con veicolo carico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. solo dopo che il vettore ha consegnato integralmente le merci entrate in Italia per il tramite del citato trasporto internazionale;
- b. l'ultimo scarico delle merci in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve essere effettuato entro sette giorni dallo scarico integrale di cui al punto a).

Nel caso di ingresso in Italia con veicolo vuoto, a seguito di un trasporto internazionale che coinvolge almeno due stati membri diversi dall'Italia, vanno rispettate, invece, le seguenti condizioni:

- a. il trasportatore può effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio, entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel nostro territorio;
- b. tale operazione di cabotaggio, inoltre, deve essere effettuata nel rispetto dell'ulteriore termine complessivo di sette giorni dallo scarico totale delle merci eseguito in altro stato membro nell'ambito del citato trasporto internazionale.

In ordine al cabotaggio stradale di persone occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009, ed in particolare del Capo V che disciplina le operazioni di cabotaggio, nonché alle circolari interpretative emanate al riguardo dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ad ogni modo, va puntualizzato che laddove sia accertato che il vettore operi in violazione della regolamentazione comunitaria relativa al cabotaggio di merci o di persone, cosiddetto cabotaggio irregolare (ad es. effettuando più di tre viaggi nel paese di destinazione nell'arco di un periodo di 7 giorni), trova comunque applicazione, con riferimento ai lavoratori interessati, il nuovo decreto in materia di distacco transnazionale.

Ciò chiarito, si precisa che per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il decreto n. 136 trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- a. somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro stato membro presso una azienda utilizzatrice italiana, ex art. 1, comma 2, Dlgs n. 136/2016;
- b. impiego di lavoratori per l'effettuazione di operazioni di cabotaggio ai sensi del Capo III del regolamento (Ce) n. 1072/2009 e del Capo V del regolamento (Ce) n. 1073/2009, consistenti in una tratta di trasporto internazionale e seguite dall'uscita del mezzo dall'Italia, ex art. 1, comma 4, Dlgs n. 136.

Nell'ambito del settore trasporto va evidenziato che i servizi di trasporto internazionale su strada che comportano il mero transito su territorio italiano, ovvero il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'applicazione del decreto n. 136/2016 e dei relativi obblighi; ciò in ragione della circostanza che in tali ipotesi manca il presupposto della prestazione transnazionale di servizi in favore di un destinatario operante in territorio italiano.



Con riferimento alle altre ipotesi di trasporto internazionale la cui origine o destinazione sia l'Italia, va osservato che la peculiarità delle prestazioni svolte dai lavoratori mobili che spesso, nell'ambito di uno stesso trasporto internazionale, si trovano ad operare sul territorio di diversi Stati membri anche solo per periodi molto brevi e tali da non giustificare l'imposizione di oneri atti a limitare il principio di libera prestazione di servizi, impone una valutazione particolarmente prudente delle possibili fattispecie rientranti nel campo di applicazione della normativa in analisi.

Pertanto, nelle more di un chiarimento a livello europeo in merito alla definizione di criteri univoci e condivisi di individuazione delle fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione della direttiva distacco e sino alla predisposizione di diverse istruzioni operative al riguardo, non si ritiene esigibile l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 10 in tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

### 3. Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica (art. 3)

Allo scopo di agevolare l'individuazione di situazioni di possibile frode, abuso ed elusione, l'art. 3 del decreto n. 136/2016 declina gli elementi fattuali che connotano le diverse forme di distacco transnazionale, individuando altresì quali siano le principali conseguenze sanzionatorie nel caso in cui gli organi di vigilanza accertino fattispecie di distacco non autentico, ossia quelle ipotesi in cui il distacco posto in essere risulti solo apparente in quanto finalizzato all'aggiornamento delle leggi nazionali in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale, sostanziosamente in un utilizzo elusivo dell'istituto e in una compromissione della leale concorrenza tra le imprese del mercato unico.

In particolare la disposizione citata, sulla falsariga dell'art. 4 della direttiva 2014/67/UE, individua in modo non tassativo quali siano gli elementi che gli organi di vigilanza sono tenuti ad esaminare ai fini dell'accertamento in ordine all'autenticità del distacco, sia con riferimento all'impresa distaccante che con riguardo al lavoratore distaccato, elementi che non vanno considerati isolatamente ma che devono essere oggetto di una valutazione complessiva.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, per accertare se nel caso concreto l'impresa distaccante svolga attività diverse da quelle di mera gestione o amministrazione del personale, e dunque non si tratti né di aziende fittizie (c.d. società di comodo o letter box companies), né di aziende che sebbene operative sul mercato si limitino alla mera fornitura non autorizzata di lavoratori, gli organi di vigilanza sono chiamati a verificare i seguenti elementi:

- a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
- b) il luogo in cui l'impresa è registrata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale;
- c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati;
- d) la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall'impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori;
- e) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo;
- f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare del fatturato realizzato dall'impresa nello stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione;
- g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Il comma 3 del citato art. 3 contempla anche un elenco di elementi utili per accertare se il lavoratore sia effettivamente distaccato, elementi che dovranno essere oggetto di una valutazione complessiva e congiunta rispetto a quelli sopra indicati:

- a) il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;
- b) la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del regolamento (Ce) n. 593/2008 (Roma I), la propria attività nello stato membro da cui è stato distaccato;
- c) la temporaneità dell'attività lavorativa svolta in Italia;
- d) la data di inizio del distacco;
- e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello stato membro da cui è stato distaccato;
- f) la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso;
- g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato;

- h) l'esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;  
 i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva.

Si evidenzia come entrambi gli elenchi prevedano, rispettivamente alla lettera g) ed i), una clausola di chiusura volta ad evidenziare che si tratta di liste di elementi di valutazione dal carattere meramente esemplificativo.

Riguardo alla valutazione complessiva operata dagli organi di vigilanza si precisa, inoltre, che:

- come chiarito nel vademecum sul distacco ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese del 2010, comune denominatore delle fattispecie in esame, è la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e l'impresa distaccante per tutto il periodo del distacco, inteso quale potere da parte di quest'ultima di determinare la natura del lavoro svolto; "la prestazione lavorativa, necessariamente di durata limitata, deve essere pertanto espletata nell'interesse e per conto dell'impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro, ossia la responsabilità in materia di assunzione, la gestione del rapporto, i connessi adempimenti retributivi e previdenziali, nonché il potere disciplinare e di licenziamento";
- il modello che attesta l'iscrizione dell'impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel paese d'origine (cosiddetto ex mod. E 101 oggi mod. A1), non contiene informazioni né sulle condizioni di lavoro, né sull'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'azienda, né notizie sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro (regolamento (Ce) n. 883/2004; regolamento di applicazione n. 987/2009). Il suddetto certificato concerne, infatti, la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore distaccato, attestando l'obbligo per l'impresa distaccante di pagare i contributi esclusivamente nello stato membro di stabilimento e non anche in quello ospitante. Ciò in quanto, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori distaccati nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi si applica il principio di "personalità" – opposto al principio di "territorialità" vigente invece in materia di condizioni di lavoro – che consente di mantenere il regime contributivo (previdenziale ed assistenziale) del paese d'origine, mediante il rilascio dei modelli A1 da parte del competente Istituto del medesimo paese.

Ciò premesso si osserva che:

- la mancanza del mod. A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa, "può indicare che la situazione non sia qualificabile come distacco genuino" (cfr. considerando 12, direttiva 2014/67/Ue), costituendo uno degli elementi utili per la valutazione complessiva, peraltro non decisivo, potendo ciononostante l'operazione posta in essere risultare comunque genuina;
- la presenza del mod. A1, ovvero della relativa richiesta avente data certa, non esclude la possibilità per gli organi di vigilanza di accertare eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione, in ragione del riscontro di profili che depongano in tal senso;
- laddove la durata del distacco sia superiore ai 24 mesi (previsti dal regolamento (Ce) n. 883/2004 e dal regolamento di applicazione n. 987/2009), o comunque si riscontrino ulteriori elementi che depongano per la non temporaneità del distacco stesso (ad es. nelle ipotesi di reiterati distacchi con il medesimo lavoratore senza soluzione di continuità ovvero con brevi intervalli o nel caso in cui una pluralità di aziende distaccanti che fanno capo ad uno stesso soggetto utilizzano il medesimo lavoratore per un periodo complessivamente superiore a quello ritenuto compatibile con la natura temporanea del distacco stesso), occorre in ogni caso effettuare una valutazione complessiva degli ulteriori elementi fattuali di cui all'art. 3 citato ai fini dell'accertamento di un distacco non autentico o fraudolento, non essendo normativamente fissato un limite temporale massimo superato il quale il distacco non sia da considerarsi autentico.

#### 4. Distacco non autentico ed interposizione illecita

Dalla lettura degli elementi fattuali previsti dal citato art. 3 si evince che le ipotesi di distacco non autentico sono configurabili ogniqualvolta il datore di lavoro distaccante e/o il soggetto distaccatario pongano in essere distacchi "fittizi" per eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale, distacchi "fittizi" che possono essere riscontrati, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

1. l'impresa distaccante è una società fittizia, non esercitando alcuna attività economica nel paese di origine;
2. l'impresa distaccante non presta alcun servizio ma si limita a fornire solo il personale in assenza della relativa autorizzazione all'attività di somministrazione;
3. il lavoratore distaccato al momento dell'assunzione da parte dell'impresa straniera distaccante già risiede e lavora abitualmente in Italia;
4. il lavoratore distaccato, regolarmente assunto dall'impresa distaccante, è stato licenziato durante il periodo di distacco e, in assenza di una comunicazione di modifica della data di cessazione del periodo di distacco, lo stesso continua a prestare attività lavorativa, sostanzialmente in nero, presso l'impresa distaccataria.

Ad ogni modo, è bene chiarire che il personale ispettivo dovrà verificare l'autenticità del distacco posto in essere con riferimento ad ogni singolo lavoratore coinvolto. È infatti possibile che, pur in presenza di una operazione fraudolenta/abusiva

riferita ad una serie di lavoratori "pseudo-distaccati", l'uso corretto dell'istituto sia riscontrabile con riferimento alla posizione di uno o altri lavoratori, parimenti indicati nella comunicazione preventiva di distacco o comunque indicati come tali dal prestatore di servizi straniero.

In merito alle fattispecie di distacco non autentico, si precisa altresì che le stesse possono ricomprendere o anche coincidere con le note ipotesi di interposizione illecita di cui al Dlgs n. 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), ma non devono necessariamente identificarsi con quest'ultime. L'interposizione illecita, anche se spesso ricorrente, costituisce infatti soltanto una delle ipotesi integranti la fattispecie di distacco transnazionale non autentico.

Ad esempio, potrebbe essere riscontrato un distacco fittizio, ma non l'interposizione illecita o l'appalto non genuino, laddove l'operazione posta in essere risulti carente dell'elemento della transnazionalità e non invece dei requisiti di liceità richiesti dall'art. 29, comma 1, Dlgs n. 276/2003 (si pensi a lavoratori "distaccati" che al momento dell'assunzione da parte dell'impresa straniera già risiedono e lavorano nel luogo di svolgimento dell'attività in distacco).

La fattispecie sopra descritta può risultare, inoltre, dalla circostanza che l'azienda straniera che formalmente distacca i lavoratori abbia costituito di fatto una filiale sul territorio nazionale sempre che il personale ispettivo, sulla base della rilevazione degli indicatori di cui all'art. 3, riscontri un minimo di organizzazione di mezzi e/o di persone ovvero locali, uffici, reparti, sedi operative/produktive, in ragione delle quali l'impresa eserciti e/o gestisca un'attività su base stabile e continuativa e possa di conseguenza considerarsi stabilita in Italia. In tal caso, peraltro, l'azienda dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge italiana per la tenuta dei documenti in materia di lavoro (artt. 39 e 40 del Dl n. 112/2008, conv. da L n. 133/2008).

Nelle suddette ipotesi, va comunque richiamata l'attenzione del personale ispettivo sulla necessità di verificare, sempre nell'ambito della valutazione complessiva degli elementi sopra richiamati, se nella specie il singolo rapporto di lavoro presenti o meno ulteriori o più stretti indici di collegamento con il paese in cui l'azienda distaccante ha la propria sede, con conseguente applicazione, solo nel primo caso, della normativa dello Stato membro di provenienza (cfr. art. 8 reg. Ce n. 593/2008 "regolamento Roma I").

## 5. Distacco non autentico: tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio applicabile

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, "nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione".

Ne consegue che nelle suddette ipotesi il personale ispettivo dovrà considerare il lavoratore come impiegato sul territorio italiano dal soggetto distaccatario, applicando integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla normativa interna; l'operazione in tal modo posta in essere, infatti, deve ritenersi nulla ed il lavoratore non può essere qualificato come lavoratore distaccato ai sensi del decreto n. 136. Ciò significa che laddove risulti dimostrata una fattispecie di pseudo distacco, il personale ispettivo dovrà applicare la disciplina italiana, riconducendo il rapporto di lavoro in capo al distaccatario dal giorno di inizio dell'attività svolta in "pseudo distacco" (committente/utilizzatore); ai fini dell'imputazione previdenziale del lavoratore alla gestione Inps va comunque tenuto presente che sarà necessario procedere al disconoscimento del mod. A1.

Si segnala infatti che in tali casi, contraddistinti da operazioni riconducibili formalmente alla fattispecie del distacco transnazionale, ma in realtà consistenti in mere pratiche di invio fraudolento di manodopera, non risulta possibile agire in via automatica per l'applicazione della disciplina previdenziale nazionale con conseguente iscrizione del lavoratore all'Inps.

A tale scopo, occorre sempre attivare la specifica procedura di annullamento/disconoscimento del certificato A1, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 987/2009 (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000 causa C-202/97e decisione A1 della commissione amministrativa del 12 giugno 2009).

In merito appare comunque opportuno, anche al fine di interrompere il decorso della prescrizione, quantificare nel corpo del verbale di accertamento gli imponibili contributivi e determinare le sanzioni civili dovute (nella misura di cui alla circolare Inps n. 49 del 16 marzo 2016 per l'ipotesi di evasione contributiva), con l'avvertenza che al loro recupero/irrogazione provvederà l'Inps all'esito della procedura di disconoscimento che per economicità amministrativa dovrà essere curata dal medesimo Istituto.

A tale scopo, quindi, risulta necessario assicurare la tempestiva trasmissione del verbale ispettivo alle competenti strutture Inps.

In altri termini, per quanto attiene al profilo previdenziale gli effetti attribuiti al certificato risultano comunque vincolanti, nei confronti delle istituzioni e delle autorità competenti ad effettuare attività di vigilanza, anche qualora queste ultime abbiano

riscontrato eventuali ipotesi di frode, abuso o elusione della normativa in materia di distacco, sino al loro eventuale ritiro ad opera dello stato che li ha rilasciati ovvero sino alla decisione della commissione amministrativa dell'Unione appositamente interessata dallo stato ospitante. Ciò quanto il certificato A1 costituisce una importante garanzia per il lavoratore che può continuare a mantenere la propria posizione previdenziale presso un'unica gestione, evitando, di conseguenza, la frammentazione delle erogazioni pensionistiche in Istituti previdenziali di diversi paesi.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile, laddove il personale ispettivo riconduca il rapporto di lavoro in capo al soggetto distaccatario ex art. 3, comma 4, dovrà essere irrogata la sanzione amministrativa per la violazione conseguente alla mancata formalizzazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro in Italia, non strettamente connessa al profilo previdenziale, ossia quella prevista in caso di mancata comunicazione di instaurazione del rapporto dall'art. 19, comma 3, Dlgs n. 276/2003, diffidabile ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n.124/2004.

Il comma 5 dell'art. 3 stabilisce inoltre che, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il distaccario sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs n. 276/2003. In ogni caso l'ammontare della sanzione amministrativa non può essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

Se vi è impiego dei minori, la disposizione prevede l'applicazione della pena dell'arresto fino a diciotto mesi e dell'ammenda originariamente stabilita aumentata fino al sestuplo (cfr. ML circ. n. 6/2016 sul decreto depenalizzazione n. 8/2016).

È bene precisare che l'applicazione della predetta sanzione amministrativa non è condizionata alla attivazione e definizione della procedura di disconoscimento del certificato A1 necessaria, invece, ai fini del recupero dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana.

Si sottolinea, infine, come il distacco non autentico non risulti comunque assimilabile alla fattispecie di "lavoro nero" con esclusione pertanto delle relative conseguenze sanzionatorie. L'eventuale impiego in "nero" dei lavoratori già interessati da una procedura di distacco potrà invece configurarsi nel caso in cui l'impiego degli stessi da parte dell'utilizzatore prosegua anche dopo la comunicazione di cessazione anticipata del distacco (ad es. nel caso di licenziamento del lavoratore nel corso del distacco).

## 6. Condizioni di lavoro

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto trovano in ogni caso applicazione nei confronti dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all'art. 51, Dlgs n. 81/2015 per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco (cosiddetti livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione).

Nello specifico, come già chiarito dal ministero del Lavoro con circ. n. 14/2015, laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a:

- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.

Con particolare riguardo alle tariffe salariali il ministero, con risposta ad interpello n. 33/2010, ha precisato "che nella nozione di retribuzione devono essere ricomprese tutte le erogazioni patrimoniali del periodo di riferimento, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta. La retribuzione così intesa, va dunque più strettamente legata alla definizione di "reddito da lavoro dipendente" valida ai fini fiscali e nella stessa rientrano tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza operare una comparazione per singola voce retributiva che risulterebbe comunque impossibile in considerazione dei differenti regimi normativi applicabili nei diversi paesi europei".

Ciò premesso, al fine di garantire una adeguata tutela economica ai lavoratori distaccati nel territorio italiano, il salario minimo deve ricomprendere le seguenti voci retributive:

- paga base;
- elemento distinto della retribuzione (voce retributiva collegata, come la paga base, alla qualifica contrattuale);



## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

- indennità legate all'anzianità di servizio (se collegate all'inquadramento contrattuale in gruppi retributivi e/o alla natura del lavoro svolto);
- superminimi (individuali o per gruppi di lavoratori se collegati all'inquadramento contrattuale in gruppi retributivi e/o alla natura del lavoro svolto);
- retribuzioni corrispettive per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo;
- indennità di distacco (se compensative del disagio dovuto all'allontanamento dei lavoratori dal loro ambiente abituale);
- indennità di trasferta.

Il disposto di cui al comma 3 stabilisce, inoltre, una tutela ancor più incisiva ove si sia in presenza di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, Dlgs n. 81/2015, in virtù del quale "per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelli dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore". In altri termini, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, viene dunque garantita una sostanziale parità di trattamento – non limitata né ai livelli minimi di condizioni di lavoro né alle materie del cosiddetto "nocciolo duro" – rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi.

## 7. Responsabilità solidale

Con la previsione di cui all'art. 4, commi 4 e 5, il Legislatore ha inteso richiamare la normativa interna vigente in materia di responsabilità solidale negli appalti, somministrazione e trasporto, quale speciale forma di garanzia per i diritti retributivi e contributivi dei lavoratori subordinati, in tal modo rendendola applicabile anche ai prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul territorio nazionale (cfr. interpello ML n. 33/2010).

Ai sensi della citata norma, nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, sarà applicabile il regime previsto dall'articolo 29, comma 2, del Dlgs n. 276 del 2003, secondo il quale in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell'appalto e trova applicazione in tutti i settori economico/produttivi, coinvolgendo ciascun soggetto della filiera ovvero sia il committente che l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori.

Si rappresenta che un regime di responsabilità solidale sostanzialmente analogo è previsto anche in caso di somministrazione di lavoro ex art. 35, comma 2, Dlgs n. 81/2015 e, salvo alcune peculiarità, nell'ipotesi di trasporto di merci ex art. 83bis, commi da 4bis a 4sexies, del DI n. 112/2008 (conv. da L n. 133/2008).

Con particolare riferimento alla disciplina in materia di trasporto di cose per conto terzi, la norma richiamata prevede una particolare forma di due diligence in base alla quale il committente o il vettore in caso di subvezione, al fine di scongiurare il vincolo solidale, è tenuto a verificare, prima della stipulazione del contratto, la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa dell'imprenditore cui intende rivolgersi per l'esecuzione della prestazione. A tale scopo essi devono acquisire, all'atto della conclusione del contratto, un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali del paese di provenienza, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (documento equivalente al Durc); ciò in considerazione del fatto che le nuove modalità di riscontro telematico previste dall'art. 83 bis, comma 4 quater, non possono trovare applicazione nei casi di distacco transnazionale, riferendosi l'albo nazionale ivi menzionato alle sole persone fisiche e giuridiche aventi sede in Italia. La previsione richiamata stabilisce che il committente o il vettore che non esegue la verifica dell'attestazione di cui sopra resta obbligato in solido con il vettore nonché con ciascuno degli eventuali subvettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute durante l'esecuzione del contratto di trasporto.

In ordine al settore del trasporto, si ritiene utile chiarire infine che nelle ipotesi di somministrazione transnazionale (somministrazione di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro stato membro presso una azienda utilizzatrice italiana ex art. 1, comma 2) trova applicazione il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 35, comma 2, Dlgs n. 81/2015 e non quello di cui al citato art. 83bis. Ciò in considerazione della ratio della disciplina relativa alla responsabilità solidale evidentemente volta a tutelare il lavoratore che, in caso di rapporto di lavoro in somministrazione, considerata la specialità della tipologia contrattuale e la posizione di maggiore debolezza del lavoratore somministrato, merita la specifica tutela rafforzata ivi prevista.

## 8. Provvedimento di diffida accertativa

Al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex art. 12 Dlgs 124/2004.

Tenuto conto degli eventuali problemi di esecuzione della diffida accertativa nei casi in cui il datore di lavoro distaccante non abbia beni aggredibili in territorio italiano e vi siano difficoltà nell'attuazione delle procedure di delibazione internazionale, il provvedimento de quo, avente ad oggetto il differenziale retributivo accertato in sede ispettiva, viene notificato al datore di lavoro (impresa comunitaria distaccante), anche attraverso la persona di contatto di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), Dlgs n. 136/2016. Inoltre, si ritiene che la diffida accertativa possa essere comunicata anche al distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale, nei confronti del quale non avrà comunque efficacia di titolo esecutivo, stante la formulazione letterale dell'art. 12 del Dlgs n. 124/2004.

Quanto sopra risponde ad una duplice finalità: da un lato, consente all'impresa stabilita in Italia di avere piena conoscenza, sin dall'inizio, delle somme per le quali la stessa risulta obbligata solidale, dall'altro, informa i lavoratori coinvolti della presenza dell'obbligato solidale, quale ulteriore salvaguardia dei crediti retributivi accertati.

## 9. Adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi

Con riferimento alle specifiche misure volte a prevenire e contrastare fenomeni elusivi e abusi in materia di distacco transnazionale di lavoratori, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento interno tutti gli adempimenti amministrativi contemplati dall'art. 9, paragrafo 1, lett. da a) ad f) della direttiva Enforcement, adempimenti che dovranno essere oggetto di verifica da parte del personale ispettivo.

In particolare, l'art. 10 del decreto sancisce in capo al prestatore di servizi:

- l'obbligo di effettuare la comunicazione di distacco del personale impiegato in Italia, secondo le modalità definite nell'apposito Dm 10 agosto 2016 e nei relativi allegati (art. 10, commi 1 e 2) e meglio precisate con circolare InI n. 3 del 22 dicembre 2016;
- l'obbligo di conservare, predisponendone copia cartacea o elettronica in lingua italiana, la documentazione in materia di lavoro (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, Dlgs n. 152/1997), i prospetti paga, i prospetti indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o altro atto equivalente, nonché il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile (modello A1) e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro in quanto funzionale all'accertamento della circostanza che il lavoratore distaccato non sia sconosciuto alle autorità competenti del paese di provenienza (art. 10, comma 3, lett. a). Si sottolinea che il legislatore nazionale, in ossequio al principio di proporzionalità, ha ancorato la vigenza del suddetto obbligo per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, adottando come parametro di riferimento il termine di decadenza previsto per la responsabilità solidale del committente di cui all'art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003;
- l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di esibire, inviare e ricevere documenti (ad es. richieste di informazioni e di documentazione, notifica dei verbali di primo accesso e di accertamento delle violazioni) in nome e per conto dell'impresa distaccante, ivi compresa la formale notifica di atti alla società stessa da parte del personale di vigilanza. Il legislatore anche in questo caso ha ancorato la vigenza di tale obbligo per tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione. In mancanza di tale designazione, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12, comma 3 è previsto che "la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi" (art. 10, comma 3, lett. b).  
L'individuazione del suddetto referente – che può essere un lavoratore dell'impresa distaccante, il soggetto distaccatario, un consulente del lavoro o altro professionista, ovvero un soggetto di fiducia del distaccante, purché elettivamente domiciliato in Italia – è chiaramente tesa ad agevolare l'interazione degli organi di vigilanza con le aziende interessate da verifiche ispettive, nonché la notifica degli eventuali atti di contestazione in modo da garantire l'effettività dei controlli e delle sanzioni. Va precisato che il soggetto destinatario degli obblighi di cui al citato art. 10 e degli eventuali provvedimenti sanzionatori resta comunque il solo prestatore dei servizi e mai il menzionato referente (art. 10, comma 3, lett. b);
- l'obbligo di designare una persona, anche coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva; tale persona di contatto non ha l'obbligo di essere presente nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in distacco, ma deve rendersi disponibile in caso di richiesta motivata (art. 10, comma 4).

## 10. Sanzioni

In ossequio ai principi comunitari di effettività e proporzionalità delle sanzioni, la cogenza dei nuovi obblighi documentali previsti dalla normativa di recepimento nei confronti del prestatore di servizi transnazionale è assicurata da un adeguato regime sanzionatorio.

In particolare, ai sensi dell'art. 12, Dlgs n. 136/2016:

- la violazione dell'obbligo di comunicare il distacco è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato (comma 1) cfr. circolare Inl n. 3 del 22 dicembre 2016;
- la violazione dell'obbligo di conservare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2, Dlgs n. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, per ogni lavoratore interessato (comma 3, lett. a);
- la violazione dell'obbligo di designare, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato dal distaccante di esibire, inviare o ricevere atti e documenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro (comma 3, lett. b);
- la violazione dell'obbligo di designare, per tutto il periodo di distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interesse a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro (comma 4).

In ogni caso, gli importi delle suddette sanzioni amministrative – in base all'art. 32, comma 1, lettera d), L. n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto alle violazioni sancite da ciascun comma di quelli sopra elencati (art. 12, comma 4, Dlgs n. 136/2016). Alle violazioni in argomento è inoltre applicabile l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004.

L'obbligo di conservazione, di cui all'art. 10, comma 3, lett. a), è da ritenersi invece direttamente finalizzato all'esibizione agli organi di vigilanza di copia in lingua italiana della documentazione ivi contemplata. Pertanto la relativa violazione è configurabile sia nel caso di mancata esibizione sia nell'ipotesi di consegna di documenti non tradotti in lingua italiana.

### ► NOTA Confcommercio n. 5 del 13/1/2017 Prot. 0000293. **Distacco transnazionale – Indicazioni operative dell'Ispettorato nazionale del lavoro.**

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1 del 9 gennaio 2017, ha fornito agli organi di vigilanza indicazioni di carattere operativo in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. L'Inl ha riepilogato il quadro normativo e sanzionatorio della disciplina contenuta nel Dlgs n. 136/2016, attuativo della Direttiva 2014/67/Ue.

#### **Campo di applicazione (art. 1, comma 1)**

La disciplina sul distacco transnazionale trova applicazione nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro Ue che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa, anche se appartenente allo stesso gruppo, o in favore di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo di distacco continui a sussistere un rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa.

Il decreto trova applicazione anche nei confronti delle agenzie di somministrazione stabilite in un altro stato membro che distaccano lavoratori in Italia, nonché nei confronti delle imprese stabilite in uno stato extra Ue nelle ipotesi in cui il distacco non sia disciplinato da leggi speciali.

#### **Settore del trasporto su strada (art. 1, commi 2, 4)**

Per il settore del trasporto su strada, di merci o di passeggeri, il decreto n. 126/2016 trova applicazione nelle ipotesi di somministrazione transnazionale di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro stato membro presso un'azienda

**Sindacale / Sicurezza sul lavoro**

utilizzatrice italiana, e di impiego di lavoratori per l'effettuazione di operazioni di cabotaggio consistenti in una tratta di trasporto internazionale e seguite dall'uscita del mezzo dall'Italia.

I servizi di trasporto internazionale su strada che comportano mero transito sul territorio italiano o semplice attraversamento che non dia luogo a attività di carico/scarico o imbarco/sbarco passeggeri, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, pertanto, non comportano l'applicazione del decreto.

L'Ispettorato precisa che, nelle more di un chiarimento europeo in merito alla corretta individuazione delle fattispecie di trasporto internazionale escluse dal campo di applicazione della direttiva sul distacco, non si ritiene esigibile l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 10 in tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscono operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera.

**Autenticità del distacco ed elementi oggetto di verifica (art. 3)**

Il decreto, all'art. 3, comma 2, individua gli elementi fattuali che gli organi di vigilanza sono tenuti ad esaminare ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco. Tali elementi non vanno considerati separatamente ma sono oggetto di una valutazione complessiva. Il comma 3 elenca gli elementi utili per accertare se il lavoratore sia effettivamente distaccato, anche questi devono essere valutati in maniera complessiva e congiunta rispetto gli elementi elencati nel comma 2.

L'Ispettorato evidenzia che entrambe le liste di elementi di valutazione indicati dal decreto hanno carattere meramente esemplificativo, e che l'elemento in comune di tali fattispecie è la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e impresa distaccante per tutto il periodo del distacco.

**Distacco non autentico e interposizione illecita**

L'Ispettorato richiama l'attenzione del personale ispettivo sulla necessità di verificare l'autenticità del distacco anche sulla base di taluni casi pratici che vengono menzionati nella circolare. In merito alle fattispecie di distacco non autentico si precisa altresì che le stesse possono ricomprendere o anche coincidere con le ipotesi di interposizione illecita di cui al Dlgs n. 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione non genuini). Ad ogni modo la verifica dell'autenticità del distacco dovrà essere svolta con riferimento ad ogni singolo lavoratore coinvolto nell'operazione.

**Distacco non autentico: tutele per il lavoratore e regime sanzionatorio applicabile (art. 3, comma 4)**

Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Pertanto, in tale ipotesi, il personale ispettivo dovrà considerare il lavoratore come impiegato sul territorio italiano dal soggetto distaccatario, applicando integralmente gli istituti e le tutele in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dalla normativa interna.

È inoltre prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione di istaurazione del rapporto dell'art. 19, comma 3, Dlgs n. 276/2003, e della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 5, comma 3 del decreto per le ipotesi di distacco non autentico nei confronti del distaccante e del distaccatario pari ad euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può essere inferiore a 5.000 € e superiore a 50.000 €.

**Condizioni di lavoro (art. 4)**

Nei confronti dei lavoratori distaccati, durante il periodo di distacco, trovano applicazione le medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco.

Anche per i lavoratori somministrati a livello internazionale viene garantita una sostanziale parità di trattamento rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell'utilizzatore, sia per quanto concerne i profili normativi che per quelli retributivi.



**Responsabilità solidale (art. 4, commi 4, 5)**

Nelle ipotesi di una prestazione transnazionale di servizi attuata mediante contratto di appalto o subappalto, è applicabile il regime previsto dall'articolo 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003, secondo il quale in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto), contributivi ed i premi assicurativi maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto.

La responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro e non oltre i due anni dalla cessazione dell'appalto e trova applicazione in tutti i settori economico/produttivi, coinvolgendo ciascun soggetto della filiera ovvero sia il committente che l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori.

Il regime di responsabilità solidale è previsto anche in caso di somministrazione di lavoro ex art. 35, comma 2, Dlgs n. 81/2015 e, salvo alcune peculiarità, nell'ipotesi di trasporto di merci ex art. 83 bis, commi da 4bis a 4sexies, del Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008).

In ordine al settore del trasporto, nelle ipotesi di somministrazione transnazionale (somministrazione di autisti da parte di agenzie di lavoro temporaneo di altro stato membro presso una azienda utilizzatrice italiana) trova applicazione il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 35, comma 2, Dlgs n. 81/2015 e non quello di cui al citato art. 83 bis.

**Provvedimento di diffida accertativa**

Il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex art. 12 Dlgs 124/2004, al fine di tutelare i crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario. Il provvedimento viene notificato al datore di lavoro (impresa comunitaria distaccante), anche attraverso la persona di contatto di cui all'art. 10, comma 3, lett. b), Dlgs n. 136/2016. Inoltre la diffida accertativa può essere comunicata anche al distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale.

**Adempimenti amministrativi in capo al prestatore di servizi (art. 10)**

Il Decreto prevede gli adempimenti amministrativi che il prestatore di servizi è tenuto ad assolvere, rispetto i quali il personale ispettivo effettua le necessarie verifiche. In particolare:

- l'obbligo di effettuare la comunicazione di distacco del personale impiegato in Italia;
- l'obbligo di conservare la documentazione in materia di lavoro e la comunicazione/registrazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro;
- l'obbligo di designare un referente elettivamente domiciliato in Italia;
- l'obbligo di designare una persona, anche coincidente con quella di cui sopra, che agisca in qualità di rappresentante legale, al fine di mettere in contatto le parti sociali interessate con il prestatore di servizi per una eventuale negoziazione collettiva.

**Sanzioni (art. 12)**

Il decreto prevede uno specifico regime sanzionatorio al fine di assicurare la cogenza dei nuovi obblighi documentali previsti dalla normativa di recepimento nei confronti del prestatore di servizi transnazionale. In ogni caso gli importi delle sanzioni amministrative non possono essere superiori a 150.000 euro rispetto alle violazioni sancite dalle disposizioni di riferimento. A tali violazioni è inoltre applicabile l'istituto della diffida di cui all'art. 13 del Dlgs n.124/2004.

**Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina**

L'Inps, con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, fornisce istruzioni per l'adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens, a seguito delle innovazioni introdotte dal Dlgs n. 148/15 di riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, la circolare esamina:

- gli adempimenti connessi all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento;
- i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina;
- la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale;
- le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione.

- **CIRCOLARE Inps n. 9 del 19/1/2017. Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal Dlgs 14 settembre 2015, n. 148. Pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

### Sommario

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione del Dlgs n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni per favorire l'adeguamento dei sistemi gestionali aziendali finalizzate a supportare il nuovo assetto informativo che deriva dalle innovazioni introdotte con la riforma dei trattamenti di integrazione salariale. In particolare vengono analizzati gli adempimenti connessi all'associazione di ogni lavoratore con l'unità produttiva di riferimento, i criteri per individuare i trattamenti soggetti alla nuova disciplina, la metodologia di calcolo della contribuzione addizionale nonché le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in relazione alle diverse tipologie di cassa integrazione. In questo quadro vengono fornite le indicazioni tecniche necessarie per operare l'adeguamento dei sistemi informativi che supportano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens.

Da ultimo, allo scopo di attenuare l'impatto dei cambiamenti introdotti sull'operatività del ciclo produttivo aziendale, vengono adottate disposizioni volte a consentire, attraverso opportune metodologie basate sulla semplificazione degli adempimenti informativi, la regolarizzazione del versamento della contribuzione addizionale relativa ai trattamenti Cig, soggetti alla nuova disciplina, autorizzati a partire dalla riforma dell'istituto.

#### INDICE

Premessa

#### Parte I

1. Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro.
2. Unità produttiva.
  - 2.1. Unità produttiva. Precisazioni.
  - 2.2. Apertura e gestione delle unità produttive. Istruzioni operative.
  - 2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive.
  - 2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva.
3. Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza.
4. Integrazioni salariali straordinarie.
  - 4.1. Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari.
  - 4.2. Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale.
  - 4.3. Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario Cigs.
5. Contribuzione addizionale.
  - 5.1. Nuovo assetto del contributo addizionale.
  - 5.2. Decorrenza delle nuove aliquote.
  - 5.3. Variazione della misura dell'aliquota.
  - 5.4. Casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale.
  - 5.5. Momento impositivo del contributo addizionale.
  - 5.6. Calcolo del contributo addizionale.
    - 5.6.1. Rapporti di lavoro a tempo pieno.
    - 5.6.2. Rapporti di lavoro a tempo parziale.
  - 5.7. Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa.

6. Trattamento di fine rapporto e Cigs.
  - 6.1. Tfr e Cigs per crisi e/o riorganizzazione aziendale.
  - 6.2. Tfr e Cigs per contratti di solidarietà.
  - 6.3. Tfr e Cig in deroga.

**Parte II**

7. Cigo/Cigs con ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale.
  - 7.1. Cigo con ticket ante Dlgs 148/2015.
  - 7.2. Cigo con ticket post Dlgs 148/2015.
  - 7.3. Cigs con ticket post Dlgs 148/2015.
  - 7.4. Uso del CodiceEvento.
8. Cigo/Cigs aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio.
  - 8.1. Cigo aggregata post Dlgs 148/2015.
  - 8.2. Cigs aggregata post Dlgs 148/2015.
9. Cigid post Dlgs 148/2015.
10. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici Cig impropri.
  - 10.1. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale.
  - 10.2. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici Cig impropri.
11. Istruzioni contabili.

**Premessa**

Il Dlgs 148/2015, ha operato il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.

In particolare, le principali novità introdotte dal titolo I del predetto decreto – che abroga integralmente o parzialmente le disposizioni previgenti in materia (leggi n. 164/1975, n. 427/1975, n. 223/1991, n. 92/2012, ecc.) - riguardano:

- l'estensione della tutela ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
- la ridefinizione dei requisiti soggettivi per l'accesso alle prestazioni;
- la revisione dei limiti massimi di durata dei trattamenti;
- la rimodulazione della misura della contribuzione ordinaria;
- la revisione dell'assetto e della misura della contribuzione addizionale;
- l'introduzione del termine di decadenza di 6 mesi entro il quale è ammesso il conguaglio delle prestazioni Cig anticipate dal datore di lavoro.

Con circolare Inps n. 197 del 2/12/2015 sono stati illustrati i profili normativi ed operativi della riforma. Più in particolare, la circolare si è poi soffermata sulla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Con i messaggi n. 24 del 5 gennaio 2016, e n. 3028 del 12 luglio 2016 sono state, in particolare, fornite istruzioni per la corretta applicazione della contribuzione ordinaria Cigo/Cigs, ex art. 2 Dlgs 148/2015, dovuta per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Con la circolare n. 199 del 15 novembre 2016 l'Istituto ha dato indicazioni e chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal Dlgs n. 148/2015, con particolare riguardo all'applicazione dei termini di decadenza del diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell'introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, dei termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive, nonché della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

Con la presente circolare, a completamento del processo di attuazione della riforma introdotta dal Dlgs n. 148/2015, vengono fornite le istruzioni tecniche per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, nonché il calcolo e il versamento della contribuzione addizionale Cigo/Cigs, anche riferita alle integrazioni salariali in deroga.

In ordine ai termini di svolgimento degli adempimenti introdotti per dare completa attuazione alla riforma della Cig, allo scopo di assicurare alle aziende i tempi necessari per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi aziendali, la decorrenza dei predetti adempimenti è fissata, salvo diversa previsione, a partire dal secondo mese di paga successivo alla pubblicazione della presente circolare.

## Parte I

### 1. Lavoratori beneficiari. Anzianità di effettivo lavoro

L'art. 1 del Dlgs 148/2015, nel definire il campo di applicazione soggettivo delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, individua i destinatari del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Restano pertanto esclusi dai predetti trattamenti i dirigenti, i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante.

Per quanto concerne, in particolare, l'estensione di trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si rinvia alle disposizioni contenute nei messaggi n. 24/2016 e n. 3028 del 12 luglio 2016.

Accedono ai trattamenti in argomento i lavoratori sopra indicati a condizione che abbiano conseguito un'anzianità di effettivo lavoro, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione al ministero (trattamento straordinario) o all'Istituto (trattamento ordinario).

Come già chiarito al punto 1.1 della circolare 197/2015, ai fini della maturazione del predetto requisito soggettivo di anzianità di effettivo lavoro, si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro, indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:

- a) ferie;
- b) festività;
- c) maternità obbligatoria;
- d) infortunio.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota del 19 luglio 2016), ai fini del raggiungimento del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro, si precisa che vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. Infine, in caso di cambio di qualifica del lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l'art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all'anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l'unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale.

In attesa del riassetto complessivo dell'esposizione del calendario giornaliero finalizzato ad identificare i predetti periodi di sospensione, nonché tutti gli eventi figurativi, ai fini del computo dell'anzianità utile per l'accesso alle integrazioni salariali, i datori di lavoro continuano ad adottare in UniEmens la compilazione del calendario giornaliero sulla base degli standard tecnici in uso secondo le vigenti disposizioni.

### 2. Unità produttiva

#### 2.1. Unità produttiva. Precisazioni

L'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Si sottolinea l'importanza della corretta identificazione dell'unità produttiva ai fini dell'istruttoria della domanda di Cigo, in quanto fondamentale parametro di riferimento per la valutazione sia di requisiti che di limiti. Si riportano di seguito



## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa quanto segue.

Con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa.

Infine, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l'impiantistica industriale), in sede di iscrizione dell'unità produttiva cantiere, l'azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo, cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegazione del contratto medesimo.

Si precisa altresì che, in merito alle aziende di impiantistica industriale, per l'individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate.

Con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, riformando l'indirizzo interpretativo, già fornito con messaggio 7336 del 2015, su indicazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri. Detto nuovo indirizzo trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto, data di pubblicazione della circolare 139/2016 recante l'indirizzo medesimo.

Per dar seguito a quanto dianzi illustrato, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva.

L'attività di controllo prevede due diverse tipologie di attività da porre in essere:

- controlli on desk: consistenti in verifiche automatizzate e di natura amministrativa;
- controlli tramite vigilanza documentale e/o ispettiva: in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva secondo le specifiche illustrate nel presente paragrafo.

Si richiama altresì, ai fini della prevista autocertificazione di tali requisiti e dell'individuazione della durata presuntiva per la qualificazione in unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, quanto previsto nella circ. Inps n. 139 dell'1/8/2016 - Parte seconda - paragrafo 5.

Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive, da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, ferma la nozione di unità produttiva come riportata nell'ambito della presente circolare, vengono integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva).

In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva, la cui nozione è quella diffusamente illustrata nel presente paragrafo. La valorizzazione del predetto elemento è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà) a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Detto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), va valorizzato anche laddove, non sussistendo unità produttiva diversa da quella in cui l'azienda ha la propria sede legale, la prestazione lavorativa dei dipendenti si svolga integralmente presso la sede legale del datore di lavoro.

Inoltre, a partire dal periodo di paga sopra indicato, la mancata valorizzazione del predetto elemento, per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), costituirà errore bloccante ai fini della trasmissione del flusso UniEmens.

Si ricorda, infine, che è cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto.

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell'ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e 176/2016 (par. 4), viene preservato l'attuale assetto dell'anagrafica aziendale relativo all'elemento UnitaOperativa. Nello specifico l'elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (circ. n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

#### 2.2. Apertura e gestione delle unità produttive. Istruzioni operative

Di seguito si riportano le istruzioni operative per definire/gestire un'unità produttiva:

- accedere al menu dei servizi per le aziende e i consulenti, del sito istituzionale dell'Inps;
- nella sezione "Iscrizione e Variazione aziende" attivare la voce "Comunicazione unità operativa/Accentrimento contr.";
- digitare la matricola per la quale aprire/gestire l'unità produttiva e confermare;
- le successive tre pagine sono di sola visualizzazione dei dati preesistenti, per cui cliccare sul pulsante "Pagina successiva", fino a quando non compare l'elenco delle unità produttive già aperte (U. Prod='S'), cliccare ancora su "Pagina Successiva";
- selezionare "Comunicazione unità operativa-produttiva", sarà visualizzato l'elenco delle unità produttive da gestire, oppure cliccare su "Inserisci" per aprire una nuova unità produttiva;
- immettere i dati richiesti e specificare l'opzione "Unità produttiva" e salvare, dopo aver preso visione della dichiarazione sulla apertura dell'unità produttiva;
- infine registrare la richiesta di creazione dell'unità produttiva appena definita, cliccando su "Registra Richiesta".

#### 2.3. Lavoratori che nel corso dello stesso mese prestano attività presso più unità produttive

Nel caso di svolgimento dell'attività presso più UP nel corso del mese da parte di un lavoratore, nella compilazione della relativa denuncia mensile, i datori di lavoro si atterranno ai seguenti criteri:

- a) valorizzeranno l'Up presso la quale il lavoratore ha prestato attività per un periodo più lungo;
- b) in caso di periodi di eguale durata su più Up, sarà valorizzata l'ultima Up presso la quale il lavoratore ha prestato attività lavorativa in ordine temporale.

Detta soluzione convenzionale, ispirata ad un criterio di prevalenza temporale, consente di evitare la duplicazione delle informazioni UniEmens su più Up, anche al fine di non generare complessità gestionali a carico delle imprese.

#### 2.4. Termine di presentazione della comunicazione di apertura di nuova unità produttiva

La comunicazione di una nuova unità produttiva deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo all'apertura della stessa avvalendosi dell'apposita procedura telematica, disponibile sul sito internet dell'Istituto, accedendo alla sezione "Iscrizione e Variazione Aziende" e attivando "Comunicazione unità operativa/Accentrimento contr."; dei "Servizi per aziende e consulenti" (Sezione "Aziende, consulenti, professionisti") (cfr. par. 2.2). Resta fermo che non è possibile presentare domande di Cig per unità produttive non ancora registrate in anagrafica aziende.

Ogni operazione con retroattività anteriore a quella sopra riportata è autorizzata, su istanza dell'azienda, ad essere trasmessa attraverso il cassetto bidirezionale con acclusa ogni documentazione utile a motivare i presupposti giuridico-operativi sui quali si fonda la registrazione con retrodatazione, da parte degli operatori delle sedi territoriali dell'Istituto (Uo anagrafica e flussi). In tali casi le sedi dell'Istituto procederanno all'accoglimento dell'istanza solo una volta accertata, se del caso anche attraverso gli opportuni interventi ispettivi, la sussistenza dei presupposti per il diritto alla registrazione retrodata dell'unità produttiva.

### 3. Conguaglio nella denuncia UniEmens. Termine di decadenza

Sulla base delle previsioni di legge (art 7, commi 2 e 3, del Dlgs 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall'Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo all'atto dell'assolvimento degli obblighi di contribuzione obbligatoria. In particolare, il conguaglio delle integrazioni salariali erogate ai propri dipendenti deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi sulla base dell'assetto dei flussi UniEmens e ai correlati adempimenti contributivi attraverso l'utilizzo dei sistemi di pagamento di legge. Il predetto termine di decadenza si applica anche laddove la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l'azienda.

Per i trattamenti conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, i sei mesi decorrono dall'entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015).

Come già precisato al punto 1.7 della circolare 197/2015 e al par. 13 della circolare 201/2015, una volta maturato il termine di decadenza, l'azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai propri dipendenti con gli ordinari flussi UniEmens che abbiano competenza successiva al mese di scadenza, né attraverso flussi regolarizzativi.

In ordine ai profili applicativi dell'istituto della decadenza, si rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 197/2015 (par. 1.7).

Nel caso di provvedimenti di differimento o sospensione degli adempimenti contributivi – si pensi ad esempio alla sospensione a seguito di calamità naturali (cfr. art. 5, co. 5-ter, L 225/1992) – i cui effetti si estendono anche all'istituto della decadenza introdotto dall'art. 7, comma 3 del Dlgs n. 148/2015, i termini di decadenza per il conguaglio, ovvero la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori, sono posticipati per il periodo stabilito dal provvedimento di legge. Sul piano applicativo, tutti i termini di decadenza che intervengono nel corso del periodo soggetto a sospensione sono posticipati al termine del periodo di sospensione fissato dalla legge.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per quanto riguarda le integrazioni salariali, il montante disponibile, in favore dell'azienda, è quello calcolato dall'Istituto sulla base dell'algoritmo di calcolo della Cig pubblicato anche come allegato 1 della circolare n. 197/2015.

La nuova disciplina di carattere generale trova applicazione in tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga e per le prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà). Nello specifico, stante la peculiarità del flusso di gestione della cassa integrazione in deroga e delle prestazioni integrative del reddito garantite dai fondi di solidarietà, come precisato, rispettivamente, nelle circolari Inps n. 56 del 2016 e n. 201/2015, per stabilire i termini per poter procedere al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate ai lavoratori beneficiari, bisogna verificare anche la data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto.

Di conseguenza, per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e per i trattamenti integrativi del reddito garantiti dai fondi di solidarietà, concessi successivamente all'entrata in vigore del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell'Istituto se successivo.

Resta fermo che per i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 148 del 23 settembre 2015 si potranno verificare i seguenti casi:

- 1) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell'Inps o decreto ministeriale emessi in data antecedente al 24 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dal 24 settembre 2015;
- 2) periodi di intervento conclusi prima del 24 settembre 2015 e delibera dell'Inps o decreto ministeriale emessi successivamente al 23 settembre 2015 i termini di sei mesi decorrono dalla data di emissione dell'autorizzazione Inps;
- 3) periodo di intervento non ancora scaduto alla data del 24 settembre 2015 à in questo caso, il termine di sei mesi per il rimborso e il conguaglio della prestazione decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data dell'emissione del provvedimento di concessione da parte dell'Istituto o del decreto ministeriale, se successivo.

#### 4. Integrazioni salariali straordinarie

##### 4.1. Integrazioni salariali straordinarie. Destinatari

Il Capo III del Titolo I del decreto legislativo riordina la normativa relativa alle integrazioni salariali straordinarie.

L'articolo 19 prevede che i trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituite presso l'Inps dall'art.37 della legge n.88/89. Tale gestione, eroga le prestazioni e ad essa affluisce la relativa contribuzione addizionale.

L'articolo 20 definisce il campo di applicazione oggettivo della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, confermativo del preesistente ambito applicativo con il pregio di ricondurre ad unità le disposizioni normative presenti in diversi testi di legge.

Pertanto, la disciplina in materia di integrazioni salariali straordinarie ed i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese sotto elencate, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti (riconducibili a tutte le tipologie contrattuali previste dall'art. 41 c. 2 del Dlgs 81/2015) e i dirigenti:

- a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- b) imprese artigiane, che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e manutenzione del materiale rotabile;
- f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- g) imprese di vigilanza.

La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano altresì applicazione in relazione alle imprese seguenti, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

- a) imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in relazione alle seguenti categorie:

- a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

##### 4.2. Integrazioni salariali straordinarie. Determinazione del limite dimensionale

Per l'individuazione della sussistenza del requisito dimensionale previsto dall'art. 20, comma 1, del decreto di riforma, si deve fare riferimento al numero dei lavoratori occupati mediamente nell'azienda nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.

Al riguardo, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 24/2015, ha chiarito che, per il calcolo della forza lavoro, continuano ad applicarsi i criteri già esplicitati in vigore della pregressa disciplina (ante Dlgs n. 148/2015). Inoltre, al punto 2 della predetta circolare, il dicastero ha precisato "che la disposizione di cui all'art. 20, comma 1, prevale su quella dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81/2015, relativa al computo dei lavoratori a tempo determinato, in quanto norma speciale per la materia della cassa integrazione guadagni straordinaria".



In altri termini, i lavoratori a tempo determinato continuano ad essere computati nella forza ai fini Cigs alla stregua degli altri dipendenti a tempo indeterminato, senza che in tali fattispecie operi il riproporzionamento previsto dall'art. 27 del DLgs n. 81/2015.

Ai fini del calcolo della forza aziendale "FZ", il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre precedente alla richiesta di intervento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 18 del DLgs n. 81/2015; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità.

Per la determinazione della forza aziendale, si vedano le circolari n. 25/1991, n. 211/1991 e n. 25/2010.

#### 4.3. Integrazioni salariali straordinarie. Contributo ordinario Cigs

Come disposto dall'art.23 del decreto legislativo 148/2015, il contributo ordinario CIGS è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell'impresa e 0,30% a carico del lavoratore. Tale disposizione, quindi, conferma la prevalente misura di tale contributo, già fissata dall'art. 9 della legge n.407/90. Pertanto nulla è innovato.

## 5. Contribuzione addizionale

### 5.1. Nuovo assetto del contributo addizionale

Come già illustrato in circolare n. 197/2015, l'art. 5 del decreto 148/2015 ha modificato l'assetto e la misura della contribuzione addizionale, introducendo rilevanti innovazioni rispetto alla prevalente disciplina legale.

Tale disposizione pone a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale un contributo addizionale in misura pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

In particolare, la nuova disciplina del contributo addizionale si caratterizza per i seguenti aspetti innovativi:

- a) la contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e, quindi, non più sull'integrazione corrisposta;
- b) la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Detta disciplina si applica anche alla cassa integrazione guadagni in deroga (cfr. circ. Inps n. 56 del 29/3/2016).

Per completezza, si fa presente che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del DLgs n. 148/2015, il contributo addizionale può essere suscettibile di un incremento, a titolo di sanzione, in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori interessati nell'applicazione della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (ex art. 24, comma 3, DLgs n. 148/2015).

A tale riguardo, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto n. 94956 del 10 marzo 2016, con il quale è stata definita la misura dell'incremento del contributo addizionale nella fattispecie in argomento. Tale incremento è pari all'1% del contributo addizionale dovuto e si applica ai lavoratori in relazione ai quali non è stato rispettato il criterio di rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione. Il predetto decreto dispone, altresì, che la Dtl competente, trasmetta gli esiti dell'accertamento alla sede territoriale competente dell'istituto, la quale provvederà ad applicare la sanzione comminata.

La circolare n. 4, del 2 febbraio 2016, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha chiarito, relativamente al contributo addizionale, che – non avendo il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 nulla disposto al riguardo e considerando che l'articolo 46, comma 1, lett. l) del DLgs 148 del 2015 ha abrogato l'art.8, commi da 1 a 5, e 8 del DI 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n.160 – la nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

### 5.2. Decorrenza delle nuove aliquote

In base all'art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, Dlgs n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (cfr. p. 2 della circolare n. 197/2015).

Per i trattamenti richiesti entro il 23.9.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015.

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il principio recato dal citato art. 44, co. 1 del decreto di riforma - avuto riguardo alle precisazioni ed i chiarimenti forniti in materia dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - non trova applicazione nelle fattispecie di seguito illustrate.

In circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che continua a trovare applicazione la previgente disciplina nei seguenti casi:

- proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/9/2015;
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/9/2015.

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l'entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015.

Con successiva nota del 21 dicembre 2015, il predetto dicastero ha chiarito come non si applichi la disciplina recata dal Dlgs n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 148/2015 e le relative istanze di Cigs siano state presentate nell'arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedurali ex art. 21, commi 1 e 2 del Dlgs n. 148/2015, così come disposto dal successivo art. 44 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Quindi, alla luce del chiarimento ministeriale sopra illustrato, nei casi di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro intervenute entro il 23.9.2015, con presentazione delle relative istanze di integrazioni salariali straordinarie nel periodo intercorrente tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015, i connessi trattamenti autorizzati non saranno soggetti alla disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del Dlgs n. 148/2015.

### 5.3. Variazione della misura dell'aliquota

Come detto, la misura del contributo addizionale dovuto dalle aziende interessate varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali, nell'ambito del quinquennio mobile.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 44, comma 1 e 2, vanno computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data. Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini, i periodi di sospensione o riduzione successivi al 24 settembre 2015, se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

Come già evidenziato nell'ambito della circolare n. 199 del 15 novembre 2016, può accadere che il superamento dei limiti di durata in corrispondenza dei quali scatta l'incremento delle aliquote contributive si verifichi nel corso del mese. In tali casi, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e dei flussi informativi assicurativi e contributivi, le aziende saranno tenute a versare la contribuzione addizionale secondo la maggior aliquota a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti. Ciò vale anche nel caso in cui il superamento dei citati limitati avvenga per effetto di più autorizzazioni nell'ambito dello stesso mese.

#### 5.4. Casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale

Come già chiarito con la circolare n. 24/2015 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, quando gli stessi siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili (art. 13, co. 3, Dlgs n. 148/2015);
- b) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale, come già previsto dall'art. 8, co. 8-bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160;
- c) dalle imprese che ricorrono ai trattamenti di cui all'art.7, co. 10-ter, del DI n. 148/93, convertito con modificazioni dalla legge n. 236/93;
- d) dalle imprese sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'attività aziendale che, sussistendone i presupposti, accedano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al trattamento di cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le causali previste dal Dlgs n. 148/2015.

#### 5.5. Momento impositivo del contributo addizionale

Ai sensi dell'art. 12, co. 2, della legge n. 164/75 - abrogato dall'art. art. 46, co. 1, lett. f), Dlgs n. 148/2015 - le imprese che si avvalevano degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario, ovvero dalla sospensione dell'attività di lavoro, erano tenute a versare il contributo addizionale alla cassa integrazione guadagni in sede di conguaglio delle relative prestazioni. Analoga disposizione non è stata riprodotta nel decreto di riforma.

Stante il mutato regime normativo, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigore del provvedimento che legittima l'accesso all'integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell'esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l'aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l'obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall'Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie.

Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, l'azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

Nello specifico, nell'ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Ad esempio, nel caso di inizio evento Cig in data 10.5.2016 e rilascio autorizzazione in data 5.8.2016, gli adempimenti sono i seguenti:

- nell'ambito del flusso 9/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10.5.2016 - 30.9.2016);
- nell'ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga.

Nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l'evento Cig o successivamente, l'azienda è tenuta a versare l'importo del contributo addizionale per l'intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

#### 5.6. Calcolo del contributo addizionale

Come in precedenza evidenziato, il decreto legislativo n. 148/2015, ha modificato la base di calcolo del contributo addizionale, assumendo come tale la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cosiddetta "retribuzione persa"). Allo scopo di assicurare, ai lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale, le tutele previste dalla legge, con particolare riguardo alle modalità di accredito della contribuzione figurativa, la

determinazione della retribuzione persa va effettuata sulla base di regole che risultino assolutamente coerenti con quelle che sono utilizzate per la determinazione dell'importo dell'integrazione salariale.

Nel merito, si ricorda che, l'art. 3, comma 5 del citato decreto, nel definire la misura dell'integrazione salariale, stabilisce che "(...) L'importo del trattamento (...) non può superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili (...) comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive". Pertanto, la retribuzione globale – base di calcolo dell'importo dell'integrazione salariale e, al contempo, della misura del contributo addizionale, deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a prescindere da ogni patteggiamento negoziale che, nel rispetto del nuovo quadro normativo di riferimento, possa riguardare il trattamento retributivo dei lavoratori interessati da provvedimenti di integrazione salariale.

Nel flusso UniEmens, la retribuzione persa viene esposta nell'elemento DifferenzeAccredito.

Tenuto conto di quanto evidenziato in ordine agli elementi che sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della retribuzione persa, le imprese devono valorizzare tale elemento considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la 13° e la 14° mensilità aggiuntiva, ed altre gratificazioni annuali e periodiche.

#### 5.6.1. Rapporti di lavoro a tempo pieno

Allo scopo di agevolare le operazioni di adeguamento dei sistemi aziendali di gestione delle paghe e contributi, nell'all.1 viene riportato l'algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura del contributo addizionale.

*(Vedi figura 1 in Allegato 1)*

L'implementazione del predetto algoritmo cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata (TipoPaga = M) ovvero sulla base di una retribuzione giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H) e subisce adattamenti qualora l'assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica. Nel caso in cui ci si riferisca a lavoratori mensilizzati, al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa, a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, dovrà essere applicato un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili al mese.

Opportune rivisitazioni dell'implementazione dell'algoritmo di calcolo della retribuzione persa vanno effettuate nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale. Di seguito, in relazione ad ogni fattispecie di rapporto di lavoro, viene riportato l'algoritmo di calcolo della relativa retribuzione persa.

#### Lavoratori con retribuzione mensilizzata

Per i lavoratori cd. Mensilizzati (TipoPaga = M in UniEmens), la retribuzione oraria è determinata dividendo la retribuzione mensile lorda (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, per il divisore orario contrattuale (ore medie lavorabili al mese) indicato in UniEmens nell'elemento DivisoreOrarioContr, il quale costituisce il "Divisore orario previsto dal Ccnl di riferimento per la determinazione della retribuzione oraria" (cfr. doc. tecnico UniEmens). Il numero ore da integrare corrisponde al totale delle ore di Cig indicate in UniEmens nell'elemento NumOreEvento ed espresso in centesimi. Al fine di effettuare la normalizzazione del valore della retribuzione persa a prescindere dalle ore lavorabili nel mese, viene infine inserito un fattore correttivo pari al rapporto tra divisore orario contrattuale e ore lavorabili nel mese. Pertanto, per la predetta categoria di lavoratori, adottando le modalità espressive degli elementi UniEmens, l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa è indicato nell'all.1.

*(Vedi figura 2 in Allegato 1)*

#### Lavoratori retribuiti su base oraria o giornaliera

Per i lavoratori retribuiti su base giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H), la retribuzione oraria viene determinata moltiplicando la retribuzione teorica (RetribTeorica) per il numero di mensilità (NumMensilita) espresso in unità con 3 decimali, diviso per 12 ed ulteriormente diviso per le ore lavorabili espresse in unità con 2 decimali, indicate in UniEmens nell'elemento OreLavorabili, il quale costituisce le "Ore contrattualmente lavorabili calcolate in base al calendario del mese di riferimento" (cfr. doc. tecnico UniEmens). Il numero ore da integrare corrisponde al totale delle ore di Cig indicate nell'UniEmens nell'elemento NumOreEvento ed espresso in centesimi. Pertanto, in UniEmens tale algoritmo di calcolo verrà espresso come indicato nella fig. 3 dell'all. 1.

*(Vedi figura 3 in Allegato 1)*



Lavoratori assunti/cessati nel corso del mese ovvero con cambio di qualifica nel corso del mese

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero nel caso in cui si verifichi un cambio di qualifica nel corso del mese, l'algoritmo di calcolo da assumere a riferimento, per la corretta compilazione del mese in discorso, è sempre quello sopra indicato per i lavoratori retribuiti su base giornaliera.

Per il calcolo del contributo addizionale si procederà ad applicare l'aliquota prevista alla retribuzione persa, così come sopra determinata.

Pertanto, in questa fattispecie, a prescindere dall'assetto della retribuzione del lavoratore (mensilizzata, giornaliera, oraria), l'algoritmo di calcolo da utilizzare è comunque quello indicato nella fig.4 dell'all.1.

(Vedi figura 4 in Allegato 1)

5.6.2. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, si ricorda che la retribuzione teorica da indicare in UniEmens è quella relativa allo specifico rapporto di lavoro a tempo parziale, ovvero riparametrata in base alla misura della riduzione dell'orario contrattuale. Pertanto, l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa sarà rimodulato sulla base delle caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo parziale, utilizzando la percentuale di part-time riportata:

- nell'elemento PercPartTime nel caso di part-time cd. orizzontale;
- nell'elemento PercPartTimeMese nel caso di part-time cosiddetto verticale o misto.

L'implementazione dell'algoritmo di calcolo della retribuzione persa in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale cambia a seconda che si tratti di lavoratori retribuiti sulla base di una retribuzione mensilizzata (TipoPaga = M) ovvero sulla base di una retribuzione giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H) e subisce adattamenti qualora l'assunzione/cessazione del lavoratore si verifichi nel corso del mese di paga ovvero laddove, nel corso del medesimo mese di paga, si registri un cambio di qualifica. Nell'all. 1, in relazione ad ogni fattispecie, viene riportato il relativo algoritmo di calcolo.

Lavoratori con retribuzione mensilizzata

Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata (TipoPaga = M), l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa, in UniEmens, per i rapporti part-time di tipo orizzontale, verrà espresso come indicato nella fig. 5 dell'all. 1.

(Vedi figura 5 in Allegato 1)

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, il predetto algoritmo va adeguato utilizzando, ai fini della misura del rapporto part-time, il valore riportato nell'elemento PercPartTimeMese, che, come noto, indica l'orario svolto nel mese cui la denuncia si riferisce. Sempre nei predetti rapporti di lavoro, qualora, per effetto dell'assetto contrattuale, nel mese non si verifichi alcuna riduzione oraria, l'algoritmo da utilizzare è quello relativo al personale a tempo pieno (v. paragrafo 5.6.1, lavoratori con retribuzione mensilizzata).

Lavoratori con retribuzione su base oraria o giornaliera

Per i lavoratori retribuiti su base giornaliera (TipoPaga = G) oppure oraria (TipoPaga = H), l'algoritmo di calcolo della retribuzione persa, in UniEmens, verrà espresso come riportato nella fig. 6 dell'all. 1.

(Vedi figura 6 in Allegato 1)

Lavoratori assunti/cessati nel corso del mese ovvero con cambio di qualifica nel corso del mese

Nel caso di lavoratori assunti o cessati nel corso del mese, ovvero nel caso in cui si verifichi un cambio di qualifica nel corso del mese, l'algoritmo di calcolo da assumere a riferimento, per la corretta compilazione del mese in discorso, è sempre quello sopra indicato per i lavoratori retribuiti su base giornaliera. Per il calcolo del contributo addizionale si procederà ad applicare l'aliquota prevista alla retribuzione persa, così come sopra determinata. Pertanto, in UniEmens l'algoritmo di calcolo è quello riportato nella fig. 7 dell'all. 1.

5.7. Aumenti retributivi non utili ai fini del trattamento di integrazione salariale e della retribuzione persa

L'art. 21, comma 5 del Dlgs n. 148/2015 stabilisce che, in relazione alla nuova causale Cigs rappresentata dai contratti di solidarietà, "(...) il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà. Il tratta-

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

mento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale". Pertanto, gli aumenti retributivi fissati da accordi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la stipula del contratto di solidarietà, ovvero nel corso della durata del predetto contratto di solidarietà, non vanno assunti a riferimento ai fini del calcolo dell'importo del trattamento di integrazione salariale, così come non vanno considerati ai fini della determinazione della retribuzione persa, da utilizzare sia per l'accredito della contribuzione figurativa, sia per il calcolo del contributo addizionale.

Sul piano applicativo, allo scopo di rilevare la ricorrenza dei predetti aumenti retributivi, viene istituito, nella sezione DenunciaIndividuale / DatiRetributivi, il seguente nuovo elemento denominato AumRetrCigs, nell'ambito del quale le aziende riporteranno a partire dal mese in cui si registrano gli eventi Cigs e per tutto il periodo dell'autorizzazione, la misura mensile degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà, nonché nell'arco della durata dell'accordo di solidarietà medesimo.

Nell'ambito del nuovo elemento AumRetrCigs va indicato l'aumento retributivo del mese derivante da contratti collettivi aziendali stipulati nel corso dei sei mesi precedenti la sottoscrizione del contratto di solidarietà, nonché nel corso della durata del predetto contratto, come previsto dalle disposizioni dell'art. 21, comma 5, del Dlgs n. 148/2015. La valorizzazione va effettuata esclusivamente in relazione ai flussi UniEmens a partire dal mese in cui si registrano gli eventi Cigs e per tutto il periodo dell'autorizzazione. Il valore indicato nel nuovo elemento AumRetrCigs costituisce una parte del valore indicato nell'elemento RetribTeorica e pertanto va determinato sulla base di regole analoghe a quelle che presidono la valorizzazione dell'elemento RetribTeorica, fra le quali si ricorda:

- va esclusa la quota di retribuzione ultramensili, quali la 13a e la 14a mensilità e altre gratificazioni annuali e periodiche rilevabili sulla base della valorizzazione dell'elemento NumMensilita;
- vanno esclusi, in quanto comunque non computabili ai fini della base di calcolo della integrazione salariale, i premi di produzione, i compensi dovuti per ferie e festività non godute, i compensi relativi a periodi precedenti, nonché quelli legati all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa (es. lavoro straordinario);
- l'importo va sempre rapportato al mese intero, salvo nei casi di assunzione o cessazione nel corso del mese, in relazione ai quali l'importo va determinato per il periodo che va rispettivamente dalla data di assunzione alla fine del mese ovvero dall'inizio del mese alla data di cessazione.

In tutti i casi in cui ricorrono gli aumenti retributivi previsti dall'art. 21, comma 5, Dlgs n. 148/2015, il datore di lavoro è tenuto a valorizzare l'elemento AumRetrCigs e, ai fini della corretta applicazione degli algoritmi di calcolo della retribuzione persa sopra riportati, a sottrarre il valore ivi indicato dall'importo della RetribTeorica per ogni mese.

A titolo esemplificativo, si riporta nell'all.1 (fig. 8) l'algoritmo di calcolo generale della retribuzione persa per i rapporti di lavoro a tempo pieno, nel caso in cui ricorrono aumenti retributivi previsti dall'art. 21, comma 5, Dlgs n. 148/2015.

(Vedi figura 8 in Allegato 1)

La decorrenza della predetta implementazione del sistema UniEmens è fissata a partire dalle denunce di competenza del quarto mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

## 6. Trattamento di fine rapporto e Cigs

### 6.1. Tfr e Cigs per crisi e/o riorganizzazione aziendale

Nella circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 24/2015 sono state illustrate le novità apportate dal decreto di riforma alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori che fruiscono delle integrazioni salariali straordinarie. In particolare, l'art. 46, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 148/2015 ha abrogato la legge n. 464/1972 che, all'art. 2, secondo comma, prevedeva che, per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende potessero richiedere alla cassa integrazione guadagni il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto riferite agli interessati, limitatamente a quanto maturato durante il predetto periodo.

Conseguendo all'abrogazione della richiamata disposizione che le quote di trattamento di fine rapporto restano a carico del datore di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro interessati – che abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale straordinari, per le causali d'intervento di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b), Dlgs n. 148/2015 – non hanno più diritto alla restituzione delle suddette quote di Tfr.

Con la successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 integrata dalla nota del 21 dicembre 2015 (vedi punto 5.2) il ministero del Lavoro ha chiarito i casi in cui continua ad applicarsi la previgente disciplina, compreso l'art.2, comma 2 L.464/72, che di seguito si riassumono:

1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione per i quali la domanda di concessione per primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015, relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Sul piano applicativo, con riferimento agli eventi di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui alle richiamate causali, ricadenti nella disciplina del decreto di riforma, le aziende non potranno più conguagliare alcun importo. Conseguentemente, per le Cigs post Dlgs 148/2015, non dovrà più essere utilizzato il codice "L043" avente il significato di "Quote ind. anzianità L 464/72".

#### 6.2. Tfr e Cigs per contratti di solidarietà

Le quote di Tfr maturate in relazione a contratti di solidarietà soggetti alla previgente disciplina ex art. 1 della legge n. 863/84, continueranno ad essere gestite secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 18092/2013; di conseguenza le predette quote dovranno essere recuperate entro 12 mesi dalla conclusione del periodo di vigenza del contratto, utilizzando il codice "L042" avente il significato di "Quote indennità anzianità L 160/88 art. 8.2 bis contratti di solidarietà".

L'art. 21 del decreto di riforma, oltre ad operare l'inclusione del contratto di solidarietà nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, ha dettato specifiche disposizioni in materia di quote di Tfr maturate dai lavoratori in relazione alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro stabilita dall'accordo di solidarietà.

In particolare, il comma 5 della norma in commento stabilisce che "Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente".

Quindi, con riferimento a tali quote di Tfr maturate dai lavoratori come sopra individuati, le aziende interessate potranno procedere al recupero delle predette quote, operando il conguaglio sulla denuncia UniEmens.

A tal fine esporranno, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, nell'elemento CausaleACredito di DatiRetributivi/AltreACredito, il nuovo codice "L045", avente il significato di "Quote Tfr ex art. 21, co. 5, Dlgs n. 148/2015".

#### 6.3. Tfr e Cig in deroga

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale in deroga, e il rimborso delle quote di Tfr maturate durante il periodo "ininterrotto" di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso, la circolare n. 4, del 2 febbraio 2016, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha precisato che non può essere rimborsato dall'Inps. Infatti, la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, dopo un periodo di Cig in deroga fruito dal lavoratore senza soluzione di continuità rispetto alla fine del periodo d'intervento di cassa integrazione salariale straordinaria, sono erogabili a carico della cassa integrazione guadagni solo le quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale straordinaria.

Conseguentemente, la corresponsione delle quote di Tfr maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

## Parte II

**7. Cigo/Cigs con ticket. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale***7.1. Cigo con ticket ante Dlgs 148/2015*

Con la circolare n. 13/2011 e messaggi Hermes n. 14568/2011 e 7216/2012 sono state fornite indicazioni relative al sistema di gestione della cassa integrazione con ticket, per eventi relativi alla cassa integrazione guadagni ordinaria industria verificatisi a partire da giugno 2012.

Attualmente, tale sistema si basa sulla raccolta mensile, tramite il flusso UniEmens, di tutte le informazioni utili alla gestione dell'evento di Cassa Integrazione e alla modalità di pagamento (diretta dell'Istituto, a conguaglio dall'azienda). Il sistema prevede l'esposizione delle informazioni relative alla sospensione del lavoratore con le tempistiche normalmente utilizzate per i lavoratori ed i periodi non oggetto di Cig.

Le informazioni relative all'effettivo ammontare della prestazione, nonché l'attribuzione individuale del periodo e degli importi posti a conguaglio dall'azienda, vengono determinati al momento della sospensione in base ai dati trasmessi a corredo della Cig richiesta. All'atto del conguaglio, sarà quindi sufficiente abbinare il conguaglio stesso alla domanda di Cig tramite il numero di autorizzazione o di ticket e verificare che l'importo del conguaglio esposto dall'azienda, non ecceda le prestazioni autorizzate.

Nei termini consueti l'azienda invia il flusso UniEmens che contiene le informazioni utili al calcolo della prestazione, all'accredito figurativo ed all'eventuale pagamento diretto, se richiesto nella domanda di Cig. La sequenza temporale dei due adempimenti (domanda Cig e flusso UniEmens) è ininfluente. Per garantire la corretta associazione tra la domanda di Cig e le denunce UniEmens individuali, l'azienda riporta in entrambe le comunicazioni uno specifico codice (ticket) rilasciato dall'apposita procedura che identificherà il singolo evento di Cig nella sua interezza. Il sistema, tramite il ticket, abbina i dati individuali alla domanda e, quando viene accolta, provvede in automatico alla trasformazione da Cig richiesta a Cig autorizzata.

Il sistema provvede inoltre al calcolo della prestazione individuale, determinando le quote che saranno poste in pagamento ovvero che costituiscono il "credito azienda" conguagliabile, dopo che è intervenuta l'autorizzazione.

Con riferimento alle operazioni di conguaglio e di versamento del contributo addizionale, riferite ad autorizzazioni rientranti sotto la previgente disciplina, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce UniEmens già in uso.

*7.2. Cigo con ticket post Dlgs 148/2015*

Tenuto conto delle modifiche legislative introdotte dal decreto di riforma e illustrate nei paragrafi precedenti, di seguito si indicano le modifiche necessarie per l'esposizione sul flusso UniEmens dei conguagli e del contributo addizionale.

I datori di lavoro, utilizzeranno all'interno dell'elemento: DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGord/CongCIGOACredito/CongCIGOCredAltre/CongCIGOAltCaus il codice di nuova istituzione "L038" avente il significato di "conguaglio Cigo Dlgs n. 148/2015" e nell'elemento ImportoCongCIGO l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

Per effetto del nuovo quadro normativo, con particolare riguardo all'assetto del calcolo della contribuzione addizionale, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, vengono eliminati i sottoelencati codici:

- "G941", avente il significato di "Integr. Salar. Ord. non soggetta a contrib. Addizionale" presente nell'elemento CongCIGOAltCaus;
- "V980", avente il significato di "Recupero Cig ordinaria arretrata per rinnovo Ccnl",

presente nell'elemento CongCIGOAltCaus. Al riguardo, anche a seguito dell'introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori di cui ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Dlgs 148/2015, non trova più applicazione l'utilizzo del predetto codice.

Per quanto riguarda l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro, utilizzeranno il nuovo codice causale "E501", avente il significato di "Ctr. Addizionale Cig ordinaria post Dlgs 148/2015", presente nell'elemento CongCIGOCausAdd.



Si ribadisce l'obbligo del pagamento del contributo addizionale decorrente a partire dal mese di paga successivo al provvedimento di concessione (vedi punto 5.4).

### 7.3. Cigs con ticket post Dlgs 148/2015

Il sistema di gestione della cassa integrazione guadagni con ticket sarà esteso agli eventi relativi alla cassa integrazione guadagni straordinaria a partire dal secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Pertanto, in relazione agli eventi di Cigs che hanno inizio a partire dal predetto mese, le imprese sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di Cigs con ticket.

In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, si fa presente che gli elementi e codici – già presenti nel documento tecnico - dovranno essere utilizzati dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSImporto esporranno l'importo posto a conguaglio relativo ad autorizzazione soggette o meno al contributo addizionale. La procedura automatizzata ricostruirà nel DM2013 virtuale il codice "L040". Per l'esposizione del contributo addizionale, dovrà essere esposto il codice causale "E600" avente il significato di "Ctr. addizionale CIG straordinaria" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd.

Contestualmente vengono eliminati i seguenti codici:

- "G942", avente il significato di "Integr. salar. straord. non soggetta ctr. addizionale" presente nell'elemento CongCIGSAltCaus;
- "E603", avente il significato di "Ctr addizionale Cig straordinaria in misura doppia" presente nell'elemento CongCIGSCausAdd;
- "V981", avente il significato di "Recupero Cig straordinaria arretrata per rinnovo Ccni" presente nell'elemento CongCIGSAltCaus. Al riguardo, anche a seguito dell'introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori di cui ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Dlgs 148/2015, non trova più applicazione l'utilizzo del predetto codice.

Gli importi relativi all'incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale di cui al precedente punto 5, dovranno essere esposti nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento AltrePartiteADebito/CausaleADebito, nella sezione aziendale, con il nuovo codice causale "A900", avente il significato di "Incremento contributo addizionale a titolo di sanzione art. 24 Dlgs 148/2015".

### 7.4. Uso del CodiceEvento

Si fa presente che a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, per tutti gli eventi di cassa integrazione gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento CodiceEvento "COR", avente il significato di "Cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta" e dovrà essere indicato il codice <TipoEventoCIG> "T" dopo l'autorizzazione, ovvero il codice "CSR", avente il significato di "Cassa integrazione guadagni straordinaria richiesta", sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata), sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione.

Nei casi sopra esposti, la procedura richiederà sempre esclusivamente il numero del ticket nell'attributo "TipoEventoCIG" di IdentEventoCIG.

Si precisa inoltre che, tenuto conto dell'inclusione del Cds nella disciplina delle integrazioni salariali straordinarie ex art. 21 del Decreto di riforma, i datori di lavoro interessati non dovranno più utilizzare il CodiceEvento "SOL" per le Cigs con ticket post Dlgs 148/2015.

Si precisa che nell'ambito della CIG Aggregata, i datori di lavoro continueranno a valorizzare l'elemento CodiceEventoCIG presente ai seguenti percorsi:

- CIGPregressa/SettimanaCIG;
- CIGPregressa/DifferenzeAccreditoCIG;

con i codici in uso "CGO" e "CGS".

## 8. Cigo/Cigs aggregata post decreto 148/2015. Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale. Regime transitorio

### 8.1. Cigo Aggregata post Dlgs 148/2015

In relazione alle innovazioni recate della riforma degli ammortizzatori sociali, si rendono necessari degli interventi di adeguamento del flusso UniEmens, anche con riferimento agli eventi di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, gestiti con il sistema della "Cig aggregata". A tal proposito, si ricorda che con il messaggio Inps n. 1759 del 20/4/2016, si è reso obbligatorio l'utilizzo del nuovo sistema con ticket per tutte le domande di cassa integrazione guadagni ordinaria a partire dal 6/9/2016. Pertanto, si precisa che i datori di lavoro continueranno ad utilizzare la modalità di gestione senza ticket ("Cig aggregata") esclusivamente per le autorizzazioni Cigo intervenute prima del 6/9/2016, sino alla loro naturale scadenza.

Ai fini dell'esposizione del conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale di Cig a livello individuale, i datori di lavoro si atterranno, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, alle modalità di seguito indicate.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno, nell'elemento CausaleCongCIGO presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGOrdACredito/CIGOACredAltre:

- il nuovo codice causale "G401", avente il significato di "Integr.salar.ord (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

L'importo del contributo addizionale, verrà esposto all'interno dell'elemento CausaleContrAddCIGO con il nuovo codice causale "E301", avente il significato di "Ctr. addizionale Cig ordinaria (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

Non dovranno essere più utilizzati i seguenti codici:

- "E700", avente il significato di "Ctr. addizionale Cig ordinaria (edilizia e lapidei)" presente nell'elemento CausaleContrAddCIGO ;
- "E200", avente il significato di "Ratei Cig ordinaria non soggetti a ctr. addizionale";
- "E800", avente il significato di "Ratei Cig ordinaria soggetti a ctr. addizionale";
- "V880", avente il significato di "Recupero Cig ordinaria arretrata per rinnovo Ccni" presenti nell'elemento CausaleCongCIGO. Al riguardo, l'utilizzo del predetto codice, anche per effetto dell'introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori (art. 7, comma 3, Dlgs 148/2015), non trova più applicazione.

### 8.2. Cigs aggregata post Dlgs 148/2015

In riferimento agli eventi di cassa integrazione guadagni straordinaria, i datori di lavoro sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la modalità di gestione con ticket per gli eventi di Cigs che hanno inizio a partire dal secondo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

L'utilizzo dell'esposizione della Cigs, sulla base delle metodologia aggregata, resterà in vigore per le Cigs con eventi che hanno inizio prima della data sopra indicata e fino alla loro naturale scadenza.

L'esposizione del conguaglio delle prestazioni soggette e non soggette al contributo addizionale, dovrà essere effettuata a cura dei datori di lavoro attenendosi alle modalità sotto riportate.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, verrà valorizzato all'interno dell'elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordACredito/CIGSACredAltre, il nuovo codice causale "G601", avente il significato di "Integr. salar. straord. (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

Per l'esposizione del contributo addizionale, valorizzeranno all'interno dell'elemento CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale "E399", avente il significato di "Ctr. addizionale Cig straordinaria (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

Non dovranno essere più utilizzati i seguenti codici:

- "F500", avente il significato di "Ratei Cig straord. non soggetti a contrib. addizionale";
- "F600", avente il significato di "Ratei Cig straord. soggetti a contrib. addizionale";
- "V890", avente il significato di "Recupero Cig straordinaria arretrata per rinnovo Ccni".

Anche in questo caso, l'utilizzo del predetto codice, anche per effetto dell'introduzione dei termini di decadenza per il conguaglio o il rimborso delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori (art. 7, comma 3, Dlgs 148/2015), non trova più applicazione.

Gli importi relativi all'incremento a titolo di sanzione del contributo addizionale di cui al precedente punto 5, dovranno essere esposti all'interno della sezione aziendale del flusso UniEmens, nell'elemento AltrePartiteADebito/CausaleADebito, con il nuovo codice causale "A900", avente il significato di "Incremento contributo addizionale a titolo di sanzione ex art. 24 Dlgs 148/2015".

## 9. Cigd post Dlgs 148/2015

In relazione alle modifiche legislative introdotte dal decreto in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, si rendono necessari degli adeguamenti del flusso UniEmens anche per gli eventi di cassa integrazione guadagni in deroga che continueranno ad essere gestiti con il sistema "Cig aggregata".

Ai fini dell'esposizione del conguaglio delle prestazioni e del contributo addizionale, i datori di lavoro si atterrano, a partire dalle denunce di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, alle modalità di seguito indicate.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, valorizzeranno, all'interno dell'elemento CausaleCongCIGS presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordACredito/CIGSACredAltre i nuovi codici causale:

- "G806", avente il significato di "Conguaglio Cig in deroga art. 3 c. 137 legge 350/2004 (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)";
- "G810", avente il significato di "Cig in deroga prorogata ridotta del 10% L 266/2005(per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)";
- "G830", avente il significato di "Cig in deroga prorogata ridotta del 30% L 266/2005(per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)";
- "G840", avente il significato di "Cig in deroga prorogata ridotta del 40% L 266/2005(per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

All'interno dell'elemento CausaleStatCIGS presente in DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGSDatiStat, i nuovi codice causale:

- "GF06", avente il significato di "Lavoratore in Cigs in deroga — prima concessione (autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015)";
- "GF10", avente il significato di "Lavoratore in Cigs in deroga — 10% (autorizzazioni post Dlgs 148/2015)";
- "GF30", avente il significato di "Lavoratore in Cigs in deroga — 30% (autorizzazioni post Dlgs 148/2015)";
- "GF40", avente il significato di "Lavoratore in Cigs in deroga — 40% (autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

Per quanto riguarda l'esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro, valorizzeranno all'interno dell'elemento CausaleContrAddCIGS il nuovo codice causale "E404" avente il significato "Versamento contrib. addiz. su Cigs L 350/2004 (per autorizzazioni post Dlgs 148/2015)".

## 10. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale e adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici Cig impropri

### 10.1. Regolarizzazioni del versamento contributo addizionale

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art. 5 del Dlgs 148/2015 provvederanno ad effettuare gli adempimenti informativi afferenti ai periodi pregressi nell'ambito del flusso UniEmens relativo al secondo mese successivo all'emanazione della presente circolare, attraverso gli stessi codici utilizzati per l'esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post Dlgs 148/2015:

- "E501", presente nell'elemento CongCIGOCausAdd per il sistema Cigo con ticket;
- "E600", presente nell'elemento CongCIGSCausAdd per il sistema Cigs con ticket.

Ai predetti fini, per il sistema di Cig aggregata, le aziende utilizzeranno, nei medesimi termini sopra indicati, gli stessi codici utilizzati per l'esposizione del contributo addizionale per le autorizzazioni post Dlgs 148/2015:

- "E301", presente nell'elemento CausaleContrAddCIGO;
- "E399", presente nell'elemento CausaleContrAddCIGS.

Il pagamento del contributo addizionale dei periodi pregressi esposto nel flusso UniEmens va effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (Cfr. deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con Dm 7/10/1993 e aggiornata alla luce dell'art. 116, co. 13, legge n. 388/2000).

#### 10.2. Adeguamento delle dichiarazioni contributive trasmesse con codici Cig impropri

Malgrado l'Istituto avesse dato indicazione di effettuare, con riguardo alle Cigo/Cigs ricadenti nella disciplina del Dlgs n. 148/2015, le operazioni di conguaglio e di pagamento del contributo addizionale solo a seguito dell'emanazione delle apposite istruzioni tecniche, risulta che molte imprese hanno comunque effettuato le predette operazioni utilizzando impropriamente i codici riferiti alle Cigo/Cigs soggette alla disciplina previgente il decreto sopra citato.

Al riguardo, allo scopo di agevolare le attività a carico delle predette imprese, l'Istituto ha avviato un'operazione di due diligence, dei flussi UniEmens riconducibili alla disciplina del Dlgs n. 148/2015, preordinata ad effettuare con modalità automatizzate gli interventi di adeguamento dei citati flussi. Va da sé che detta operazione sarà realizzata esclusivamente nei casi in cui sussistano le condizioni per determinare univocamente la natura del nuovo codice, per cui nella altre situazioni l'azienda sarà tenuta ad operare la variazione della denuncia già presentata (vedi, ad esempio, il caso di più trattamenti Cig relativi allo stesso mese).

Con apposito messaggio saranno date indicazioni in ordine alle citate operazioni.

## 11. Istruzioni contabili

Con riferimento alle istruzioni fornite con la presente circolare per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina della riforma di cui al decreto legislativo n. 148/2015, si comunicano, di seguito, le istruzioni contabili distintamente per tipologia di prestazione.

#### Cigo con ticket ed aggregata post Dlgs 148/2015 e contribuzione addizionale

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative all'autorizzazione del trattamento Cigo post Dlgs 148/2015, la procedura UniEmens è stata aggiornata per accogliere l'esposizione del trattamento con "ticket" nel codice di nuova istituzione "L038", e nel nuovo codice causale "G401" il trattamento Cigo "aggregata".

La procedura di ripartizione provvederà, pertanto, ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione ordinaria conguagliate ai codici "L038" e "G401", imputando l'onere ai conti di nuova istituzione:

PTE30110 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende edili ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTE30170 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende edili ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTF30110 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali del settore lapideo ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTF30170 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali del settore lapideo ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTG30110 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende artigiane del settore lapideo ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTG30170 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende artigiane del settore lapideo ammesse a conguaglio – anno in corso;

PTH30110 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali ammesse a conguaglio – anni precedenti;

PTH30170 per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende industriali ammesse a conguaglio.



Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l'evidenza degli importi, esposti con il codice causale di nuova istituzione "E501" per la Cigo con ticket e nel nuovo codice causale "E301" per il trattamento Cigo aggregata, consentirà alla procedura di ripartizione di provvedere all'attribuzione degli importi ai conti di nuova istituzione:

PTE21112 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTE21172 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende edili tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTF21112 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTF21172 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTG21112 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende artigiane del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTG21172 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende artigiane del settore lapideo tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anno in corso;

PTH21112 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

PTH21172 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale ordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende industriali tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anno in corso.

#### Cigs con ticket e aggregata post Dlgs 148/2015 e contribuzione addizionale

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative all'autorizzazione del trattamento Cigs post Dlgs 148/2015 la procedura UniEmens è stata aggiornata per accogliere l'esposizione del trattamento CIGS con "ticket" nel codice causale già in uso "L040" e nel nuovo codice causale "G601" il trattamento Cigs "aggregata".

La procedura di ripartizione provvederà, pertanto, ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione straordinaria conguagliate ai codici "L040" e "G601" imputando l'onere ai conti di nuova istituzione:

GAU30160 per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio – anni precedenti;

GAU30260 per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria post Dlgs 148/2015 corrisposte ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio – anno in corso.

Per quanto dovuto dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale l'evidenza degli importi esposti nel codice causale in uso "E600" per la Cigs con ticket e nel nuovo codice causale "E399" per il trattamento Cigs aggregata, consentirà alla procedura di ripartizione di provvedere ad attribuire gli importi ai conti di nuova istituzione:

GAU21113 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale straordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anni precedenti;

GAU21173 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale straordinaria di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969 – anno in corso.

L'incremento pari all'1% del contributo addizionale, dovuto dalle aziende a titolo di sanzione per non aver rispettato il criterio della rotazione di cui all'art. 24 del Dlgs 148/2015, è valorizzato al nuovo codice elemento "A900" del DM2013 virtuale. La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire gli importi al nuovo conto:

GAU24112 per l'incremento pari all'1% del contributo addizionale dovuto dall'aziende a titolo di sanzione per non aver rispettato il criterio della rotazione di cui all'art. 24 del Dlgs 148/2015.

#### Cigd post Dlgs 148/2015 e contribuzione addizionale

Per la valorizzazione delle somme poste a conguaglio relative alle prestazioni anticipate dai datori di lavoro per la Cassa integrazione guadagni in deroga post Dlgs 148/2015 sono stati istituiti i nuovi codici elemento "G806", "G810",

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

"G830" e "G840". Per quanto riguarda, invece, l'esposizione degli importi dovuti dalle aziende a titolo di contribuzione addizionale, è stato istituito il nuovo codice elemento "E404" del DM virtuale.

La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire le prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga conguagliate ai nuovi codici "G806", "G810", "G830" e "G840" attribuendo i relativi oneri al conto di nuova istituzione:

GAU30214 per i trattamenti di integrazione salariale – post Dlgs 148/2015 - in deroga alla normativa vigente (art. 3, c. 137 legge 350/2003) ovvero oggetto di provvedimenti di proroga (legge 266/2005), corrisposti ai dipendenti dalle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al Dm 5 febbraio 1969.

La procedura di ripartizione provvederà ad attribuire la contribuzione addizionale evidenziata al nuovo codice "E404" al conto di nuova istituzione:

GAU21122 per la contribuzione addizionale sull'integrazione salariale concessa in deroga ovvero oggetto di provvedimenti di proroga di cui al Dlgs 148/2015 dovuta dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al Dm 5 febbraio 1969.

#### Tfr e Cigs per contratti di solidarietà

Per la rilevazione delle quote Tfr maturate dai lavoratori e poste a conguaglio in applicazione dell'art. 21, comma 5 del Dlgs n. 148/2015, le aziende interessate al recupero valorizzeranno il nuovo codice elemento "L045" e la procedura di ripartizione provvederà all'attribuzione delle somme al conto di nuova istituzione:

GAU30211 per le indennità di anzianità di cui all'art. 21, comma 5 del Dlgs 148/2015 corrisposte ai lavoratori dalle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al Dm 5 febbraio 1969.

### Allegato 1

Fig. 1

$$Retribuzione\ Persa = \left[ \frac{\left( \frac{Retribuzione\ Teorica \times Numero\ Mensilità}{12} \right)}{Ore\ medie\ lavorabili\ al\ mese} \right] \times Ore\ da\ integrare$$

Fig. 2

$$Diff\ Accredito = \left[ \frac{\left( \frac{RetribTeorica \times NumMensilità}{12.000} \right)}{DivisoreOrarioContr} \right] \times NumOreEvento \times \left( \frac{DivisoreOrarioContr}{OreLavorabili} \right)$$

Fig. 3

$$Diff\ Accredito = \left[ \frac{\left( \frac{RetribTeorica \times NumMensilità}{12.000} \right)}{OreLavorabili} \right] \times NumOreEvento$$

Fig. 4

$$DiffAccredito = \left[ \frac{\left( \frac{RetribTeorica \times NumMensilità}{12.000} \right)}{OreLavorabili} \right] \times NumOreEvento$$

Fig. 5

$$DiffAccredito = \left[ \frac{\left( \frac{\left( \frac{RetribTeorica \times NumMensilità}{12.000} \right) \times 100}{\frac{PercPartTime}{1.000}} \right)}{DivisoreOrarioContr} \right] \times NumOreEvento \times \left[ \frac{DivisoreOrarioContr}{OreLavorabili \times \left( \frac{100.000}{PercPartTime} \right)} \right]$$

Fig. 6

$$DiffAccredito = \left[ \frac{\left( \frac{Retrib Teorica \times NumMensilità}{12.000} \right)}{OreLavorabili} \right] \times NumOreEvento$$

Fig. 7

$$DiffAccredito = \left[ \frac{\left( \frac{Retrib Teorica \times NumMensilità}{12.000} \right)}{OreLavorabili} \right] \times NumOreEvento$$

Fig. 8

$$Retribuzione Persa = \left[ \frac{\left( \frac{(Retribuzione Teorica - Aumenti Retr. esclusi CIGS) \times Numero Mensilità}{12} \right)}{Ore medie lavorabili al mese} \right] \times Ore da integrare$$

## Quote Tfr maturate durante il periodo di fruizione di Cigs

L'Inps, con circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 148/2015, fornisce indicazioni in materia di Tfr maturato durante il periodo di fruizione del trattamento di Cigs.

In particolare, l'Istituto precisa i casi in cui continua a trovare applicazione il rimborso delle quote Tfr a carico della Cigs e precisamente:

- domande presentate entro il 23 settembre 2015;
- domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
- domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Diversamente, l'onere economico delle quote di Tfr, maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.

L'Istituto, inoltre, precisa le modalità di liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria.

- **CIRCOLARE Inps n. 24 del 31/1/2017. Quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Nuova procedura di liquidazione diretta da parte dell'Istituto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

### Sommario

La circolare illustra le modifiche intervenute a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 148/2015 in materia di Tfr maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale; in particolare, seguendo le indicazioni impartite dal ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l'art. 2, comma 2, della L 464/72 abrogato dall'art. 46, comma 1 lett. e) del Dlgs 148/2015.

Con la presente circolare vengono inoltre impartite istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di tesoreria e sull'utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet.

1. Evoluzione normativa.
2. Interazioni con il Fondo di tesoreria.
3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di Tfr maturato in Cigs trasmesse con la nuova domanda telematica.
4. Pagamento delle quote di Tfr destinate al finanziamento della previdenza complementare
5. Istruttoria delle domande giacenti.
6. Istruzioni contabili.

### 1. Evoluzione normativa

L'art. 2, comma 2, della legge n. 464/72, ha previsto il rimborso a carico della cassa integrazione guadagni (oggi della gestione di cui all'art. 37, della legge n. 88/89) delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Successivamente, con l'introduzione ad opera dell'art. 5 del DI n. 80/78 convertito dalla legge n. 215/78, del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria, è stato chiarito che (cfr. circolare n. 52020 del 15 settembre 1979) ove il decreto preveda tale sistema di pagamento, l'Istituto deve corrispondere ai lavoratori anche le quote di indennità di anzianità maturate nel periodo (ininterrotto) di sospensione precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.



Con la legge n. 297/82, l'indennità di anzianità è stata sostituita dal trattamento di fine rapporto. Il legislatore, in via generale, ai fini del calcolo del predetto trattamento, ha previsto che, in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, nella retribuzione annua deve essere computato l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Tuttavia, è rimasta invariata la previsione del comma 2°, art. 2, legge n. 464/72, di conseguenza, in via d'eccezione rispetto alla regola generale posta dal codice civile, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per Cigs, l'onere della quota di Tfr è a carico dell'Istituto.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 223/91 che, all'art. 2, comma 6, ha nuovamente regolamentato l'ipotesi di pagamento diretto da parte dell'Istituto delle integrazioni salariali straordinarie, la disciplina del pagamento diretto di questa quota di Tfr è rimasta invariata.

Da ultimo, il decreto legislativo n. 148/2015, di riforma della disciplina delle integrazioni salariali, all'art. 46, comma 1, lett. e), ha abrogato la legge n. 464/72.

Tale abrogazione, come indicato dal ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 5.10.2015, ha efficacia per i trattamenti di integrazione salariale richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero dal 24 settembre 2015.

Con successiva circolare n. 30 del 9 novembre 2015 il medesimo dicastero ha chiarito che la previgente disciplina, compreso l'art. 2, comma 2, della legge n. 464/72, continua ad applicarsi nei seguenti casi:

- 1) domande presentate entro il 23 settembre 2015;
- 2) domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;
- 3) domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Inoltre, a seguito della nota di chiarimento prot. 14948 del 21.12.2015 del ministro del Lavoro, con la quale è stato precisato che la previgente normativa si applica anche alle domande presentate tra il 24 ed il 31 ottobre 2015 a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23.9.2015, cioè prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, si ritiene, per coerenza sistematica, che anche l'art. 2, comma 2 della L. 464/72 possa considerarsi ancora applicabile alle prestazioni ricadenti in questa specifica casistica.

Fatti salvi i casi sopra indicati, l'onere economico delle quote di Tfr maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del comma 3, dell'art. 2120 del codice civile, è a carico del datore di lavoro.

Per completezza dell'informazione si ricorda che la disciplina sopra esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall'art. 21, comma 5 del Dlgs 148/2015 e, prima dell'entrata in vigore della riforma, dall'art. 1, comma 5 del DI 726/1984 convertito con modificazioni nella L. 863/1984.

## 2. Interazioni con il Fondo di tesoreria

Con circolare n. 70/2007, l'Istituto, per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo che alimenta il Fondo di tesoreria di cui all'art. 1, commi 755 e ss., della legge n. 296/2006, ha chiarito l'obbligatorietà del versamento anche per i periodi di sospensione del rapporto per i quali è prevista l'integrazione salariale.

Tale posizione è stata ribadita anche nel messaggio n. 9468 del 28.4.2009, con il quale sono state date indicazioni in merito alle modalità di conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori.

A seguito dell'abrogazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 464/72, nei casi di pagamento diretto previsti dalla legge n. 296/2006, la quota di Tfr versata al Fondo di tesoreria deve essere liquidata comprendendo anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disciplinato dal Dlgs n. 148/2015.

Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, diversamente dalla prassi sino ad ora seguita, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all'obbligazione contributiva, dovranno richiedere all'Istituto il pagamento diret-

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

to ai lavoratori dell'intera quota versata al Fondo tesoreria e recuperare la quota a carico della Cigs utilizzando il codice L043.

Per completezza dell'informazione, si segnala che nella nuova domanda di liquidazione della quota di Tfr maturata durante il periodo di Cigs (cfr. msg. n. 2800/2016), il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla Cigs delle quote di Tfr di competenza del Fondo di tesoreria presenti nei flussi UniEmens.

Ne consegue che nell'istruttoria dell'eventuale domanda di intervento diretto al Fondo di tesoreria non dovrà essere esclusa la quota di Tfr maturata durante il predetto periodo.

Al fine di evitare il rischio di doppi pagamenti, la procedura di liquidazione del Tfr Fondo di tesoreria, collegandosi in automatico alla nuova procedura di liquidazione del Tfr in Cigs e alla procedura dei pagamenti diretti Cigs, continuerà a segnalare eventuali pagamenti già effettuati.

### 3. Istruzioni operative per la liquidazione delle domande di pagamento diretto della quota di Tfr maturato in Cigs trasmesse con la nuova domanda telematica

Nell'ambito del passaggio di tutte le procedure di liquidazione delle prestazioni da Eap (ex AS400) ad ambiente Intranet, è stata reingegnerizzata anche la procedura di pagamento diretto ai lavoratori delle quote di Tfr maturate durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, immediatamente precedente la cessazione del rapporto stesso.

Pertanto, a partire dal 1° ottobre 2016, la liquidazione di tale prestazione, diversamente da quanto avvenuto sino ad oggi, viene effettuata separatamente dalla liquidazione della prestazione di integrazione salariale.

La procedura è posta sulla Intranet – Prestazioni a sostegno del reddito – Fondo di garanzia - Fondo di tesoreria Tfr su Cigs – Tfr su Cigs – Gestione Tfr su Cigs.

Gli operatori incaricati della liquidazione dovranno essere preventivamente abilitati tramite la procedura Idm dal direttore della struttura o da un suo delegato.

La procedura in automatico effettua i seguenti controlli:

- verifica che l'azienda abbia ottenuto il decreto ministeriale di autorizzazione al trattamento Cigs;
- verifica che i soggetti per i quali viene chiesto il pagamento diretto della quota di Tfr siano stati beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per sospensione;
- verifica che l'importo richiesto a titolo di Tfr sia congruo rispetto alla retribuzione utile e che la retribuzione utile indicata sia congrua rispetto agli importi comunicati nel periodo precedente la sospensione del rapporto;
- verifica che la quota di Tfr chiesta in pagamento non si riferisca ad un periodo per il quale sono presenti flussi relativi al Fondo di tesoreria, o per il quale è stato chiesto l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, della legge n. 297/82.

Il manuale operativo è disponibile nella pagina di accesso alla procedura.

### 4. Pagamento delle quote di Tfr destinate al finanziamento della previdenza complementare

La nuova procedura di liquidazione consente di gestire anche i pagamenti diretti ai fondi di previdenza complementare.

L'art. 8, del Dlgs n. 252/2005 stabilisce che il finanziamento della previdenza complementare possa essere attuato anche mediante il conferimento del Tfr maturando.

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione, per il quale il ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto ad effettuare il versamento delle quote di Tfr al fondo di previdenza complementare, l'Istituto sul quale, a mente dell'art. 2, comma 2, della legge n. 464/72, grava l'onere economico del Tfr maturato, versa dette quote direttamente al fondo di previdenza complementare.

## 5. Istruttoria delle domande giacenti

Le domande di liquidazione della quota di Tfr maturata durante il periodo di Cigs, per le quali risulta già trasmesso telematicamente il mod. SR41, continueranno ad essere istruite utilizzando l'attuale procedura pagamenti diretti Cig disponibile nei servizi intranet Eap.

Nei servizi per aziende e consulenti in ambiente Internet è stato aggiornato il programma di controllo in fase di invio dei flussi SR41, per impedire la trasmissione di SR41 contenenti richieste di pagamento di quote di Tfr dopo il 1 agosto 2016.

Nell'istruttoria, dopo aver verificato che il decreto ministeriale di autorizzazione del trattamento abbia disposto il pagamento diretto, si dovrà porre attenzione a non liquidare quote di Tfr maturate durante il periodo di fruizione del trattamento di Cig in deroga o di altri trattamenti, es. maternità, che pur non interrompendo la continuità prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 464/72, devono essere liquidati dal datore di lavoro.

Le domande di pagamento diretto della quota di Tfr maturata durante il periodo di Cigs trasmesse con il mod. SR41 per le quali sono presenti i flussi UniEmens con le quote di tesoreria non dovranno essere poste in pagamento, ma sarà necessario comunicare all'azienda che, su richiesta, saranno liquidate dal Fondo di tesoreria.

## 6. Istruzioni contabili

In applicazione della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, in relazione ai casi elencati nel precedente paragrafo 2, l'onere derivante dall'erogazione diretta ai lavoratori delle quote di Tfr maturate durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro, continuerà ad essere imputato al conto in uso GAU30001, nell'ambito della gestione degli oneri per il mantenimento del salario (Gias).

La novità consiste nella rilevazione contabile di tale fenomeno amministrativo, distintamente dall'imputazione della liquidazione della prestazione di integrazione salariale straordinaria.

Si conferma anche il conto GPA10029, per la rilevazione del debito verso i beneficiari di tali quote di Tfr.

La citata procedura informatica, con l'utilizzo della struttura in uso prevista per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, effettuerà sulla contabilità di sede la seguente scrittura contabile (tipo operazione "PN"):

GAU30001 a GPA10029

GPA27009 (per la rilevazione di eventuali ritenute erariali).

Predisposto il lotto, sulla contabilità di direzione generale verrà preacquisito il corrispondente ordinativo di pagamento al conto di interferenza in uso GPA55170, per consentire successivamente, sulla contabilità di Sede, la chiusura del debito imputato al citato conto GPA10029, in contropartita dello stesso conto di interferenza (tipo operazione "NP").

Eventuali riaccrediti di quote di Tfr, rilevati sulla contabilità di direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia, andranno valorizzati, nell'ambito del partitario del conto GPA10031, con l'indicazione del nuovo codice bilancio:

03154 – "Somme non riscosse dai beneficiari – Quote di Tfr maturate durante il periodo di fruizione della Cigs – Ga (Gestione assistenziale)".

Per gli eventuali recuperi di tali quote di Tfr, viene istituito il conto GAU24212, al quale viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio di nuova istituzione:

01138 – "Recuperi di quote di Tfr maturate durante il periodo di fruizione della Cigs – Ga (Gestione assistenziale)".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell'esercizio, andranno imputate al conto in uso GAU00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, a tal fine opportunamente aggiornata.

Il citato codice bilancio "01138" dovrà essere utilizzato, altresì, per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Per la fattispecie di cui al paragrafo 3 ("Interazioni con il Fondo di tesoreria"), si conferma l'utilizzo del conto in uso GAU30011, di rilevazione delle quote di Tfr maturate nei periodi di fruizione della Cigs, conguagliate dai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi di finanziamento del Fondo di tesoreria Inps, di cui all'art. 1, comma 755, della legge n. 296/2006. In questo caso, il conto viene gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei flussi DM.

## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

La suddetta procedura informatica dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee imputerà al conto GAU30001 anche l'onere per il pagamento diretto, a favore dei fondi di previdenza complementare, in caso di inadempimento del datore di lavoro, delle quote di Tfr destinate a tale forma previdenziale, maturate nei periodi di fruizione dei trattamenti Cigs precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Si riporta nell'allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.

## Allegato 1

VARIAZIONE DEL PIANO DEI CONTI	
Tipo di variazione	I
Codice conto	GAU24212
Denominazione completa	Entrate varie – Recuperi e reintroiti di quote di Tfr maturate durante i periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, precedenti la risoluzione del rapporto di lavoro
Denominazione abbreviata	E,V, - RECUPERI E REINTR. QUOTE TFR SU CIGS

## Allegato 2

- CIRCOLARE del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 30 del 9/11/2015. **Decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Nota integrativa alla circolare esplicativa n. 24 del 5 ottobre 2015.**

In riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. 5223 del 2 novembre 2015, si ritiene dover precisare quanto segue.

Relativamente al paragrafo 2 "Campo di applicazione", della circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, con particolare riferimento all'articolo 20, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 148/2015, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano e manipolano prodotti agricoli. Il concetto di trasformazione include, infatti, anche il concetto di manipolazione.

Si rappresenta, altresì, che anche le imprese cooperative e loro consorzi che commercializzano prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dell'istituto ma il relativo riferimento normativo è da rinvenirsi all'articolo 20, comma 2, lettera a).

Relativamente al paragrafo 4.2 "Crisi aziendale. Causale d'intervento", nella parte relativa alla fattispecie della crisi per cessazione di attività, si precisa che, con riferimento all'unità produttiva oggetto di cessazione, i cui lavoratori hanno già fruito, anche in costanza della normativa previgente al decreto legislativo n. 148/2015, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi per cessazione, non sarà possibile accedere nuovamente ad un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per qualunque causale, in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata e i lavoratori gestiti alla luce del piano di gestione degli esuberi già articolato nella precedente istanza di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione.

In riferimento al paragrafo 7.1 relativo alle "Modalità di presentazione dell'istanza" di cui alla circolare n. 24 del 5 ottobre 2015, come già esplicitato, per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legi-



## Sindacale / Sicurezza sul lavoro

slativo, relative a proroghe dei trattamenti di Cigs sia nell'ambito di programmi di ristrutturazione o di riorganizzazione sia nell'ambito di contratti di solidarietà già presentati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148, si applicheranno le disposizioni relative alla previgente normativa.

In particolare, con precipuo riferimento alla presentazione delle istanze di proroga di trattamenti Cigs relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applicherà il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Ciò in quanto, secondo la normativa previgente, l'articolazione temporale delle istanze e dei decreti di autorizzazione dei trattamenti non poteva essere relativa a periodi superiori a dodici mesi, sia pure nell'ambito di programmi o contratti di solidarietà di durata già prevista e concordata fino a 24 mesi.

Al fine di consentire, quindi, il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, purché la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.

I medesimi principi si applicano alle istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre 2015, nel rispetto di quanto indicato nelle circolari del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.

Resta fermo che alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa di cui al decreto legislativo 148/2015, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.

## Allegato 3

► NOTA del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 21.12.2015. **Chiarimenti sulla circolare n. 30 del 9.11.2015.**

Con la circolare di cui all'oggetto sono state impartite, tra l'altro, indicazioni circa le modalità di presentazione dell'istanza di trattamento Cigs e, in particolare, delle domande concernenti il primo anno dei predetti trattamenti, presentate nel periodo transitorio, conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (24.9.2015).

Si ritiene necessario sul predetto punto della citata circolare, meglio chiarire la correlazione tra la presentazione dell'istanza e gli eventi che anticipano la domanda di Cigs.

In considerazione che il procedimento del trattamento di Cigs si compone di vari elementi istruttori a cominciare dall'atto negoziale tra le parti interessate (datori di lavoro e Ooss dei lavoratori), si ritiene che possa essere ritenuta ancora vigente la normativa antecedente al decreto legislativo n. 148/2015 qualora la consultazione sindacale/verbale d'accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo e le relative istanze siano state presentate nell'arco temporale tra il 24.9.2015 e il 31.10.2015, periodo quest'ultimo durante il quale le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedurali di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 148/2015, così come disposto dall'articolo 44, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Si ritiene di evidenziare, inoltre, che il regime normativo precedente al decreto legislativo n. 148/2015, consentiva un processo istruttorio, per le parti interessate al trattamento in questione, in cui le sospensioni/riduzioni di orario di lavoro erano precedenti all'istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate.

In considerazione di ciò la norma del decreto legislativo n. 148/2015 può essere interpretata nel senso di salvaguardare la procedura posta in essere dalle parti che, come sopra riportato, pone le sue basi sull'atto negoziale e sulle conseguenti sospensioni/riduzioni di orario, sia pure nei limiti temporali sopra evidenziati.

Posto quanto sopra, si invita codesta direzione generale a tenere conto, nelle fasi istruttorie del procedimento, delle indicazioni riportate nella presente nota.

## Durc e procedure concorsuali

Il decreto del ministero del Lavoro del 23 febbraio 2016, ha modificato i commi 2 e 3 dell'art. 5 del Dm 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità contributiva in presenza di procedure concorsuali.

L'Inps, con circolare n. 17 del 31 gennaio 2017, precisa che, ai fini dell'attestazione di regolarità, come previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Dm 30 gennaio 2015, l'impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

- **CIRCOLARE Inps n. 17 del 31/1/2017. Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc). Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Obblighi di comunicazione**

### Sommario

Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016, ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il Durc on line. L'intervento ha riguardato in particolare l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

### Premessa

Il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016 (Allegato 1), ha modificato l'articolo 2, che definisce l'ambito soggettivo della verifica, e l'articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, del Dm 30 gennaio 2015 recante la disciplina del cosiddetto Durc on line.

Con la presente circolare, nel rinviare ai contenuti della circolare n. 33 del 2 novembre 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Allegato 2), si provvede ad illustrare i contenuti delle predette modifiche.

### 1. Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell'edilizia (articolo 2 del Dm 30 gennaio 2015)

Il Dm 23 febbraio 2016 con il comma 1 lett. a) ha modificato il primo periodo dell'art. 2 comma 1 del Dm 30 gennaio 2015 prevedendo che "I soggetti di cui all'art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, nonché, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative, dalle casse edili".

Rispetto alla nuova formulazione, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 ha sottolineato che con tale modifica il legislatore, sul presupposto che l'iscrizione presso le casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il Ccnl dell'edilizia, ha inteso estendere la verifica della regolarità contributiva oltre che alle imprese classificate, ai sensi dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ai fini previdenziali nel settore edile <sup>(1)</sup> anche a quelle che, benché classificate in settore diverso dall'edilizia, applicano il relativo contratto.

In proposito, il predetto dicastero ha avuto occasione in più circostanze di precisare che l'obbligo di iscrizione alle casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di "esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro" <sup>(2)</sup>.

Tenuto conto che, come precisato dall'Istituto nella circolare n. 126 del 26 giugno 2015, l'individuazione della competenza delle casse edili, in conformità alla pregressa formulazione dell'art. 2 del Dm 30 gennaio 2015, veniva effettuata dal sistema Inps attraverso la rilevazione delle posizioni contributive della Gestione datori di lavoro con dipendenti (UniEmens) che risultavano contraddistinte dal codice statistico contributivo (Csc) previsto per il settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, la procedura Durc on line verrà opportunamente adeguata al fine di dare attuazione alla modifica in esame.

La soluzione informatica, condivisa in sede ministeriale anche con Inail e con la commissione nazionale paritetica per le casse edili, consentirà di estendere l'interrogazione nei confronti delle medesime casse competenti ad attestare la regolarità contributiva. Ciò sia nei confronti delle imprese classificate con Csc 1/4.13.xx, sia nei confronti di quelle che, diversamente classificate, applicando il Ccnl edile restano in tal modo soggette al riscontro sulla regolarità contributiva in relazione ai versamenti dovuti alle stesse casse edili.

Dalla nuova formulazione della norma conseguirà pertanto che tutte le richieste di Durc on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle casse edili.

## 2. Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5 del Dm 30 gennaio 2015)

Il decreto in esame ha sostituito i commi 2 e 3 dell'art. 5 del Dm 30 gennaio 2015 con il quale erano state disciplinate le ipotesi di verifica della regolarità in presenza di procedure concorsuali.

Il nuovo testo integra le fattispecie già in precedenza considerate del fallimento con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 con quelle della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e dell'amministrazione straordinaria, di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi.

Il legislatore, nel confermare per le imprese interessate da queste procedure il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all'autorizzazione all'esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura, ha ritenuto, tuttavia, che tale attestazione non sia più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali <sup>(3)</sup>.

Come infatti chiarito nella circolare ministeriale n. 33 del 2016, la modifica normativa,

escludendo la pregressa condizione, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa.

In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il Durc a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

In ragione delle modifiche illustrate, ai fini dell'attestazione di regolarità, in base a quanto disposto al comma 5 dell'art. 5 del Dm 30 gennaio 2015, l'impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Le descritte disposizioni si applicano alle nuove richieste di verifica della regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data di pubblicazione della presente circolare.

### Note

(1) Si riporta il testo previgente dell'articolo 2, comma 1, primo periodo:

*1. I soggetti di cui all'art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all'art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia, delle casse edili.*

(2) Cfr. circolare ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 5/2008 del 30 gennaio 2008; risposta ad interpello n. 54/2008 del 19 dicembre 2008.

(3) Il testo previgente dell'articolo 5, commi 2 e 3, del Dm 30 gennaio 2015 disponeva:

*2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all'art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di Inps, Inail e casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati.*

*3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di Inps, Inail e casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati.*

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Licenziamento per giusta causa

- ▶ Cass. sez. lav. 8 luglio 2015, n. 14273 (da Dir.&Prat.Lav. n. 12/16, pag. 812). **La nozione di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cc non è limitata all'ipotesi del rifiuto da parte del dipendente di adempiere alle disposizioni regolarmente impartite da parte del datore di lavoro, ma comprende anche qualsiasi altro comportamento – quale la grave violazione degli obblighi di diligenza e di obbedienza – atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale.**

### Periodo di comporto - Superamento

- ▶ Cass. sez. lav. 31 luglio 2015, n. 16267 (da Dir.&Prat.Lav. n. 13/16, pag. 855). **Nel caso di recesso intimato per superamento del periodo di comporto a seguito di malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che deve essere riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare, nel suo complesso, la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del medesimo in rapporto agli interessi aziendali; pertanto la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve svolgere caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative.**



## TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

## Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

## Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

## APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

## Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

## Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

## Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

**Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.210,16	75,00	2.285,16
B	2.046,20	70,00	2.116,20
1	1.906,44		1.906,44
2	1.742,47		1.742,47
3	1.643,37		1.643,37
4	1.550,69		1.550,69
5	1.454,28		1.454,28
6 s	1.398,37		1.398,37
6	1.378,55		1.378,55
7	1.291,81		1.291,81

**Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati**

Livello	Paga base (1/4/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.196,97	75,00	2.271,97
B	2.034,21	70,00	2.104,21
1	1.894,45		1.894,45
2	1.732,29		1.732,29
3	1.634,37		1.634,37
4	1.542,89		1.542,89
5	1.447,07		1.447,07
6 s	1.391,76		1.391,76
6	1.371,95		1.371,95
7	1.285,81		1.285,81

### Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(\*) Indennità di funzione



**Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi****Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.449,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.333,43</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.230,14</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
<b>Totale</b>	<b>4.023,56</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
<b>Totale</b>	<b>3.755,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
<b>Totale</b>	<b>3.600,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012**

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
<b>Totale</b>	<b>3.735,00</b>

**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013**

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
<b>Totale</b>	<b>3.890,00</b>

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 2: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX, 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAFF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,12</b>	<b>36,12</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 1: Aziende commerciali fino a 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)Agenzie di viaggio e turismo fino a 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,17</b>	<b>38,17</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017<sup>1</sup>

**Tabella 3: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )  
Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti  
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
<b>NASPI</b>	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	<b>1,31</b>	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' <sup>6</sup>		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>39,07</b>	<b>39,07</b>	<b>36,63</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2017<sup>1</sup>Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX )

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		0,90	0,90	0,90	0,90	-
MOBILITA' <sup>6</sup>		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	2,44	2,44	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>18,35</b>	<b>37,02</b>	<b>37,02</b>	<b>34,58</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	0,30	0,30	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>6,44</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,49</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-



ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 5: Pubblici esercizi – CUAF intera  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>	0,68 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0,24	0,24	0,24	0,24
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>38,94</b>	<b>38,94</b>	<b>35,73</b>	<b>35,73</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE DA GENNAIO 2013<sup>1</sup>Tabella 6: Pubblici esercizi – CUAF ridotta<sup>5</sup>  
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche				
		Apprendisti <sup>2</sup>	Operai	Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		14,85	33,00	33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>	0,18 <sup>3</sup>
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	0,20	0,20	0,20	0,20
CUAF		0,11	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
MOBILITA'		-	-	-	-	-
Indennità economica MALATTIA		0,53	3,21	3,21	-	-
Indennità economica MATERNITA'		0,05	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>	0 <sup>3</sup>
Inail		0,30	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>		<b>17,45</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>33,68</b>	<b>33,68</b>
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni <sup>4</sup>		5,84	9,19	9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-	-	-
<b>TOTALE a carico del LAVORATORE</b>		<b>5,84</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>	<b>9,19</b>
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	-

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (note)

1) Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni, senza limiti di scadenza temporale.

2) Per i datori di lavoro che hanno un numero di addetti pari o inferiore a 9, l'aliquota a loro carico è ridotta di  
 - 8,5 punti nel primo anno  
 - 7 punti nel secondo anno.  
 Per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1.1.2012 - 31.12.2016 lo sgravio è totale nei primi tre anni (è dovuto unicamente il contributo dell'1.61% per finanziare l'ASPI).

3) A decorrere dal 1.2.2001 l'esonero dall'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro è pari a 0,80 punti percentuali. (Art. 120 comma 1, legge n. 388/2000). Ai datori di lavoro con contributo CUAF inferiore a 0,80% spetta un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere sui contributi dovuti per le prestazioni temporanee, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. (Art. 120, comma 2 legge n. 388/2000). L'esonero complessivo non può comunque essere superiore a 0,8 punti percentuali.

A decorrere dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 è aumentata nella misura di un punto percentuale. (Art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005).

CUAF intera 2,48 – 1,80 = 0,68

CUAF ridotta	0,43 – 0,43 = 0
MATERNITA'	0,24 – 0,24 = 0
DISOCCUPAZIONE	1,31 – <u>1,13</u> = 0,18
	1,80

4) A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2016 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (Art. 3-ter della legge n. 438/1992).

5) Hanno diritto alla riduzione del contributo CUAF le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.) a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti. (Art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974).

6) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 92/2012, a decorrere dall' 1/1/2017 è abrogato il contributo previsto all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

## TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 <sup>1,2</sup>

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 <sup>2</sup>

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

<sup>1</sup> Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016<sup>2</sup> Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

## Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2016)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52



## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

## Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore <sup>1</sup>
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

<sup>1</sup> Dal 1° gennaio 2014

\* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

**Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano**

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016	
<b>Quadri</b>		3,55		<b>Apprendisti 2a metà</b>			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		<b>Operatori di vendita</b>			
<b>Apprendisti 1a metà</b>				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

**Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto**

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

## Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

\* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

## Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.



**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)**

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

**TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito**

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

## TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

### A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

#### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

#### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

#### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

**UNIEMENS (Denuncia individuale)****Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restitut. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restitut. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

**Malattia**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

**Maternità**

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap, comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

**Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011****Tipologia di apprendista****Codice Uniemens**

Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex lege 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

### Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
<b>Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità</b>	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

## UNIEMENS (Denuncia individuale)

### Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

### Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

### Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

### Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

### Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84



**UNIEMENS (Denuncia individuale)**

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

**UNIEMENS (Denuncia aziendale)****Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

**Fondo Interprofessionale - Revoca**

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

**Contribuzione assistenza contrattuale**

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

**Trattamento fine rapporto**

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

**Altri**

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Gennaio	99,7	-	0,125
	Febbraio	99,5	-	0,250
	Marzo	99,6	-	0,375
	Aprile	99,6	-	0,625
	Maggio	99,7	-	0,625
	Giugno	99,9	-	0,750
	Luglio	100,0	0,071	0,945
	Agosto	100,2	0,220	1,220
	Settembre	100,0	0,070	1,195
	Ottobre	100,0	0,070	1,320
	Novembre	100,0	0,070	1,445
	Dicembre	100,30	0,295	1,795

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera	Esente fino a € 46,48 giornaliera	Esente fino a € 77,47 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera	Esente fino a € 30,99 giornaliera	Esente fino a € 51,65 giornaliera
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera	Esente fino a € 15,49 giornaliera	Esente fino a € 25,82 giornaliera
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



**Promo.Ter** Unione

ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO n°628



**Unione**  
**CONFCOMMERCIO**

IMPRESE PER L'ITALIA  
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

## Hai necessità di ...?



### **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:**

- documento valutazione rischi aziendali
- rspp esterno
- medico competente  
e sorveglianza sanitaria
- corsi di formazione
- piano di emergenza
- piano di evacuazione
- certificazione prevenzione  
incendi
- verifica periodica
- messa a terra  
impianto elettrico
- d.u.v.r.i./p.o.s.
- servizio defibrillatore



### **HACCP e IGIENE DEGLI ALIMENTI:**

- piano di autocontrollo
- formazione addetti in aula e online
- tamponi autotest  
per corretta sanificazione
- verifica taratura  
termometri

## **CLUB DELLA SICUREZZA**



### **PRIVACY:**

- assistenza per informative e consensi
- formazione addetti
- iter videosorveglianza

## **CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO**

**e se pensi di non avere necessità  
... per **SICUREZZA** ...  
contattaci comunque!**

### **Club della Sicurezza/Club Servizi Innovativi:**

Via Marina 10 - 20121 Milano

Tel 02 7750.590/591 - Fax 02 7750.895 - club.sicurezza@unione.milano.it  
club.haccp@unione.milano.it - club.privacy@unione.milano.it



## Indice

### AMBIENTE

▶ Modello unico (Mud) 2017. ....	Pag. 75
▶ Albo gestori ambientali. Nuove modalità di iscrizione per le categorie 1, 4, 5. ....	Pag 76

## In primo piano

### Modello unico - Mud 2017

Fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatico dei rifiuti (Sistri) da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190, 193 del Dlgs 152/2006 (sul testo previgente le modifiche apportate dal Dlgs 205/2010), e relative sanzioni.

Lo prevede l'art. 12 del Dl 30 dicembre 2016 n. 244 che ha modificato il Dl 31 agosto 2013 (convertito con modificazioni nella legge 30/10/2013 n. 125) riguardante l'applicazione per gli adempimenti e gli obblighi citati. ▼

L'articolo 189 prevede che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti, gli intermediari dei rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento dei rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184 comma 3 lettere c), d), g) comunichi annualmente alle Camere di commercio territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25.1.1994 n. 70 (istitutiva del Mud) la quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.



## Ambiente - Politiche energetiche

Pertanto, in assenza di modifiche di legge il Mud da presentare, entro il 30 aprile 2017, per quanto riguarda l'attività svolta nell'anno 2016, sarà quello previsto dal Dpcm 17 dicembre 2014 (Supp. ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1994) e successivamente confermato dal Dpcm 21/12/2015 (per la presentazione al Mud 2016).

La presentazione del Mud alla Camera di commercio entro il 30 aprile 2017 avverrà quindi con la stessa modulistica e le stesse istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.

Il modello unico di dichiarazione ambientale è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento.

Il decreto del presidente del Consiglio 17 dicembre 2014 contiene dunque il modello e le istruzioni valide anche per la presentazione del Mud 2017, da parte dei soggetti obbligati, che dovranno utilizzare i seguenti modelli di comunicazione:

1. Comunicazione rifiuti
2. Comunicazione veicoli fuori uso
3. Comunicazione imballaggi
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Infine anche per quest'anno sono valide le istruzioni aggiuntive rispetto alla presentazione del Mud che l'Ispra ha predisposto nel 2016.

## Albo gestori ambientali Nuove modalità di iscrizione per le categorie 1, 4, 5

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha introdotto nuovi criteri e requisiti per l'iscrizione ad alcune categorie comprese nell'Albo.

Con delibera n. 5 del 3 novembre 2016 per la categoria 1 (rifiuti urbani), per la categoria 4 (rifiuti speciali non pericolosi) e per la categoria 5 (rifiuti speciali pericolosi) sono stati decisi i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che chiedono di iscriversi all'Albo.

Inoltre, per la categoria 1, il comitato nazionale ha individuato sottocategorie le cui classi di iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita. L'individuazione della dotazione minima dei veicoli per lo svolgimento delle attività ha tenuto conto di una serie di elementi (si allega la delibera per completezza di informazione).

La delibera in oggetto stabilisce infine che le nuove modalità trovino applicazione a partire dal 1° febbraio 2017.





## Indice

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Dati fatture emesse e ricevute – Trasmissione telematica – Primi chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 7 febbraio 2017. . . . .	Pag. 77
▶ Iva – Dichiarazione di intento – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 120 del 22 dicembre 2016. . . . .	Pag. 82
▶ Trasmissione telematica dati dei corrispettivi – Individuazione tipologie di documentazione – Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016. . . . .	Pag. 83
▶ Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta – Invio telematico dei corrispettivi – Esclusione – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 116 del 21 dicembre 2016. . . . .	Pag. 84
▶ Controllo automatico – Istituzione codici tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 122 del 28 dicembre 2016. . . . .	Pag. 85
▶ Collaborazione volontaria – Approvazione modello – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016. . . . .	Pag. 86
▶ Adempimento collaborativo – Termine finale prima fase di applicazione – Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016. . . . .	Pag. 87
▶ Modello Iva 2017 – Approvazione – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017. . . . .	Pag. 88
▶ Modelli 730, 730-1, 730-2 – Approvazione – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017. . . . .	Pag. 89
▶ Interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti – Spese – Modalità di pagamento – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 20 gennaio 2017. . . . .	Pag. 90
▶ Fatture e corrispettivi – Invio dati tramite intermediari . . . . .	Pag. 91
▶ Credito d’imposta ricerca e sviluppo – Cumulo tra credito d’imposta e incentivi comunitari – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 25 gennaio 2017. . . . .	Pag. 91
▶ Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – Detrazione – Cessione credito – Comunicazione telematica. . . . .	Pag. 92
▶ Studi di settore – Approvazione nuovi modelli – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017. . . . .	Pag. 93

## In primo piano

### **Dati fatture emesse e ricevute - Trasmissione telematica Primi chiarimenti Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 7 febbraio 2017**

Forniti i primi chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro). ▶



## Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 1 del 7 febbraio 2017, recante: "Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti"

I soggetti passivi Iva, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni (art. 1, comma 3, Dlgs n. 127/2015 e ns. circ. n.115/2015).

Gli stessi dati possono essere acquisiti dall'Agenzia delle Entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l'opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il sistema di interscambio e, nel caso in cui non tutte le fatture in esame transitino tramite il predetto sistema, il contribuente, che ha esercitato l'opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la trasmissione dei dati fattura.

L'opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi; al termine di tale periodo, se non revocata, l'opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 sono state definite le modalità e le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l'esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute (vedi ns. circ. n.166/2016).

Con il successivo provvedimento del 1° dicembre 2016 è stato disposto, invece, che per il 2017, primo anno di attuazione della suddetta disciplina, l'opzione può essere esercitata utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 (vedi ns. circ. n.179/2016).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti nella materia sopra ricordata.

Tuttavia, la medesima circolare assume importanza particolare in quanto i chiarimenti ivi contenuti si applicano anche alla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto spesometro).

Al riguardo, si ricorda che la disciplina relativa al cosiddetto "spesometro" è stata modificata (art. 4, Dl n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016).

Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini Iva, a decorrere dall'anno 2017, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati delle fatture emesse e ricevute, quest'ultime se registrate (per un esame completo vedi ns. circ. n. 174/2016).

Come detto, i chiarimenti riportati nei paragrafi successivi e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali valgono quindi anche per assolvere il suddetto obbligo del nuovo spesometro.

La circolare in esame si sofferma, in particolar modo, sulla corretta compilazione del file dei "Dati fattura" (tracciato xml) da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione finanziaria chiarisce quanto segue:

a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:

- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- fatture ricevute e bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.

I soggetti che esercitano l'opzione per l'invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle "schede carburante").

b) i dati da inserire nella comunicazione del file "Dati-Fattura" sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri;

c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica contiene i riferimenti all'analoga rappresentazione del formato xml del file "Fattura elettronica" oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio.

Le regole di compilazione della comunicazione consentono al contribuente o al suo intermediario di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto.



Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini Iva che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell'operazione ai fini Iva, così come annotato in fattura e, usualmente, nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l'imposta.

### Dato relativo alla “natura” dell'operazione

#### a) Indicazioni per le “fatture emesse”

Il dato “Natura” dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l'imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.

Nel dettaglio:

- **operazioni escluse:** si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell'articolo 15, Dpr n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1 - escluse ex art. 15”;
- **operazioni non soggette:** si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette a Iva (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta - ad esempio una prestazione di servizi extra-Ue - oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 - non soggette”;
- **operazioni non imponibili:** si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intra-Ue). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 - non imponibile”;
- **operazioni esenti:** si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 - esente”;
- **operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fattura:** si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un'autovettura usata, o quello dell'editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 - regime del margine/ Iva non esposta in fattura”.

A tale riguardo, viene precisato che il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell'imposta dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l'annotazione “regime del margine - agenzie di viaggio”.

Poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l'imposta (Iva), il campo del tracciato denominato “Imponibile/Importo” deve riportare il valore dell'imponibile comprensivo di Iva.

- **operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge:** si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 - inversione contabile (reverse charge)”.
- **operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva:** si tratta di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 - Iva assolta in altro stato UE”.

Il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:

- vendite a distanza, nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro stato comunitario abbia superato nell'anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
- prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici, nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al Moss (regime del mini *one stop shop*) - in Italia come negli altri stati comunitari - e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.

Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l'assolvimento dell'Iva avviene in un altro stato Ue.

**b) Indicazioni per le "fatture ricevute"**

Per le fatture ricevute, il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".

**Dato relativo al "numero" del documento****a) Indicazioni per le "fatture emesse"**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lett. b), Dpr n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un "numero progressivo che la identifichi in modo univoco". Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.

**b) Indicazioni per le "fatture ricevute"**

Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve valorizzare il campo del tracciato con il valore "0".

**Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile"**

Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura.

Tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all'eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione.

A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l'informazione potrebbe essere riportata nell'apposito campo della comunicazione.

La compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell'altro.

**Ulteriori chiarimenti****a) Compilazione dei campi "stabile organizzazione" e "rappresentante fiscale"**

I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti e, quindi, riportati in fattura.

In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:

- stabile organizzazione: indirizzo, Cap, comune e nazione
- oppure

- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.

La compilazione di tutti gli altri campi è, invece, facoltativa.

**b) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)**

Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.

**c) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture**

Le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. Di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.



## Tributario

*d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne)*

In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l'iva e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.

Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.

Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".

Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile.

I dati relativi a tali fatture - integrate con l'iva e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.

*e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie*

In caso di cessione di beni a soggetto extra-Ue, trattandosi di una esportazione, l'operazione è "non imponibile" e, pertanto, va compilato il campo "Natura" con la codifica "N3".

Qualora si tratti, invece, di prestazione di servizi, non soggette a Iva per mancanza del requisito di territorialità (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo "Natura" va compilato con la codifica "N2".

*f) Regime forfettario ex lege n. 398/91*

Il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/91 può essere applicato dalle associazioni sportive dilettantistiche e da quelle assimilate.

Ai fini della comunicazione dei dati delle fatture, per le attività rientranti nel regime agevolato (sia istituzionali che commerciali), tali soggetti:

- devono trasmettere i dati delle fatture emesse;
- non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

**Chiarimenti relativi alla "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute"**

Anche i contribuenti che non hanno esercitato l'opzione possono sfruttare il sistema di interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche e, in tal caso, i "dati delle fatture emesse e ricevute" sono acquisiti dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il sistema di interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole, con la trasmissione dei dati fatture.

L'Amministrazione finanziaria ritiene che i soggetti, di seguito indicati, siano esclusi, in tutto o in parte, dall'obbligo di trasmissione:

1. soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
2. amministrazioni pubbliche;
3. soggetti in regime forfettario;
4. regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti "minimi").

**Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)**

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:

- i dati delle sue fatture;





- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria;
- i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.

## Iva - Dichiarazione d'intento Risoluzione n. 120 dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2016

### Sintesi

*Chiariti alcuni dubbi applicativi relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 120 del 22 dicembre 2016, recante: "Nuovo modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi".

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 (vedi ns. circ. n. 180/2016).

Al fine di chiarire alcuni dubbi applicativi sollevati da alcune associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative:

- il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017 e, pertanto, per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017, deve essere utilizzato il vecchio modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da" (es. dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Di conseguenza, per tali operazioni, deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello, nel quale sia stato compilato il campo 1 "una sola operazione per un importo fino ad euro" o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di euro", la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello;
- l'importo da indicare nel campo 2 della sezione "dichiarazione" deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva, nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, il quale non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d'intento presentata, deve produrre una nuova dichiarazione, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.



## Trasmissione telematica dati dei corrispettivi Individuazione tipologie di documentazione Decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 7 dicembre 2016

### Sintesi

*Individuate le caratteristiche del documento commerciale utilizzato dai soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto, tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.*

Sulla Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2016 è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016, recante: "Attuazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi".

Il Dlgs n. 127/2015 contiene le misure volte a incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (vedi ns. circ. n. 115/2015).

In particolare, il citato Dlgs n. 127/2015 contiene l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, con effetto dal 1° gennaio 2017.

Con il provvedimento in esame è stata data attuazione alle disposizioni dettate dal suddetto decreto legislativo.

Di seguito, si illustrano le principali disposizioni del decreto in esame.

### Emissione del documento commerciale (articolo 1)

I soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed attività assimilate, tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata.

Il documento commerciale deve essere emesso mediante gli strumenti tecnologici, tali da garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, e, previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica.

### Caratteristiche del documento commerciale (articolo 2)

Il documento commerciale deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
- numero di partita Iva dell'emittente;
- ubicazione dell'esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic);
- ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

### Efficacia ai fini commerciali del documento commerciale (articolo 3)

Il documento commerciale certifica l'acquisto effettuato dall'acquirente e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia, in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti.

**Caratteristiche ed efficacia del documento commerciale valido ai fini fiscali (articoli 4 e 5)**

Ai fini fiscali, il documento commerciale deve contenere, oltre alle indicazioni sopra indicate, anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente.

L'emissione di tale tipo di documento è obbligatoria se viene richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Il documento commerciale è considerato idoneo ai seguenti fini:

- deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- applicazione dell'art. 21, comma 4, lettera a), Dpr n. 633/1972, concernente la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

**Effetti in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie (articolo 6)**

Il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» prevista dalle specifiche tecniche, ai fini della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

## Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta Invio telematico dei corrispettivi - Esclusione Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 116 del 21 dicembre 2016

**Sintesi**

*Sono escluse dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi tutte le ipotesi in cui l'apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (come nel caso di acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o di ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali).*

*Per cui non rientrano nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.), per la sosta (regolamentata - parcheggi nelle cosiddette "strisce blu" - e non regolamentata) e le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 116 del 21 dicembre 2016, recante: "Consulenza giuridica. (Distributori automatici di biglietti di trasporto e titoli di sosta – invio telematico dei corrispettivi - Art. 2 comma 2 del Dlgs n. 127 del 2015)".

Dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (per un esame completo vedi ns. circ. n. 174/2016).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha soffermato la propria attenzione sull'applicabilità dell'obbligo in esame ai distributori automatici di biglietti per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e per la sosta regolamentata (parcheggi nelle cosiddette "strisce blu").



## Tributario

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, attraverso l'espresso riferimento, senza distinzione alcuna, alle "prestazioni di servizi", il legislatore ha chiarito come la "cessione di beni" sia da intendere in senso economico e, dunque, siano da ricomprendere, in tale definizione, anche le prestazioni di servizi vere e proprie, nonché quelle "distribuzioni" di generi, quali bevande e alimenti, che sono più propriamente da qualificarsi, sotto il profilo Iva, come somministrazioni.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che per "distributore automatico" si intende un apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga prodotti e servizi e che è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico - dotato di un processore e una memoria capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
- un erogatore di beni e/o servizi.

Pertanto, sono escluse dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi tutte le ipotesi in cui:

- non si è in presenza di un distributore automatico, come, ad esempio, i tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l'erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;
- si è in presenza di un apparecchio distributore che non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (come nel caso di acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o di ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l'attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali).

Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, non rientrano nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e per la sosta (regolamentata - parcheggi nelle cosiddette "strisce blu" - e non regolamentata).

Nelle suddette fattispecie gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano una certificazione fiscale di tale servizio.

Sono escluse dagli obblighi in esame anche le apparecchiature che consentono l'acquisto di skipass.

## Controllo automatico - Istituzione codici tributo Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 122 del 28 dicembre 2016

### Sintesi

*Istituiti i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate sulla base del controllo automatico.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 122 del 28 dicembre 2016, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36bis del Dpr n. 600/1973".

L'Agenzia delle Entrate avvalendosi di procedure automatizzate procede entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta (art. 36bis, Dpr n. 600/1973).



## Tributario

Al fine di consentire il pagamento attraverso il versamento unitario o la compensazione delle somme dovute a seguito delle suddette comunicazioni, con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo riportando anche il codice di riferimento per il versamento spontaneo.

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36bis del Dpr n. 600/1973	Codice tributo per versamento spontaneo
"901C"– Art. 36bis Dpr 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi	1790
"902C"– Art. 36bis Dpr 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione - articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni	1791
"903C"– Art. 36bis Dpr 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario – saldo - articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Imposta	1792
"904C"– Art. 36bis Dpr 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Interessi	
"905C"– Art. 36bis Dpr 600/73. Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sanzioni	

I codici sopra indicati sono utilizzabili quando il contribuente, destinatario della comunicazione, intende versare solo una quota dell'importo complessivamente richiesto.

In tal caso che deve essere predisposto un modello F24, nel quale i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione anche del codice atto e dell'anno di riferimento (espresso nel formato "AAAA"), reperibili all'interno della stessa comunicazione.

## Collaborazione volontaria - Approvazione modello Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2016

### Sintesi

*Approvati il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 30 dicembre 2016, recante: "Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e modalità attuative".





## Tributario

Sono stati infatti riaperti i termini per avvalersi dell'istituto della procedura di collaborazione volontaria (per un esame completo vedi ns. circ. n. 1/2017).

La suddetta procedura prevede il pagamento integrale, in un'unica soluzione o ripartito in tre rate mensili, delle somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi ed è condizionata dalla:

- spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente all'ammissione alla procedura;
- completezza di tutti i fatti e di tutti i documenti, per tutti i periodi d'imposta previsti dalla legge, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi rientranti nell'ambito della procedura;
- veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.

Con il provvedimento in esame sono approvati il modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, le modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione.

Il provvedimento, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, si compone di n. 4 allegati:

- modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria;
- specifiche tecniche per l'invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione;
- format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione.

## Adempimento collaborativo - Termine finale prima fase di applicazione Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2016

### Sintesi

*Fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.*

Sulla Gazzetta ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del 30 dicembre 2016, recante: "Termine finale della prima fase di applicazione del regime dell'adempimento collaborativo".

È stato istituito il regime dell'adempimento collaborativo fra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale (art. 3, Dlgs n. 128/2015 e ns. circ. n. 117/2015).

In particolare, per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo, il citato decreto legislativo prevede una procedura abbreviata di interpello preventivo, in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.

Con il decreto in esame è stato fissato al 31 dicembre 2019 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo.



Questa prima fase di applicazione sarà limitata ai seguenti contribuenti:

- soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
- soggetti con volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che hanno presentato istanza di adesione al progetto pilota;
- indipendentemente dal volume di affari o di ricavi conseguito, i contribuenti che mostrino la volontà di adeguarsi alla risposta all'interpello sui nuovi investimenti.

## Modello Iva 2017 - Approvazione Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017

### Sintesi

*Approvato modello Iva/2017 per la dichiarazione relativa all'anno 2016.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione dei modelli di dichiarazione Iva/2017 concernenti l'anno 2016, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto".

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione Iva/2017, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione relativa all'anno 2016 da presentare nel 2017, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo modello è composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VI, VH, VK, VN, VL, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ.

È stato approvato anche il modello Iva base/2017 che può essere utilizzato in alternativa al modello Iva/2017, riservato ai contribuenti che nel corso dell'anno hanno determinato l'imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva.

Il modello base è composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VI, VH, VL, VX e VT.

Gli importi da indicare nei modelli devono essere espressi con arrotondamento all'unità di euro, con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

I nuovi modelli sono disponibili gratuitamente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e su quello del ministero dell'Economia e delle Finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).

I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, devono trasmettere i dati contenuti nei modelli sopra indicati secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.



## Modelli 730, 730-1, 730-2 - Approvazione Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017

### Sintesi

*Approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 relativi ai redditi prodotti nell'anno 2016*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 16 gennaio 2017, recante: "Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2017 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale".

Con il provvedimento in esame sono stati approvati i seguenti modelli dichiarativi, relativi ai redditi prodotti nell'anno 2016:

- il modello 730/2017, concernente la dichiarazione semplificata dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale;
- il modello 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef;
- il modello 730-2, per il sostituto d'imposta e il modello 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata;
- i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi alla comunicazione del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con un successivo ed apposito provvedimento saranno definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, del modello 730-4 e del modello 730-4 integrativo.

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2017 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017.

In caso di consegna delle predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna, secondo il modello allegato al provvedimento in commento, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

I Caf ed i professionisti abilitati devono trasmettere, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017, nei modelli 730-4 e nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, osservando le specifiche tecniche che saranno, anch'esse, approvate con un successivo provvedimento.

I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica le schede per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, modelli 730-1, che devono essere contenute in un'apposita busta, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente.

In caso di consegna delle predette buste ad un soggetto incaricato della trasmissione telematica, i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

In caso, invece, di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d'imposta devono compilare la bolla di consegna, senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte in parola.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef è facoltativa.

La dichiarazione dei redditi precompilata è redatta utilizzando i modelli approvati con il provvedimento in esame e, in essi, gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

I modelli in questione sono distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i comuni oppure possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it).



## Interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti - Spese - Modalità di pagamento Risoluzione n. 9 dell'Agenzia delle Entrate del 20 gennaio 2017

### Sintesi

*I contribuenti possono beneficiare delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica anche per i pagamenti effettuati con un bonifico emesso/ricevuto dagli istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia ed iscritti all'apposito albo, a condizione che siano assolti gli obblighi ordinari previsti (applicazione della ritenuta, invio dei dati all'Agenzia delle Entrate, ecc.).*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 9 del 20 gennaio 2017, recante: "Istanza di consulenza giuridica - Modalità di pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Dm 18 febbraio 1998, n. 41; Dm 26 maggio 1999; DI 19 febbraio 2007; art. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78".

È riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda in relazione alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16bis, Tuir).

Il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; nel caso di pagamenti secondo modalità diverse, la detrazione non viene riconosciuta.

Per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Con l'obbligo della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, pari all'8 per cento, all'atto dell'accredito dei pagamenti disposti con bonifici relativi a spese detraibili, viene anticipato all'erario una parte del prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Pertanto, la non completa compilazione del bonifico bancario o postale pregiudica il rispetto da parte delle banche dell'obbligo di operare la predetta ritenuta.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha esaminato l'ipotesi in cui il contribuente, per usufruire delle suddette agevolazioni, impiega quale modalità di pagamento un bonifico tratto da un conto acceso presso un Istituto di pagamento oppure accreditato sullo stesso, soffermandosi sulla sussistenza dell'obbligo, in capo al medesimo Istituto, di effettuare la ritenuta che la legge impone all'intermediario, quale sostituto d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, in attuazione della direttiva 2007/64/Ce in materia di servizi di pagamento nel mercato unico, il Dlgs n. 11/2010 ha previsto l'inserimento nel Tub degli istituti di pagamento, cioè quelle imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento.

Pertanto, anche per tali Istituti di pagamento, autorizzati dalla Banca d'Italia e legittimati a prestare servizi di pagamento, è ammessa la possibilità di eseguire bonifici.

Conseguentemente, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, l'utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento per l'accesso alle detrazioni in esame deve essere, riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento.

Quando l'istituto di pagamento riceve un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all'assolvimento, da parte del predetto operatore, degli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché degli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d'imposta.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate rileva che, sia in caso di bonifico tratto che di bonifico destinato all'accredito su di un conto acceso presso un Istituto di pagamento, l'accesso alle suddette detrazioni, da parte degli ordinanti i bonifici, richiede la previa adesione dell'Istituto di pagamento alla rete nazionale interbancaria e l'utilizzo della procedura Trif, poiché funzionale



## Tributario

sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell'applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.

Pertanto, solo il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell'istituto di pagamento consente all'ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.

## Fatture e corrispettivi - Invio dati tramite intermediari

### Sintesi

*Dal 24 gennaio 2017 è disponibile l'interfaccia gratuita "fatture e corrispettivi", attraverso la quale i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come Caf e professionisti abilitati, possono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri clienti.*

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, dal 24 gennaio 2017, è disponibile l'interfaccia gratuita "fatture e corrispettivi", attraverso la quale i soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come Caf e professionisti abilitati, possono trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri clienti.

In particolare, i soggetti incaricati possono esercitare, in nome e per conto dei propri clienti, le opzioni previste dalla normativa ed operare all'interno dell'area "dati fattura" per generare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i file con i dati delle fatture emesse e ricevute dai propri assistiti.

È stata attivata la nuova funzione nell'area "corrispettivi", all'interno della quale gli intermediari potranno accreditare i soggetti fabbricanti ed i gestori di registratori telematici e di distributori automatici, oltre che censire operatori e dispositivi.

Per la trasmissione dei file, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, al momento, è possibile trasmettere i "datifattura" secondo le due seguenti modalità:

- per singolo file, il quale può contenere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di un proprio cliente oppure delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da un proprio fornitore;
- per più file "datifattura", raccolti in una cartella compressa di dimensioni non superiori a 5 MB.

Nei prossimi mesi sarà, comunque, possibile utilizzare un unico file per trasmettere i dati delle fatture emesse da un soggetto nei confronti di più clienti oppure i dati delle fatture che un soggetto ha ricevuto (e ha registrato) da più fornitori.

## Credito d'imposta ricerca e sviluppo - Cumulo tra credito d'imposta e incentivi comunitari

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 25 gennaio 2017

### Sintesi

*Il credito di imposta per attività di ricerca deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.*





## Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 12 del 25 gennaio 2017, recante: "Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145".

La legge di stabilità 2015 ha infatti riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016:

- l'applicazione di un'aliquota unica del credito di imposta, pari al 50 per cento, a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati;
- l'ammissibilità delle spese relative a tutto il personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo;
- l'incremento a 20 milioni di euro (in luogo degli originari 5 milioni di euro) dell'importo massimo annuale del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario.

Il suddetto credito di imposta è riconosciuto nei limiti della spesa incrementale complessiva, costituita dalla differenza positiva tra l'ammontare di tutti gli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione e l'investimento medio relativo ai tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (vedi ns. circ. n. 184/2016).

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate precisa che, nell'ipotesi in cui siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la normativa relativa al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore. Conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.

Un eventuale problema di cumulo potrebbe porsi in relazione alla concomitante applicazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo con i contributi comunitari che sovvenzionano i "costi diretti", nella misura in cui questi ultimi coincidano, in tutto o in parte con gli stessi costi ammissibili al credito di imposta e non anche con riferimento ai contributi comunitari ricevuti per i "costi indiretti", che sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, l'esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili a entrambe le discipline agevolative e l'importo del credito d'imposta teoricamente spettante, sommato con i contributi comunitari riferibili ai costi eleggibili al credito, non deve risultare superiore ai costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende accedere all'agevolazione.

Pertanto, se la somma dell'importo dei contributi comunitari per i "costi diretti", riferibile agli investimenti ammissibili, e del credito di imposta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta, per il quale l'istante intende accedere all'agevolazione, il contribuente può beneficiare del credito di imposta per l'intero importo calcolato.

Nel caso, invece, di superamento del limite massimo, bisognerà ridurre corrispondentemente il credito di imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi ricevuti per sovvenzionare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito di imposta.

## Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali Detrazione - Cessione credito - Comunicazione telematica

### Sintesi

*È disponibile l'applicazione gratuita per la comunicazione telematica della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.*



## Tributario

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione gratuita con la quale i condomini devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condomini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016 (vedi ns circ. n. 39/2016).

**Come avviene la trasmissione della comunicazione**

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2017 mediante i canali telematici Entratel o Fisconline.

La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio oppure tramite gli intermediari.

Il condominio deve trasmettere:

- l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno;
- il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.

Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici.

Le modalità attuative ed i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.

## Studi di settore - Approvazione nuovi modelli Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017

**Sintesi**

*Approvati i nuovi modelli degli studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2016.*

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 31 gennaio 2017, recante: "Approvazione di n. 193 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2016".

Con il provvedimento in esame sono approvati i nuovi modelli dei 193 studi di settore da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio ed alle attività professionali.

I modelli approvati vanno nella direzione di una maggiore semplificazione, sono diminuite le informazioni richieste e ridotte a quelle necessarie per l'elaborazione dei nuovi indici di affidabilità con un evidente beneficio in termini di riduzione degli adempimenti per i contribuenti.

I nuovi modelli riguardano:

- 66 studi per il settore del commercio;
- 53 studi per il settore dei servizi;
- 50 studi per il settore delle manifatture;
- 24 studi per il settore dei professionisti.



Devono essere presentati dai contribuenti che, nel periodo d'imposta 2016, hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche nei diversi settori per le quali risultano approvati gli studi di settore, indicati nell'Allegato 1 del provvedimento in esame.

I modelli devono essere inviati in via telematica insieme alla dichiarazione annuale dei redditi.

La trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, o tramite intermediari incaricati.

I nuovi modelli contengono anche le informazioni relative ai correttivi di crisi, individuate sulla base della metodologia presentata alla commissione degli esperti nella seduta del 7 dicembre 2016.

Al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica degli studi di settore ed evitare possibili errori di compilazione è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nei quadri A, personale addetto all'attività, dei diversi studi.

In particolare, per il periodo d'imposta 2016, sono state predisposte due sole strutture di quadro A:

- una per le attività esercitate in forma di impresa;
- una per le attività esercitate in forma di lavoro autonomo.

Naturalmente, entrambe le strutture sono state previste negli studi relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo.

Gli studi di settore tornano a ricomprendere l'eventualità degli eventi sismici, sono integrate le cause di esclusione relative al "periodo di non normale svolgimento dell'attività".

Nelle istruzioni relative al quadro A i prestatori di lavoro accessorio remunerati a "voucher" sono da riportare, per le imprese nel rigo A02 ("Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro"), e per il lavoro autonomo nel rigo A02 ("Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro").

In entrambi i casi che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a "voucher", da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate.

Il testo del provvedimento ed i modelli sono disponibili nella sezione "Normativa e Prassi" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto legge Milleproroghe 2017 – DI 30 dicembre 2016, n. 244 ..... **Pag. 95**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

- ▶ Etichettatura degli alimenti. Circolare Mise del 5.12.2016: nuova versione fornita dal ministero in tema di “denominazione degli ingredienti in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione. .... **Pag. 98**
- ▶ Etichettatura alimentare – Monoporzioni – Sentenza della Corte di giustizia Ue C-113/15 del 22.09.2016..... **Pag. 104**
- ▶ Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino - Legge 12 dicembre 2016, n. 238 . .... **Pag. 108**
- ▶ Latte e prodotti lattiero caseari - Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima – Decreto interministeriale 9 dicembre 2016. .... **Pag. 116**
- ▶ Regolamento 178/2002 - Procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati – Circolare ministeriale. .... **Pag. 121**
- ▶ Documento di cattura tonno rosso – Obbligo di registrazione sul portale lccat per tutti gli operatori della filiera compresi i ristoranti e le peschiere. .... **Pag. 125**

### VARIE

- ▶ Segnalazione diffusione modulo. .... **Pag. 127**

## In primo piano

### Decreto legge Milleproroghe 2017 - DI n. 244 del 30 dicembre 2016

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 il DI n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” (cosiddetto Milleproroghe).

È opportuno, pertanto, evidenziare per gli aspetti di competenza le disposizioni di maggiore interesse. ▶

## Legale

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE D'IMPRESA****Tracciabilità delle vendite degli edicolanti (articolo 2, comma 2)**

La norma in esame differisce ulteriormente al 31.12.2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese.

Tale proroga, infatti, è volta a favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'art. 4, comma 1, del DI n. 63/2012, convertito con legge n. 103/2012.

**Divieto di sovrapposizioni stampa quotidiana - Tv (articolo 6, comma 1)**

La norma in esame proroga dal 31.12.2016 al 31.12.2017 il divieto, previsto dall'art. 43, comma 12, del Dlgs n. 177/2005, di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipazione alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani (con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica) per i soggetti che esercitano l'attività televisiva a livello nazionale, su qualunque piattaforma, che abbiano realizzato ricavi superiori all'8% del valore economico complessivo del sistema integrato delle comunicazioni e per le imprese che abbiano ottenuto ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi del settore.

Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cc.

**Concessioni per commercio su aree pubbliche (articolo 6, comma 8)**

La norma in commento stabilisce che, al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame è prorogato al 31.12.2018.

**Remunerazione della filiera distributiva del farmaco (articolo 7, comma 2)**

La disposizione in commento, modificando l'art. 15, comma 2, quinto periodo, del DI n. 95/2012, proroga dall'1.1.2017 all'1.1.2018 il termine per l'adozione del decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato-regioni, con cui sarà definito il nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI****Disciplina di taxi e noleggio con conducente (articolo 9, comma 3)**

La disposizione in commento, modificando l'art. 2, comma 3, del DI n. 40/2010, proroga dal 31.12.2016 al 31.12.2017 il termine per l'emanazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, contenente urgenti disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia.

**Termine di pagamento del contributo per gli iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articolo 9, comma 5)**

La disposizione in commento proroga, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017 il pagamento del contributo dovuto dagli iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'art. 63, comma 4, della legge n. 298/1974.



**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI****Modalità di pubblicazione di avvisi e bandi pubblici (articolo 9, comma 4)**

La norma in esame, modificando il comma 11 terzo periodo dell'articolo 216 del Dlgs n. 50/2016, estende il regime di pubblicità previsto dall'art. 66 comma 7 del previgente Dlgs n. 163/2006 fino alla data di entrata in vigore del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ai sensi dell'art. 73, comma 4 del medesimo Dlgs 50/2016 dovrà definire gli indirizzi generali di pubblicazione di avvisi e bandi pubblici.

**Entrata in vigore**

Il decreto in commento è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

**l'Informatore**

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 283 - marzo 2017  
anno LVIII**Organo d'informazione  
e documentazione  
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco Barbieri****REDAZIONE  
Federico Sozzani  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano****PROPRIETA'  
Unione Confcommercio Milano, Lodi,  
Monza e Brianza****EDITRICE  
Promo.Ter Unione  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 47/49  
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'**  
marketing@unione.milano.it  
Tel. 02 7750 372**AUTORIZZAZIONE**  
Tribunale di Milano  
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

## Etichettatura degli alimenti Denominazione degli ingredienti in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione Circolare del ministero dello Sviluppo economico del 5.12.2016 Nuova versione

Sulla Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017 è stata pubblicata una nuova versione della circolare del 5.12.2016 del ministero dello Sviluppo economico (Mise), la quale è già stata oggetto di informativa pubblicata nel numero di febbraio 2017.

Il Mise, con siffatta nuova versione del proprio precedente documento, ha reputato di modificare il punto 7 del medesimo, relativamente all'interpretazione della "denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione", al fine di evitare equivoci in fase di controlli.

La modifica apportata dal ministero chiarisce che la disposizione di "accompagnare la denominazione dell'alimento con l'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito" (previsione, questa, contenuta nel regolamento europeo n.1169/2011 all'Allegato VI, parte A, punto 1) ricorre nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

Pubblichiamo, al fine di una lettura completa ed aggiornata, la nuova versione della circolare in oggetto.

- ▶ CIRCOLARE del ministero dello Sviluppo economico del 5 dicembre 2016, n. 381060. **Chiarimenti interpretativi forniti dalla Commissione europea riguardo al coordinamento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con le disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

### Premessa

Il regolamento (Ue) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito «regolamento», pubblicato in data 22 novembre 2011 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e trova applicazione dal 13 dicembre 2016, per quanto riguarda le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale.

Con l'applicazione del regolamento le disposizioni della norma quadro nazionale in materia di etichettatura, il decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, di seguito «decreto legislativo n. 109/1992», che riguardano materia armonizzata dal regolamento non sono più applicabili in quanto l'art. 38, paragrafo 1 del regolamento dispone che «Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza».

Con riferimento a quali disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 restino in vigore, dopo l'applicazione del regolamento, e quali debbano intendersi implicitamente abrogate questo ministero ha già emanato la nota informativa n. 139304 del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito web del ministero, cui si rimanda per le questioni di dettaglio.

Vengono riportate di seguito, invece, le risposte fornite dalla Commissione alle richieste di chiarimento riguardanti la compatibilità di alcune specifiche disposizioni previste negli articoli del decreto legislativo n. 109/1992. Tali risposte pertanto vanno considerate quale corretta interpretazione dei corrispondenti articoli del regolamento.

#### 1. Articolo 2 del regolamento - Artigiani alimentari e collettività

All'art. 2, paragrafo 2, lettera d), il regolamento dà una definizione di «collettività» più estesa di quella contenuta nelle precedenti direttive; essa ricomprende: «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale».

## Legale

L'Italia ha sottoposto alla Commissione il caso della fornitura di prodotti alimentari destinati agli artigiani (es: gelatai, pizzaioli, pasticciere), i quali possono produrre alimenti preconfezionati, rifornire esercenti per la successiva vendita al dettaglio, ma anche preparare «alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale». L'Italia ha sempre considerato la fornitura di «prodotti alimentari destinati [...] agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni» come oggetto di transazione «business to business» (b2b) e dunque disciplinata dal vigente art. 17 «Prodotti non destinati al consumatore» del decreto legislativo n. 109/1992 e dall'art. 8, paragrafo 8 del regolamento, dunque non sottoposta agli obblighi informativi sugli alimenti ai consumatori disciplinati dallo stesso regolamento. La Commissione conferma questa interpretazione.

2. *Articolo 8 del regolamento - Ragione sociale riportata in forma abbreviata (sigla o acronimo)*

Relativamente alla modalità di indicazione de «il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'art. 8, paragrafo 1» (ex art. 9.1.h del regolamento), la Commissione ritiene che possano essere usati anche una abbreviazione o un acronimo del nome della società, purché essi consentano una agevole identificazione della società e purché ciò non renda più difficoltoso mettersi in contatto con la società stessa.

3. *Articolo 8.7 del regolamento - Raccordo tra il regolamento (Ce) n. 607/2009, art. 56.6 e il regolamento (Ue) n. 1169/2011, art. 8.7*

Le autorità nazionali hanno chiesto conferma alla Commissione che agli obblighi informativi di cui all'art. 8, paragrafo 7 del regolamento non si applichi il disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (Ce) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

La Commissione ha risposto richiamando una precedente risposta fornita sull'argomento al ministero della Salute in data 30 ottobre 2014, di cui si riporta un estratto:

«Il regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel suo art. 8 (7) stabilisce che, per quanto riguarda l'etichettatura di un alimento preimballato che sia:

- a) destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività;
- b) destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato (probabilmente non applicabile al vino), è necessario che «(...) le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta oppure sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto (...)».

Se tali indicazioni sono riportate [solo, nda] sui documenti commerciali, lo stesso regolamento prevede che «gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione». Queste indicazioni sono rispettivamente: la denominazione dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego, il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare o dell'importatore in caso di vino importato.

Tuttavia, come stabilito al punto 1(d) dell'allegato X del regolamento (Ue) n. 1169/2011, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per il vino.

Ciò significa che nei casi delineati ai punti a) e b), cioè per il trasporto da un operatore all'altro, è sufficiente riportare sull'imballaggio esterno del vino, cioè il cartone, le indicazioni (a), (g) e (h) dell'art. 9 (1) del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Tutte le informazioni obbligatorie dovranno tuttavia figurare sui documenti commerciali che accompagnano i cartoni di vino o che sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente alla consegna.

Invece, nel caso di cartoni contenenti bottiglie di vino destinati al consumatore finale, per esempio da vendersi in supermercati, tutte le indicazioni obbligatorie devono figurare sul cartone.».

Non avendo la Commissione fatto menzione, nella sua risposta, dell'applicazione del disposto di cui all'art. 56, paragrafo 6 del regolamento (Ce) n. 607/2009 nei casi specifici che ricadono sotto la disciplina dell'art. 8, paragrafo 7, se ne deduce che ad essi il citato disposto dell'art. 56, paragrafo 6 non si applichi.

#### 4. Articoli 12 e 13 del regolamento - Imballaggi esterni, regalistica stagionale e confezioni apribili

L'art. 14, comma 7bis del decreto legislativo n. 109/1992 prevedeva: «Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'art. 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve».

L'art. 14 del decreto legislativo n. 109/1992, relativo alle «Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati», è superato dal paragrafo 7 dell'art. 8 «Responsabilità», nonché dagli articoli 12 «Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti» e 13 «Presentazione delle indicazioni obbligatorie» e dall'allegato IV - «Definizione di altezza della x» del regolamento. Dunque l'intero art. 14 non è più applicabile, ivi compreso il suo comma 7bis.

Poiché il regolamento non prevede deroga espressa analoga, l'Italia ha chiesto alla Commissione di poter preservare la deroga almeno per l'industria della regalistica stagionale.

La Commissione ha risposto che il regolamento non prevede deroghe, tuttavia se l'imballaggio esterno è trasparente e le informazioni obbligatorie sugli alimenti confezionati contenuti al suo interno sono visibili dall'esterno, allora la Commissione ritiene questa soluzione in linea con il regolamento, anche senza che all'imballaggio esterno trasparente siano applicati gli obblighi informativi previsti dal regolamento stesso.

In modo analogo viene considerato il caso di alimenti confezionati posti in vendita al consumatore in una confezione apribile (es: bottiglie di vino vendute in una scatola di legno apribile), ove il consumatore abbia modo di leggere, prima dell'acquisto, le etichette degli alimenti confezionati contenuti al suo interno. In questo caso la Commissione non obietta che le autorità nazionali considerino non applicabili alla confezione esterna apribile gli obblighi informativi previsti dal regolamento.

#### 5. Articolo 14 del regolamento - Distributori automatici

L'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992 reca «Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura».

L'art. 14 del regolamento reca «Vendita a distanza». Il raccordo tra la normativa nazionale in materia di distributori automatici e l'art. 14 del regolamento è stato oggetto di dibattito in seno al gruppo di lavoro «Etichettatura» a Bruxelles oltreché del documento di lavoro afferente le tematiche della «vendita a distanza».

In particolare, alla domanda su quali siano gli obblighi informativi applicabili agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, il gruppo di lavoro e la Commissione hanno concordato la seguente risposta:

«Come indicato all'art. 14, paragrafo 3 del regolamento, agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati non si applica il disposto sulla vendita a distanza di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera a). Dunque non è richiesto che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite prima della conclusione dell'acquisto. Questo principio si applica sia agli alimenti preimballati che a quelli non preimballati. Tuttavia, data la particolarità di questo mezzo di distribuzione degli alimenti e la natura degli alimenti non preimballati, gli Stati membri possono prevedere, tramite disposizioni nazionali di cui all'art. 44 dello stesso regolamento, modalità specifiche attraverso le quali debbano essere veicolate le informazioni sugli allergeni ed eventuali altre informazioni obbligatorie sugli alimenti non preimballati. Tali modalità possono anche implicare che le informazioni obbligatorie debbano essere fornite prima della conclusione dell'acquisto (es: informazioni sugli allergeni di alimenti non preimballati venduti tramite distributori automatici veicolate tramite un cartello apposto presso il distributore automatico)».

Alla luce di quanto sopra esposto, rimane dunque vigente ed applicabile l'art. 15 del decreto legislativo n. 109/1992, in particolare gli obblighi informativi disposti al comma 2 e afferenti la «distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea».

#### 6. Articolo 17 del regolamento - Nome generico dell'ingrediente utilizzato in denominazione di vendita

Il decreto legislativo n. 109/1992, all'art. 4, comma 5bis (introdotto con decreto legislativo n. 181/2003) prevedeva la seguente specificazione in materia di denominazione:

## Legale

«I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati (...). Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato».

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 4 (superato dall'art. 17 «Denominazione dell'alimento» e dell'allegato VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992 (es: «biscotto al cioccolato» in luogo di «biscotto al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia»).

La Commissione ha risposto che non esiste una regola generale e che ogni caso va considerato a sé, valutando se il consumatore possa o meno essere tratto in inganno e tenendo in considerazione gli standard commerciali impostisi nel tempo.

Sulla base di questa risposta, si ritiene dunque che nella denominazione del prodotto finito possa essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato, posto il rispetto degli articoli 7 «Pratiche leali d'informazione» e 17 «Denominazione dell'alimento» del regolamento, nonché, ove richiesto, il rispetto dell'art. 22 «Indicazione quantitativa degli ingredienti» dello stesso regolamento.

#### 7. *Articoli 18, 19 e 20 del regolamento – Denominazione degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione*

Nel recepire le varie direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, al disposto relativo all'ordine di indicazione degli ingredienti («gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possono essere indicati nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione»), il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto la specificazione «con la denominazione originaria» (decreto legislativo n. 109/1992, art. 5, comma 6).

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 5 (superato dagli articoli 18 «Elenco degli ingredienti», 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti», e 21 «Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze» e dagli allegati II «Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze», VI «Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che li accompagnano» e VII «Indicazione e designazione degli ingredienti» del regolamento), l'Italia ha chiesto conferma che gli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione possano essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la denominazione originaria, in continuità con il disposto del decreto legislativo n. 109/1992.

La Commissione ha confermato che la denominazione originaria non può essere usata nell'elenco degli ingredienti avendo l'ingrediente in questione (utilizzato in forma concentrata o disidratata e ricostituito al momento della fabbricazione) subito una variazione che non consentirebbe più l'utilizzo della denominazione originaria.

Si ricorda, inoltre, che la previsione di accompagnare la denominazione dell'alimento con l'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito è disposta dall'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente. Tale previsione si estende anche alla denominazione degli ingredienti ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

#### 8. *Articoli 19 e 20 del regolamento - Acqua nella produzione dell'aceto*

Nel recepire le varie direttive succedutesi in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, il decreto legislativo n. 109/1992 aveva aggiunto alcune specificazioni e chiarimenti. Nel caso di specie, all'elenco dei casi in cui l'indicazione dell'acqua non è richiesta, all'art. 7 «Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti», comma 3 era stato aggiunto anche il caso di cui alla lettera c) «per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico» [decreto legislativo n. 109/1992, art. 7, comma 3, lettera c)], intendendo con ciò fare chiarezza sulla corretta interpretazione del comma 2, lettera f) dello stesso art. 7, il quale prevede deroga all'obbligo di indicazione degli ingredienti «negli aceti di fermentazione,



## Legale

provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti» [deroga confermata dall'art. 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», paragrafo 1, lettera c) del regolamento].

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 7 (superato dagli articoli 19 «Omissione dell'elenco degli ingredienti», 20 «Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti» e dall'allegato VII, parte E «Designazione degli ingredienti composti» del regolamento), sembrava essere venuta meno la deroga espressa di cui al comma 3, lettera c).

Interpellata sulla questione, la Commissione ha risposto sottolineando che il regolamento non ha introdotto alcuna modifica in materia rispetto alle precedenti direttive e che dunque gli operatori del settore possono continuare ad etichettare l'aceto in assoluta continuità con la prassi precedente. Ha inoltre ricordato che la questione dell'indicazione dell'acqua nell'aceto è stata oggetto della riunione del gruppo di lavoro «Etichettatura» del 10 giugno 2015, in occasione del quale è stato chiarito che, negli aceti di fermentazione, l'acqua utilizzata nel processo produttivo per ridurre il volume alcolico e standardizzare l'acidità, è considerata parte del «solo prodotto di base» di cui all'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del regolamento. Dunque in questo caso l'acqua non deve essere intesa come un «altro ingrediente aggiunto», pertanto non è necessario indicare l'acqua nell'etichetta degli aceti di fermentazione.

#### 9. Articolo 26 del regolamento - Applicazione del regolamento esecutivo (Ue) n. 1337/2013

La Commissione conferma che il regolamento (Ue) di esecuzione n. 1337/2013 non si applica agli alimenti di cui all'art. 44 del regolamento.

#### 10. Articoli 32 e 33 del regolamento - Indicazione delle «Assunzioni di riferimento» (Reference intakes)

Relativamente alla modalità di indicazione delle «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal)» (di cui agli articoli 32 e 33 e all'allegato XIII del regolamento), la Commissione ritiene che possa essere usata anche una sigla, in luogo della dicitura per esteso, accompagnata da un asterisco o altro richiamo che permetta poi di esporre la dicitura completa in nota all'etichetta. Ritiene invece che non possa essere usato il solo asterisco o altro richiamo in luogo della sigla.

#### 11. Allegato V, punti 1, 2 e 18 del regolamento – Deroga all'indicazione della dichiarazione nutrizionale <sup>(1)</sup>

Si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito ai punti 1, 2 e 18 dell'allegato V del regolamento Ce n. 1169/2011, partendo da alcune considerazioni rese in merito dalla Commissione europea.

Al punto 1 dell'allegato V trovano esonero dal suddetto obbligo «I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

I «prodotti non trasformati» come previsto dal regolamento (Ue) n. 1169/2011, all'art. 2, 1 (b), sono i prodotti di cui alla definizione del regolamento Ce n. 852/2004, art. 2, paragrafo 1, lettera n), «prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati».

Sono compresi in tale deroga, sicuramente, i prodotti ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento o alcuna aggiunta di ingredienti all'infuori della stessa categoria, ortaggi o frutta, ad esempio un mix di ortaggi freschi lavati, tagliati e confezionati o anche surgelati.

Nella medesima deroga possono ricomprendersi i preparati ittici congelati (quindi non trasformati) per fritto e per sugo che sono ottenuti tramite pulizia, taglio, assemblaggio di prodotti ittici freschi e decongelati.

Non possono beneficiare, invece, della deroga di cui al punto 1 dell'allegato V gli oli vegetali in quanto, come precisato dalla Commissione europea: «Gli oli vegetali sono prodotti trasformati e, pertanto, non possono beneficiare della deroga per i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti.». Tali prodotti, infatti, hanno subito un trattamento come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce n. 852/2004 (estrazione). Quali prodotti trasformati, inoltre, gli oli vegetali non rientrerebbero neanche nel successivo punto 2 dell'allegato V, in quanto non sono sottoposti a «maturazione».

## Legale

Al punto 2 dell'allegato V trovano esonero «i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti».

In tale deroga possono essere ricompresi i prodotti la cui maturazione sia avvenuta attraverso un trattamento, così come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento Ce n. 852/2004, ovvero una «qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti», purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un'unica categoria di ingredienti.

Tuttavia, se il processo di maturazione è costituito da un trattamento che utilizza il sale, quale ad esempio la salagione o la stagionatura, si può ritenere che per effetto del trattamento applicato il sale venga rilasciato nel prodotto trasformato. In tale caso il sale è da considerarsi quale ingrediente aggiunto ed il prodotto va escluso dalla deroga di cui al punto 2 dell'allegato V.

Con riferimento alla deroga di cui al punto 18 riguardante «gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm<sup>2</sup>», si fa presente che la Commissione europea, investita direttamente della questione, ha condiviso la proposta presentata dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero della Salute, di escludere la parte zigrinata di chiusura dal conteggio della superficie maggiore, sulla base della seguente analisi riguardante una bustina di zucchero:

- con riferimento alla Q&A 2.3.1, la cosiddetta saldatura zigrinata della carta è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una bustina di zucchero, allo stesso modo in cui la flangia (il bordo) è esclusa dal calcolo della «superficie maggiore» di una lattina. Quest'area infatti è un mero elemento necessario per saldare le due parti della bustina. Inoltre, stampare su questa superficie irregolare renderebbe il testo impossibile da leggere per i consumatori, in violazione dell'art. 13 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 il quale prescrive che «le informazioni obbligatorie sugli alimenti [siano] apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili».

Gli alimenti contenuti in bustine che rispecchino le predette condizioni, sono esclusi pertanto dall'obbligo dell'indicazione della dichiarazione nutrizionale.

#### 12. Allegato X, punto 1 del regolamento – Deroghe dall'obbligo del Tmc

Tra le deroghe dall'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione (Tmc), il decreto legislativo n. 109/1990, prevedeva, all'art. 10, comma 5, lettera i), «i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi». Tale formulazione è più estensiva di quella originariamente prevista nelle direttive dell'Unione e successivamente trasposta nell'allegato X, punto 1, lettera d) del regolamento, che invece prevede deroga solo per i «prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati». La deroga italiana si estendeva dunque anche agli edulcoranti.

Le autorità italiane hanno chiesto la possibilità di mantenere l'estensione della deroga agli edulcoranti. La Commissione ha però risposto che ogni deroga aggiuntiva rispetto a quelle espressamente previste dall'allegato X deve essere adottata nel contesto del regolamento, sulla base di una pronuncia dell'Efsa.

Con l'applicazione del regolamento e la conseguente disapplicazione dell'art. 10, decade dunque la formulazione estesa della deroga di cui al decreto legislativo n. 109/1992 e si applica invece quella di cui all'allegato X del regolamento.

#### 13. Allegato X, punto 2 del regolamento - Data di scadenza e condizioni di conservazione (All.X.2.b, ultimo comma)

L'allegato X del regolamento, al punto 2, recita:

«2. La data di scadenza è indicata nel modo seguente:

- a) è preceduta dai termini «da consumare entro ...»;
- b) l'espressione di cui alla lettera a) è seguita:  
dalla data stessa, oppure  
dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare».

## Legale

Le autorità italiane hanno chiesto alla Commissione chiarimenti sull'ultimo passaggio, con particolare attenzione al raccordo tra il disposto di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera f) («il termine minimo di conservazione o la data di scadenza») e quello di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera g) («le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego»), nonché sull'interpretazione della frase «sono seguite».

Per quello che attiene la prima richiesta, la Commissione ha risposto che, quando si applica la regola della data di scadenza di cui al punto 2 dell'allegato X del regolamento, devono obbligatoriamente essere fornite anche le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

Quanto alla frase «sono seguite», la Commissione ne dà una interpretazione stringente, intendendo con ciò che la data di scadenza deve precedere le indicazioni sulle condizioni di conservazione.

**Nota**

(1) Per la deroga di cui al punto 19, allegato V, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 si rimanda alla circolare del ministero dello Sviluppo economico e del ministero della Salute del 16 novembre 2016.

## Etichettatura alimentare - Monoporzioni Sentenza C- 113/15 della Corte di giustizia Ue del 22.9.2016

La Terza Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con sentenza del 22 settembre 2016 (C-113/15) in merito all'indicazione di origine sulle confezioni di miele in monoporzioni.

**La controversia in esame**

Nel caso di specie, una ditta tedesca era stata sanzionata dall'autorità nazionale per aver violato gli obblighi di legge relativi all'etichettatura, in quanto nel primo semestre del 2011 aveva commercializzato del miele in porzioni singole prive dell'indicazione del paese di origine del miele stesso.

Tale ditta, infatti, aveva venduto alla collettività cartoni multipli chiusi – in cui erano collocate le porzioni singole di miele presentate sotto forma di coppette chiuse da un coperchio di alluminio sigillato – e aveva apposto soltanto su tali cartoni multipli (e non sulle singole porzioni) le indicazioni obbligatorie relative al prodotto alimentare ivi contenuto, previste dalla direttiva 2000/13/Ce (abrogata dal regolamento Ue n. 1169/2011 ma vigente all'epoca dei fatti) inerente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché dalla direttiva 2001/110/Ce concernente il miele.

La ditta avverso la suddetta sanzione aveva proposto appello contestando che, ai sensi del regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari applicabile alla data dei fatti, le porzioni singole di miele non costituivano prodotti alimentari confezionati in preimballaggi.

Sempre la ditta aveva inoltre evidenziato che, secondo le Faq della Commissione sull'applicazione del reg. 1169/2011, «le porzioni individuali (es miele) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso le indicazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo» (punto 2.1.3 delle Faq).

L'avvocatura dello stato bavarese, di contro, sosteneva che il diritto dell'Unione mira a fornire indicazioni più complete possibili al consumatore e che le porzioni di miele non perdono la propria qualità di merci «preimballate» per il fatto di essere imballate in un cartone multiplo chiuso.

## Legale

Il giudice della Corte d'appello, poiché il miele in questione è disciplinato da uno specifico provvedimento, che nell'ordinamento tedesco ha recepito la direttiva 2001/110/Ce, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di giustizia europea.

### Le questioni pregiudiziali

È stato, dunque, chiesto alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 1, paragrafo 3 lett. b), della direttiva 2000/13/Ce (nota: art. 1, paragrafo 3 lett. b), della dir. 2000/13 - Ai sensi della presente direttiva s'intende per: (...) b) prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato) e dell'art. 2, paragrafo 2 lett. e), del vigente regolamento Ue n. 1169/2011 (nota: art. 2, paragrafo 2 lett. e), del reg. n. 1169/2011 Si applicano inoltre le seguenti definizioni: [...] e) «alimento preimballato»: l'unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; [...] sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ed in particolare sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1. se porzioni singole confezionate di miele, racchiuse in un imballaggio esterno su cui sono riportati tutti i dati dell'etichettatura - compresa l'indicazione del paese d'origine -, e non destinate ad essere vendute singolarmente al consumatore finale come porzioni confezionate di tal sorta né ad essere consegnate individualmente a delle collettività, configurino un "prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13, nonché dell' articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1169/2011, soggetto a un corrispondente obbligo di etichettatura, o se siffatte porzioni singole confezionate di miele, non essendo unità di vendita, non costituiscano un prodotto alimentare in imballaggio pre confezionato soggetto all'obbligo di etichettatura.
2. se a tale questione debba risponderci in modo diverso qualora dette porzioni singole confezionate vengano non soltanto distribuite nelle collettività in abbinamento a piatti pronti, ad un prezzo forfettario, ma siano ivi altresì vendute singolarmente.

### L'obbligo di indicazione del paese di origine del miele

In via preliminare è necessario precisare che con riguardo al reg. n. 1169/2011 (che ha abrogato la direttiva 2000/13/Ce) la Corte ritiene di non disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente, relativamente a tale regolamento, alle questioni poste (punto 36).

Ciò chiarito, la Corte di giustizia constata come alla dir. 2000/13, che stabilisce norme di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio, si aggiungano norme di carattere specifico e verticali riguardanti solo determinati prodotti alimentari, come nel caso della dir. 2001/110 concernente disposizioni per il miele.

In tale ottica, la Corte deduce dalla lettura congiunta della dir. 2000/13 e della dir. 2001/110 che l'indicazione del paese di origine del miele deve obbligatoriamente figurare sull'imballaggio pre confezionato o su un'etichetta legata al medesimo, dal momento che l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva di detto miele.

Peraltro, i giudici europei evidenziano che la dir. 2000/13, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, si applica anche ai prodotti alimentari destinati ad essere consegnati a ristoranti, ospedali, mense ed altre collettività analoghe, come è accaduto nel caso in discussione in base a quanto riportato dal giudice del rinvio.

### Deroghe

La Corte di giustizia passa a prendere in esame l'ipotesi che le singole porzioni di miele possano godere delle deroghe previste all'art. 13, paragrafo 1 lett. b) (nota: art. 13, paragrafo 1 lett. b), della Dir. 2000/13

## Legale

In deroga alla lettera a) e fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle quantità nominali, se i prodotti alimentari preconfezionati sono:

- destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase che precede la vendita a quest'ultimo allorché tale fase non è la vendita ad una collettività,
- destinati ad essere consegnati alle collettività per esservi preparati, trasformati, frazionati o somministrati,

le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi a detti prodotti, se è garantito che tali documenti, contenenti tutte le indicazioni, dell'etichettatura, accompagnano i prodotti alimentari cui si riferiscono oppure sono stati inviati prima della consegna o contemporaneamente a questa ) e all'art. 14 della dir. 2000/13 (nota: art. 14 della Dir. 2000/13 - Per i prodotti alimentari non presentati in imballaggi preconfezionati per la vendita al consumatore finale ed alle collettività o per i prodotti alimentari confezionati nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, gli Stati membri adottano le modalità secondo le quali devono essere fornite le indicazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2. Purché sia garantita l'informazione dell'acquirente, gli Stati membri possono non rendere obbligatorie tali indicazioni o alcune di esse).

Con riguardo alla prima disposizione la Corte ne esclude l'applicabilità, dal momento che, da un lato, sebbene dette porzioni destinate al consumatore finale siano commercializzate in una fase anteriore alla vendita a quest'ultimo, esse sono vendute a collettività; dall'altro lato, il miele in questione non è preparato, trasformato, frazionato o somministrato da dette collettività.

Relativamente, invece, all'art. 14, i giudici ritengono pacifico che le porzioni singole di miele in questione non sono confezionate nei luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente o preconfezionate ai fini della vendita immediata.

Pertanto, la Corte conclude che, tenuto conto dell'ipotesi disciplinata dall'art. 13, paragrafo 1 lett. a), della dir. 2000/13, l'obbligo di indicare il luogo di origine sulle porzioni singole di miele dipende dalla questione se tali porzioni debbano essere considerate come "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato", ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 lett. b), della dir. 2000/13.

#### **Definizione di prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato: concetto di vendita**

L'art. 1, paragrafo 3 lett. b), della dir. 13/2000 definisce il prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato come "l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato".

A tal proposito, la Corte di giustizia rileva che, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 lett. c), della dir. 2000/13, un imballaggio preconfezionato può essere costituito da due o più imballaggi singoli preconfezionati.

Pertanto, a parere del collegio il semplice fatto che i cartoni multipli in cui sono imballate le porzioni singole di miele in questione possano essi stessi essere qualificati come imballaggi preconfezionati non può comportare che tali porzioni singole non possano costituire un "prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato".

Relativamente, inoltre, al caso di specie, la Corte valuta che le porzioni singole di miele soddisfano molte delle condizioni poste dall'art. 1, paragrafo 3, lett. b), della dir. 2000/13 per essere qualificate quali prodotti alimentari in imballaggio preconfezionato.

In particolare, la Corte di giustizia esamina il concetto di vendita, ritenendo, in base all'economia generale della dir. 2000/13, che l'obbligo di etichettatura per i prodotti alimentari preconfezionati riguarda i prodotti alimentari destinati ad essere presentati come tali alla vendita al consumatore finale e alle collettività.

A parere dei giudici, tale ipotesi può assumere la forma di una vendita separata al consumatore finale, in una collettività, di porzioni singole di miele quali quelle in esame, ad esempio in un ristorante o in una mensa.

Tuttavia, la Corte sostiene che una simile ipotesi può presentarsi anche allorché dette porzioni vengono proposte in abbinamento ad un pasto pronto, venduto a un prezzo forfettario, ad esempio come parte integrante di un menù predisposto da un esercizio di ristorazione collettiva o come elemento disponibile al buffet di un hotel.



**Legale**

Infatti, il forfait di un pasto pronto – argomentano i giudici – copre tutti i beni e i servizi necessari per la fornitura di tale pasto e include, quindi, le diverse componenti di quest'ultimo, ivi comprese porzioni singole di miele come quelle in questione.

In tutte queste circostanze, secondo la Corte, l'indicazione del paese d'origine in cui il miele è stato raccolto sulle porzioni singole contribuisce – per quanto riguarda la decisione di acquistare separatamente o di consumare o meno detto miele allorché questo viene proposto quale parte integrante o disponibile di un pasto pronto venduto a un prezzo forfettario – a consentire al consumatore finale di operare la propria scelta con piena cognizione di causa.

**Deroga per le dimensioni delle porzioni**

La Corte di giustizia, peraltro, rileva che, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, della dir. 2000/13 (nota - art. 13, paragrafo 4, della dir. 2000/13)

Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicata in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano né etichetta né anello né fascetta nonché degli imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup> sono obbligatorie soltanto le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4) e 5). Il paragrafo 3 non è applicabile in tale caso, nel caso di imballaggi o recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm<sup>2</sup>, non è obbligatoria l'indicazione del paese di origine.

Tuttavia, nel caso di specie – proseguono i giudici – tutte le parti interessate concordano nel sostenere che la superficie piana più grande delle porzioni singole di miele in questione era superiore a 10 cm<sup>2</sup>.

**Faq della Commissione europea**

La Corte si pronuncia anche relativamente alle Faq della Commissione europea sull'applicazione del nuovo regolamento 1169/2011 (nota – “Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”, del 31 gennaio 2013, pubblicato sul sito internet della Commissione e predisposto da un gruppo di lavoro costituito dalla direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea e composto di esperti degli stati membri) che al punto 2.1.3 ritengono che: “considerando le varie forme in cui gli alimenti sono serviti al consumatore finale negli esercizi di ristorazione, è opportuno sottolineare che le porzioni individuali (ad esempio di confettura, di miele o di mostarda) presentate ai clienti in questi esercizi come parte integrante del pasto non sono considerate come unità di vendita. In questo caso, le informazioni devono pertanto figurare unicamente nell'imballaggio multiplo”.

Tuttavia, la Corte considera che tale documento non ha alcun valore vincolante; in tal senso, i giudici richiamano il punto 1 del medesimo documento, il quale rileva che esso non ha alcun valore giuridico ufficiale e che, in caso di controversia, l'interpretazione della normativa dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia.

**Vendita separata**

La Corte, inoltre, sostiene che non sia il caso di fare una distinzione a seconda che la vendita sia separata o meno.

Infatti – argomentano i giudici – l'imprenditore del settore alimentare potrebbe apporre su ciascuna delle porzioni singole di miele un'indicazione quale “non vendibile separatamente”, con la conseguenza che, in assenza di vendita separata, l'indicazione del paese di origine del miele su ciascuna di dette porzioni non sarebbe richiesta dalla dir. 2000/13.

Tuttavia, la Corte ritiene che l'obbligo di etichettatura delle porzioni singole di miele quali quelle in oggetto, conformemente all'art. 13, paragrafo 1 lett. a), della dir. 2000/13, riguarda in particolare l'ipotesi in cui tali porzioni siano destinate ad essere presentate come tali alla vendita al consumatore finale in una collettività, ossia quando le citate porzioni sono vendute separatamente o quando esse sono abbinate ad un pasto pronto venduto ad un prezzo forfettario.

**Dispositivo della sentenza**

Alla luce delle motivazioni sopra riportate, il dispositivo finale della sentenza recita quanto segue:

## Legale

“L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, dev'essere interpretato nel senso che costituisce un “prodotto alimentare in imballaggio preconfezionato” ciascuna delle porzioni singole di miele che si presentano sotto forma di copette chiuse da un coperchio in alluminio sigillato e che sono imballate in cartoni multipli forniti a collettività, qualora queste ultime vendano dette porzioni separatamente o le propongano al consumatore finale abbinata a pasti pronti venduti ad un prezzo forfettario”.

Il testo della sentenza è disponibile presso la Segreteria della scrivente Direzione.

## Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino - Legge n. 238 del 12 dicembre 2016

Sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge n. 238 del 12 dicembre 2016, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.

Il provvedimento contiene le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 nonché al regolamento delegato (Ue) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (Ue) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016.

Sono, altresì, individuate le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino, per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui al regolamento (Ue) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (Ce) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

Il provvedimento, pur riguardando principalmente i produttori, contiene delle disposizioni di portata più generale che vengono, di seguito, evidenziate.

### TITOLO II - Norme di produzione e di commercializzazione

#### Capo III - Produzione e pratiche enologiche

##### Articolo 15 - Sostanze vietate

La disposizione indica le sostanze che è vietato detenere negli stabilimenti enologici e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici: i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

## Legale

Si tratta delle seguenti sostanze:

- a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose, salvo la parziale deroga stabilita dall'articolo 16;
- b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
- c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca, salvo la parziale deroga stabilita dall'articolo 16;
- d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nei provvedimenti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4 della legge in commento;
- e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
- f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
- g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 17 del provvedimento in esame, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico totale inferiore all'8 per cento in volume;
- h) invertasi.

È, invece, consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.

Inoltre, se nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle qui descritte attività.

#### Articolo 21 - Sostanze ammesse

La norma precisa che è consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.

### Capo IV: Commercializzazione

#### Articolo 24 - Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti

La disposizione precisa, anzitutto, che si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.

Si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso, i mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta.

Mentre, non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.

L'articolo in commento precisa, inoltre, che non costituisce chiusura, la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.

Sempre la disposizione in commento prevede alcuni divieti di detenzione a scopo di commercio dei mosti e vini per la cui disamina si rinvia al testo della legge.

Tuttavia, la legge in commento (art. 73) individua una clausola di esclusione della responsabilità; nello specifico è previsto che l'articolo 24 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comun-

## Legale

que distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

**Articolo 25** - Divieto di vendita e di somministrazione

La disposizione, al comma 1, elenca i mosti e vini che è vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare; per la disamina di tali divieti si rinvia al testo della legge.

Al comma 3 è previsto che anche i prodotti che presentano caratteristiche in violazione della disposizione in commento (nonché dell'art. 24 commi 5 e 6) devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo il dettato del decreto del ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La legge in esame (art. 73) individua una clausola di esclusione della responsabilità; nello specifico è previsto che l'articolo 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

**TITOLO IV: Etichettatura, presentazione e pubblicità****Articolo 43** - Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle Dop e Igp, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli a Dop e Igp

La disposizione precisa, al primo comma, che per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli, (nota - di cui al regolamento (Ue) n. 1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16.) in relazione alla protezione delle Dop e Igp, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del ministro da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Tuttavia, fatto salvo quanto previsto dal suddetto comma 1, nonché da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, al secondo comma è disposto che nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella sua etichettatura, presentazione e pubblicità, termini o raffigurazioni che comunque richiamino la vite, l'uva, il mosto o il vino:

- a) lo sciroppo e il succo di uve;
- b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (Ce) n. 110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto comprese nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'art. 8 del Dlgs n. 173/1998.

Il divieto non si applica nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità cromatiche, nonché su sfondo uniforme.

**Articolo 44** - Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp

L'articolo in commento tra le varie disposizioni prevede anche che è consentito l'utilizzo del riferimento a una Dop o Igp nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a Dop o Igp, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa Dop o Igp riconosciuto. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al ministero.

## Legale

Sempre la disposizione in esame precisa che non è necessaria l'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
- b) qualora il riferimento ad una Dop o ad una Igp sia riportato:
  - 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (Ce) n 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della presente legge;
  - 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

### TITOLO V: Disciplina degli aceti

#### Articolo 51 - Produzione e divieti

La norma prevede alcuni divieti di produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti, per la cui disamina si rinvia al testo di legge.

La disposizione precisa, inoltre, che negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:

- a) acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
- b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.

Il divieto di detenere acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti si estende anche ai locali in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.

È, invece, consentita la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

È vietata, in ogni caso, la distillazione dell'aceto.

È, altresì, vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

#### Articolo 53 - Aceti aromatizzati

L'aceto aromatizzato (all'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele) deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.

#### Articolo 55 - Immissione in commercio

La disposizione vieta di porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 49 e 53 della legge.

La norma, inoltre, indica che gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.



Sulla confezione devono sempre figurare:

- a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente;
- b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità indicata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidità indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 49, comma 1.

#### **Articolo 57 - Trasporto di sidri, mosti e aceti**

La norma prevede che i sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.

I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.

Nei casi precedenti i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del ministro.

### **TITOLO VI: Adempimenti amministrativi e controlli**

#### **Capo I: Adempimenti amministrativi**

#### **Articolo 58 - Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo**

La disposizione precisa, anzitutto, che per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel soffermarsi sui titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, la norma prevede che l'obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (Ce) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati Sian, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del ministero.

#### **Articolo 60 - Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine**

La norma prevede che sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico i produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione.

Trattasi di registro dematerializzato e tenuto nell'ambito del Sian secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

## Legale

Sono altresì obbligati a tenere un registro di carico e scarico, con le stesse modalità, anche tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro sopra descritto, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 58, comma 1 della legge in commento, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio.

**TITOLO VII: Sistema sanzionatorio****Capo I: Violazioni in materia di produzione e commercializzazione****Articolo 69 - Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo**

La norma prevede una serie di sanzioni, tra queste, in particolare:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a Do o Ig uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge.

**Articolo 70 - Violazioni in materia di vinificazione e distillazione**

L'articolo prevede una serie di sanzioni tra le quali si segnalano, in particolare:

- la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000 per chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino, salvo che il fatto costituisca reato.

Non soggiace alla sanzione amministrativa di cui sopra chi pone in vendita al dettaglio o somministra mosti o vini ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.

La disposizione, inoltre, prevede che chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (Ue) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, sia soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.

Soggiace, invece, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi. (Previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII al regolamento (Ue) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge).

**Articolo 73 - Altre sanzioni**

L'articolo in commento contiene diverse disposizioni sanzionatorie tra le quali si segnalano in particolare:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 15;
- la sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione (la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro), salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 25, comma 3;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque detiene il vino di cui all'articolo 24, ultimo comma, senza procedere alla denaturazione con le modalità ivi stabilite e

## Legale

chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 24, ultimo comma;

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 5 e 6, lettere a), b) e c);
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e per chiunque detiene nei contenitori dei reagenti dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 22.

La disposizione, inoltre, individua, come già commentato, una clausola di esclusione della responsabilità; nello specifico è previsto che gli articoli 24 e 25 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

### **Capo II: Violazioni in materia di etichettatura e presentazione**

#### **Articolo 74 - Violazioni in materia di designazione e di presentazione**

L'articolo in commento prevede diverse sanzioni tra le quali si segnalano in particolare:

- al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro, per chiunque, fatte salve le norme sulla protezione dei vini a Do e Ig e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo in commento, detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (Ue) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli;
- al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a Do o Ig che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione. Se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la mancata rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze, risultanti dall'analisi, non superiori a 0,5 per cento in volume per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
- al comma 5 la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini a Dop e Igp indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari. La stessa sanzione si applica a chi utilizza contenitori non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega contenitori che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona nell'etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno i requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una Dop o Igp più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera ed è nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione.
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro (la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro), salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini a Igp ovvero Dop designati con la qualificazione «novello».
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e salva l'applicazione dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5, per chiunque adotta Do o Ig come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili;

## Legale

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 43, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino.

Anche in questo caso la norma in commento individua una clausola di esclusione della responsabilità; nello specifico è previsto che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a Dop o a Igp in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso.

### **Capo III: Sanzioni per violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti**

#### **Articolo 76 - Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti**

Anche l'articolo in commento prevede diverse sanzioni tra le quali:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare (e comunque non inferiore a 250 euro), salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:
  - a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inadatti al consumo umano diretto o indiretto,
  - b) ovvero contengono aggiunte di alcol etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle Finanze n. 524/1996, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 13, comma 5;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 57 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo.

### **Capo IV: Violazioni in materia di adempimenti amministrativi e controlli**

#### **Articolo 78 - Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri**

In particolare la disposizione prevede:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme. La sanzione è aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare Dop o Igp;
- la sanzione sarà da 50 euro a 300 euro per chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate;
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo. Se il ritardo non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; mentre è aumentata a 500 euro se comprende anche vini a Dop e Igp;

## Legale

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 15.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, per chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 4.000 euro nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

**Capo V: Disposizioni comuni**

Questa parte del provvedimento individua, tra l'altro, la competenza all'irrogazione delle sanzioni in capo all'Icqr (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) e in taluni limitati casi in capo alle regioni (articolo 83).

Viene, inoltre, prevista, in talune ipotesi ed alla presenza di specifiche condizioni (articolo 85), la possibilità di ravvedimento operoso, come nel caso della violazione delle disposizioni sanzionate ai sensi dell'art. 78.

**Entrata in vigore e regolamenti applicativi**

La legge è entrata in vigore il 12 gennaio 2017.

Talune disposizioni, tra le quali quelle contenute nell'art. 25, tuttavia, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore.

Si precisa, inoltre, che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti prescritti dalla presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il provvedimento specifica che fino all'emanazione dei decreti ministeriali applicativi continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano in contrasto.

Il testo di legge è disponibile presso la Segreteria della scrivente Direzione.

## Latte e prodotti lattiero caseari - Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima - Decreto interministeriale del 9 dicembre 2016

Si informa che sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto interministeriale 9/12/2016 concernente l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011, il quale entrerà in vigore decorsi 90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta e, pertanto il 19/4/2017.

Le disposizioni di detto decreto inizialmente, si applicheranno in via sperimentale, sino al 31 marzo 2019.

Si premette che il 13 luglio 2016 il provvedimento è stato formalmente notificato, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del regolamento comunitario n. 1169/2011, alla Commissione europea, che decorso il termine di tre mesi dalla notifica, non ha espresso parere negativo. Successivamente il provvedimento ha acquisito l'intesa della Conferenza permanente stato regioni e il parere delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il decreto interministeriale trova applicazione sia con riferimento al latte (vaccino, bufalino, ovo-caprino, d'asina "e di altra origine animale" fresco e a lunga conservazione), sia con riferimento ai prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato 1 del decreto, preimballati ai sensi dell'art. 2 del reg. (Ue) 1169/2011, destinati al consumo umano.



## Legale

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione i prodotti a denominazione di origine protetta (Dop) ed a indicazione geografica protetta (Igp) ed il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale 27/5/2004, per i quali continuano ad applicarsi le relative ed anteriori specifiche disposizioni in merito.

Il decreto prevede che per l'indicazione in etichetta dell'origine del latte, o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, dovranno essere utilizzate, le seguenti diciture: "paese di mungitura", intendendo il nome del paese dove è stato munto il latte; "paese di condizionamento", intendendo con questo termine il nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte sia munto, condizionato o trasformato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assoluta utilizzando la dicitura "origine del latte", ivi indicando il nome del paese.

Qualora si verificasse che le operazioni di mungitura e di condizionamento siano realizzate nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, oppure nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione europea, nella prima ipotesi, per l'etichetta, si potrà utilizzare: a riguardo delle operazioni di mungitura, "latte di paesi Ue" e per le operazioni di trasformazione o condizionamento, "latte condizionato o trasformato in paesi Ue", mentre, nel secondo caso, le seguenti diciture: per le operazioni di mungitura "latte di paesi non Ue" e per le operazioni di condizionamento o di trasformazione, "latte condizionato o trasformato in paesi non Ue".

Il decreto, nell'ottica di favorire una migliore informazione al consumatore, stabilisce che le indicazioni relative all'origine del latte devono essere "indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non dovranno essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte, o grafiche, o da altri elementi suscettibili di interferire".

In materia sanzionatoria il decreto prevede che per le violazioni agli obblighi ivi statuiti si applichino le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011 n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e qualità dei prodotti alimentari.

Nel decreto viene anche richiamata, all'art. 6, la clausola di mutuo riconoscimento, in virtù della quale le disposizioni in esso previste non si applicano al latte e ai prodotti lattiero-caseari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro stato membro dell'Unione europea, o in un paese terzo. Pertanto, le disposizioni relative all'indicazione dell'origine del latte hanno efficacia per i soli produttori nazionali.

Per quanto riguarda le disposizioni finali e transitorie, l'art. 7 precisa che il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed il ministero dello Sviluppo economico dovranno trasmettere, entro il 31 dicembre 2018, un rapporto sull'applicazione delle disposizioni in esame alla Commissione europea ed, inoltre, che il decreto perderà efficacia qualora la Commissione europea dovesse adottare atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, par. 8, del reg. (Ue) 1169/2011 entro il 31 marzo 2019.

Viene, infine, precisato che i prodotti "portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati" prima del 19/4/2017, potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte e, comunque, entro il termine ultimo dei 180 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

- ▶ **DECRETO ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 9 dicembre 2016. Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. (17A00291) (Gu n. 15 del 19-1-2017).**

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dello Sviluppo economico

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione ed in particolare l'art. 60 del medesimo regolamento;

## Legale

Visto in particolare l'art. 26, paragrafo 5, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per taluni alimenti, tra cui il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;

Visto altresì l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (Ue) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 Com (2015) 204 final, sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

Vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 maggio 2015 Com (2015) 205 final, relativa all'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili;

Visto il decreto interministeriale del ministero delle Attività produttive e del ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, recante disposizioni in materia di rintracciabilità e scadenza del latte fresco, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2004, n. 152;

Visto l'art. 4, commi 1, 3, 4, 4-bis e 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari»;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo P8\_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016 con cui la Commissione europea è stata invitata a dare applicazione all'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne, e a valutare la possibilità di estendere l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente, elaborando proposte legislative in questi settori;

Considerato che i risultati della consultazione pubblica, svolta ai sensi del richiamato art. 4, comma 4-bis, della legge n. 4 del 2011, introdotto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confermati dai risultati dell'indagine demoscopica svolta da Ismea, mostrano l'elevato interesse da parte dei consumatori per l'indicazione del luogo di origine del latte e dei prodotti da esso derivati;

Considerata la necessità, anche sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dell'indagine demoscopica, di fornire ai consumatori un quadro informativo più completo sugli alimenti;

Considerata l'importanza attribuita all'origine effettiva dei prodotti e, in particolare all'origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Ritenuto pertanto di introdurre, anche al fine di garantire una maggiore sicurezza per i consumatori, una disciplina sperimentale dell'etichettatura dei prodotti preimballati contenenti latte;

Vista la notifica effettuata in data 13 luglio 2016 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;

Considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla notifica effettuata di cui all'art. 45, comma 3, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e trasformazione agroalimentare;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 ottobre 2016;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

decretano

**Articolo 1***Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (Ue) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (Dop) e di indicazioni geografiche protette (Igp) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (Ue) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (Ue) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del ministero delle Attività produttive e del ministero delle Politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

**Articolo 2***Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari*

1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

- a) «paese di mungitura»: nome del paese nel quale è stato munto il latte;
- b) «paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del paese.

**Articolo 3***Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in più paesi*

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di paesi Ue» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in paesi Ue» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di più paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione è stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di paesi non Ue» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in paesi non Ue» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

**Articolo 4***Disposizioni per favorire una migliore informazione dei consumatori*

1. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto.

2. Le indicazioni sull'origine di cui agli articoli 2 e 3 devono essere indelebili e riportate in etichetta in modo da essere visibili e facilmente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

**Articolo 5***Sanzioni applicabili*

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

**Articolo 6***Clausola di mutuo riconoscimento*

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo.

**Articolo 7***Disposizioni transitorie e finali*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 marzo 2019.

2. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il ministero dello Sviluppo economico trasmettono alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2018 un rapporto sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

3. In caso di adozione da parte della Commissione europea di atti esecutivi ai sensi dell'art. 26, paragrafo 8, del regolamento (Ue) n. 1169/2011, relativi ai prodotti alimentari di cui all'art. 1, prima del 31 marzo 2019, il presente decreto perde efficacia dal giorno della data di entrata in vigore dei medesimi.

4. I prodotti di cui all'art. 1, che non soddisfano i requisiti di cui al presente decreto, portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati fino all'esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua pubblicazione.

**Allegato 1**

(Articolo 1)

**Latte<sup>(\*)</sup> e prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1, comma 1**

- Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.
- Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.
- Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao.
- Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove.
- Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.
- Formaggi, latticini e cagliate.
- Latte sterilizzato a lunga conservazione.
- Latte Uht a lunga conservazione.

**Nota**

(\*) Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.

## Regolamento 178/2002 - Procedure per il richiamo di prodotti non conformi e avvio del sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati Circolare ministeriale

La Direzione generale per l'Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, del ministero della Salute, con la circolare del 15 dicembre 2016 n. 47556, ha richiamato le procedure di richiamo per i prodotti non conformi alle norme stabilite dal regolamento 178/2002 e dato avvio al sistema di pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati dal mercato.

Il regolamento 178/2002, che ha istituito un sistema di allerta rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana, prevede specifiche procedure svolte alla rintracciabilità ed al ritiro dell'alimento non considerato sicuro, nonché al richiamo dello stesso (recall).

La normativa europea in materia di sicurezza alimentare individua l'operatore del settore alimentare (Osa) quale responsabile della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e precisa che ciascuno stato membro deve comunicare alla Commissione, attraverso il sistema rapido di allerta, ogni misura che sia stata adottata al fine di limitare i rischi per il consumatore.

La circolare precisa che qualora il prodotto sia già nella disponibilità del consumatore, l'operatore deve comunicare il motivo del ritiro e facilitare l'individuazione del prodotto; l'Osa deve, pertanto, predisporre una comunicazione di richiamo rivolta ai consumatori, contenente tutte le informazioni minime sotto riportate:

- denominazione di vendita;
- marchio del prodotto;
- nome o ragione sociale dell'Osa a nome del quale il prodotto è commercializzato;
- lotto di produzione;
- marchio di identificazione dello stabilimento, ove applicabile;
- nome del produttore e sede dello stabilimento;
- data di scadenza o termine minimo di conservazione;
- descrizione peso/volume unità di vendita;
- motivo del richiamo: descrizione precisa del pericolo che ha determinato il richiamo del prodotto; non è sufficiente un'indicazione generica, ad esempio "prodotto non conforme";
- le istruzioni al consumatore per la gestione del prodotto acquistato, nonché ulteriori eventuali avvertenze, incluse le modalità per contattare l'assistenza clienti (numero verde, indirizzo e-mail, ecc.);
- fotografia del prodotto, così come si presenta al consumatore all'atto dell'acquisto.

La circolare ministeriale in esame è corredata da un documento in cui vengono descritte le procedure da seguire a seconda che sia stata appurata la sussistenza di un grave rischio per la salute umana, o sia, invece, necessaria una valutazione del rischio per decidere se adottare, o meno, misure rapide a tutela della salute (all. 1).

Nello schema di cui al citato allegato 1, i casi in cui si identifica un grave rischio per la salute umana, sono stati suddivisi sulla base degli effetti acuti o cronici secondo il seguente schema:

- effetti immediati che si verificano nel caso in cui la comparsa di gravi effetti nocivi per la salute umana si manifestano immediatamente o dopo un breve periodo di tempo;
- effetti a lungo termine, che determinano effetti tossici cumulativi sulla salute solo a lungo termine.

Inoltre, la circolare in oggetto precisa che i distributori ed i dettaglianti devono divulgare la comunicazione di richiamo mediante cartellonistica, collocata nei punti vendita interessati.

Il ministero precisa che, nel caso di rischio di tossicità acuta, l'Osa deve altresì, utilizzare la forma di comunicazione che preveda la pubblicazione del richiamo a mezzo stampa, Ansa, radio, Tv, tenendo conto del livello di distribuzione raggiunto (locale, regionale, nazionale), ed almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:

- pubblicazione del richiamo sul proprio sito;
- pubblicazione del richiamo su social network.



## Legale

Nel caso, invece, di rischio di tossicità cronica l'Osa, oltre al messaggio di richiamo mediante apposizione di cartellonistica presso i punti vendita interessati, deve utilizzare almeno una delle seguenti modalità di comunicazione:


- pubblicazione del richiamo sul proprio sito;
- pubblicazione del richiamo su social network.

Qualora non fosse possibile procedere alla pubblicazione dei dati attraverso il sito internet, o la pagina social network sarà sufficiente diffondere il comunicato di richiamo tramite l'apposita pagina del portale del ministero della Salute, per mezzo delle procedure e dei modelli messi a disposizione sul portale stesso.

Inoltre, per garantire un più ampio e tempestivo accesso alle informazioni, gli Osa devono compilare e trasmettere alle Asl un modulo (all. 2) che le aziende sanitarie, a loro volta, inviano alla regione competente, così da inserire la segnalazione nel nuovo sistema informativo sanitario (Nsis), appositamente creato.

La circolare, infine, precisa che l'autorità sanitaria è comunque tenuta a verificare che ciascun operatore abbia condotto efficacemente le procedure di richiamo, degli alimenti e, nel caso in cui l'Osa non adempia all'obbligo di richiamo o non vi provveda entro 24 ore, le aziende sanitarie procedono ad effettuare il richiamo d'ufficio, addebitandone le spese all'operatore interessato.

Il ministero, nella circolare, segnala che tutte le regioni hanno individuato i nominativi dei referenti designati e che, pertanto, il sistema di pubblicazione dei richiami è operativo dal 1° gennaio 2017.



## Allegato 2



*Ministero della Salute*

**RICHIAMO** ▼

Data:  Marchio del prodotto:

Denominazione di vendita:

Nome o ragione sociale dell'OSA  
a nome del quale il prodotto è  
commercializzato:

Lotto di produzione:

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore:

Nome del produttore:

Sede dello stabilimento:

Data di scadenza o termine minimo di conservazione:

Descrizione peso/volume unità di vendita:

Motivo del richiamo:

Avvertenze:

Inserire immagine uno:

Inserire immagine due:

## Documento di cattura tonno rosso - Obbligo di registrazione sul portale Iccat per tutti gli operatori della filiera compresi i ristoranti e le pescherie

Tutti gli operatori della filiera, dalla cattura alla commercializzazione del tonno rosso, compresi ristoranti e pescherie hanno l'obbligo di registrarsi sul portale web predisposto dall'Iccat.

L'Iccat (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* o Commissione internazionale per la conservazione del tonno dell'Atlantico), di cui l'Unione europea è parte contraente, è un'organizzazione regionale di gestione della pesca (Ogrp).

L'Iccat ha, quindi, formulato alcune raccomandazioni che l'Ue ha adottato, con il reg. (Ce) 640/2010, a seguito della decisione 86/238/Cee, cosiddetta "convenzione Iccat", la quale ha lo scopo di mantenere le popolazioni di tonnididi e specie similari a livelli che consentano le catture massime sostenibili per scopi alimentari ed altri fini.

Sulla base della suddetta decisione, il reg. (Ce) 640/2010 stabilisce un programma dell'Unione di documentazione delle catture di tonno rosso a sostegno dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico (Iccat), integrando le disposizioni del programma Iccat di documentazione delle catture di tonno rosso al fine di individuare l'origine di tutto il tonno rosso (articolo 1 del regolamento).

In tale logica, l'art. 3, par. 2 del regolamento, prevede che ciascuna partita di tonno rosso facente oggetto di commercio interno, importata nel territorio dell'Unione o esportata o riesportata da quest'ultimo, è accompagnata da un documento di cattura convalidato. Lo stesso articolo dispone che sono vietate le operazioni [...] di commercio interno, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di tonno rosso che non siano accompagnate da un documento di cattura.

Ai sensi dell'art. 2, lett. b) del regolamento, per "commercio interno" si intendono:

- gli scambi, all'interno di uno stato membro o tra due o più stati membri, di tonno rosso catturato nella zona della convenzione Iccat da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e sbarcato sul territorio dell'Unione;
- gli scambi, all'interno di uno stato membro o tra due o più stati membri, di tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione Iccat da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione.

Il successivo art. 4, par.1, del regolamento prevede che "i comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i rivenditori, gli esportatori o i loro rappresentanti autorizzati devono compilare, possibilmente per via elettronica, un documento di cattura fornendo le informazioni richieste nelle sezioni corrispondenti e chiederne la convalida conformemente al paragrafo 2 ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di tonno rosso".

Di fatto, quindi, il documento di cattura del tonno rosso (Bcd) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione, in quanto per ogni scambio lungo la filiera il grossista che fornisce tonno rosso all'acquirente diverso dal consumatore finale deve generare un Bcd con specifiche informazioni (indicate nella raccomandazione Iccat 11-20, par. 3).

Fino al 30 giugno 2016 il sistema dei Bcd veniva gestito in modo cartaceo, limitando la rapidità delle comunicazioni e rallentando il processo di convalida/verifica dei Bcd.

Secondo la raccomandazione Iccat 15-10 dopo il 1 maggio 2016, o successivamente a seconda della fattibilità, il sistema dei Bcd è implementato con il sistema elettronico.

La gestione elettronica del programma di documentazione delle catture di tonno rosso Iccat sfrutta la capacità dei sistemi elettronici per le documentazioni di catture per individuare le frodi e scoraggiare le spedizioni illegali (cosiddette Iuu - Illegal, Unregulated and Unreported), per accelerare il processo di convalida / verifica dei documenti di cattura del tonno rosso (Dcb), per prevenire l'introduzione di errate informazioni, per ridurre in modo pragmatico i carichi di lavoro e creare collegamenti automatizzati tra le parti, comprese le autorità esportatrici ed importatrici (raccomandazione Iccat n. 15-10).

In attesa di completamento della conversione in regime elettronico, fino al 30 giugno 2016 (incluso) le transazioni commerciali di tonno rosso aventi ad oggetto esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) sono state gestite tramite sistema cartaceo. Dal 1 luglio 2016 (incluso) le transazioni commerciali di tonno rosso, catturato e sbarcato a partire da tale data, sono integralmente gestite dal sistema elettronico del Bcd (eBcd).



## Legale

La procedura elettronica presuppone che venditore e acquirente siano registrati sul portale web affinché il grossista che vende il tonno rosso possa trovare il cliente nell'elenco del database al momento dell'inserimento della transazione commerciale on line. Per fare ciò è necessario che tutti gli operatori della filiera, dalla cattura alla commercializzazione, compresi ristoranti e pescherie, siano registrati su un portale web predisposto dall'Iccat in funzione del loro ruolo e posseggano un proprio account.

La nota n. 12217 del 14 luglio 2016 della Dg Pemac del Mipaaf (allegata) (ex direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura) con oggetto "Documento di cattura del tonno rosso (Bcd). Campagna di pesca anno 2016" esplicita le disposizioni riguardanti le catture di tonno rosso relative al passaggio da sistema cartaceo a sistema elettronico.

Inoltre fornisce precise indicazioni per procedere alla richiesta dell'account in base al ruolo all'interno della filiera tramite il seguente link: <https://etuna.iccat.int/Pages/UserPublicRegistration.aspx?n=N>

Le imprese che comprano e vendono tonno rosso devono registrarsi sia come "Importer" sia come "Exporter" e devono inserire alla voce "Job Title" la dicitura "Importer/Exporter".

I ristoranti, che vendono il tonno rosso solamente al consumatore finale, devono registrarsi solo come "Importer" e inserire alla voce "Job Title" la sola dicitura "Food Services".

Nella citata nota n. 12217 del 14 luglio 2016 della Dg Pemac, oltre alle indicazioni per effettuare la richiesta dell'account, vengono riportati i contatti per eventuale supporto tecnico.

Il cliente ristorante o pescheria, una volta registrato, può accedere al portale con il proprio account per verificare che sia presente l'eBcd correttamente compilato dal fornitore e conservarlo come documento attestante la legalità della transazione commerciale.

Infine, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. z) del Dlgs 4/2012 relativo a misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, è fatto divieto di violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

L'art. 11 dello stesso Dgs 4/2012, così come recentemente riformulato dal collegato agricoltura approvato il 6 luglio 2016 (vedasi la circolare n. 31/2016 a cui si invia per la disamina completa anche delle relative sanzioni) prevede anche che chiunque violi i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lett. z, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, al pagamento della sanzione amministrativa finanziaria da 750,00 euro a 4.500,00 euro.

- **NOTA n. 12217 del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14/7/2016. Documento di cattura del tonno rosso (Bcd). Campagna di pesca 2016. Prosecuzione: a) nota n. 474 del 12 gennaio 2016; b) nota n. 8152 del 13 maggio 2016; c) e-mail dell'11 luglio 2016.**

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza in prosecuzione, si forniscono le seguenti ulteriori disposizioni afferenti la materia in oggetto indicata.

**A) Catture di tonno rosso effettuate fino al 30 giugno 2016 (incluso):** le transazioni commerciali aventi a oggetto esemplari di tonno rosso (e sbarcati) nel periodo dall'1 gennaio 2016 (incluso) al 25 maggio 2016 (incluso) continueranno ad essere gestite sulla base del previgente regime cartaceo del Bcd. Le transazioni commerciali aventi a oggetto esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) nel periodo 26 maggio 2016 (incluso) al 30 giugno 2016 (incluso) continueranno a essere gestite sulla base del previgente regime cartaceo del Bcd, fino al completamento delle procedure di conversione al nuovo regime elettronico (e-Bcd) dei pertinenti documenti di cattura.

**B) Catture di tonno rosso effettuate a decorrere dall'1 luglio 2016 (incluso):** le transazioni commerciali aventi a oggetto gli esemplari di tonno rosso catturati (e sbarcati) a partire dalla suddetta data dovranno essere integralmente gestite attraverso il nuovo regime elettronico del Bcd (eBcd). Nello specifico, tale gestione avviene mediante portale web dedicato, per il cui utilizzo è necessaria (previa registrazione) la creazione di un apposito account come da procedure di seguito indicate.

**B.1. Registrazione e creazione account, per i soggetti da abilitare alla validazione e/o conversione:** tale funzione sarà gestita direttamente da questa Direzione generale sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dalle autorità



## Legale

marittime in indirizzo, utilizzando il modello allegato alla presente, che dovrà essere trasmesso via e-mail (*lorenzo.magnolo@mit.gov.it* – *a.lanza@politicheagricole.it*), debitamente compilato in ogni sua parte, entro e non oltre il 15 settembre 2016.

B.2. Registrazione e creazione account, per tutti gli operatori di filiera (dalla fase di cattura a quella di commercializzazione): tali funzioni saranno direttamente a cura dei medesimi operatori interessati che, in funzione del rispettivo ruolo di filiera (nave catturante – lccat/non lccat vessel, compratore – importer, venditore – exporter), procederanno alla richiesta dell'account tramite il seguente link <https://etuna.iccat.int/pages/UserPublicRegistration.aspx?n=N>. Ad avvenuta registrazione, il successivo rilascio delle credenziali di accesso è subordinato all'autorizzazione da parte di questa Direzione generale, che vi provvederà secondo procedura automatizzata. Per quanto concerne la specifica gestione delle transazioni commerciali, si evidenzia che, nel caso di operatori interessati alla compravendita di tonno rosso, la registrazione dovrà avvenire per entrambi i profili dell'importer e dell'exporter, avendo cura di inserire nel campo Job Title (in fase di registrazione) la dicitura "Importer/Exporter". Con riguardo invece ai servizi di ristorazione, la registrazione dovrà avvenire per il solo profilo importer, inserendo nel richiamato campo Job Title la dicitura "FoodServices".

C) Ai fini della corretta implementazione di quanto indicato ai precedenti punti A) e B), tanto le autorità marittime, quanto gli operatori di settore, potranno rivolgersi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti punti di contatto:

- sergente Np Alfredo Lanza: + 39 064662843 - *a.lanza@politicheagricole.it*
- TV (Cp) Lorenzo Giovanni Magnolo: + 39 0646652838 - *lorenzo.magnolo@mit.gov.it*
- dott. Fabio Conte: + 39 0646652838 – *f.conte@politicheagricole.it*.

Premesso quanto sopra, i Ccap e le associazioni in indirizzo sono pregati di assicurare la massima diffusione delle presenti disposizioni.

## Legale

## Segnalazione diffusione modulo

È in circolazione un modulo, che si allega, il quale contempla la richiesta di iscrizione e registrazione, a fini pubblicitari, sul portale [www.regitaliano.com](http://www.regitaliano.com), gestito da una società avente sede in Spagna.

L'adesione a detta proposta è meramente facoltativa e che la medesima non proviene da alcun ente, o, amministrazione pubblica.

Il costo della pubblicazione, come si legge nella parte finale del modulo (ordine) è pari ad annuali € 993,00 oltre all'Iva, per la durata di anni tre e inoltre, in detto modulo, è stato predisposto uno spazio per l'apposizione di "timbro e firma legalmente vincolante" dell'impresa.

Ciò premesso, si invitano le imprese destinatarie del cennato modulo a valutarne attentamente il contenuto.

INTERNET  
per le imprese

REGISTRO ITALIANO

2017  
2017/96528

Considerato che questo modulo verrà letto automaticamente, si prega di compilarlo in stampatello in modo chiaro e leggibile con penna nera o blu.

DATI AZIENDALI

121.075174803713

Ragione sociale

Rettifica - completamento

Indirizzo

Rettifica - completamento

CAP/Città

Rettifica - completamento

Telefono

Rettifica - completamento

E-mail

Rettifica - completamento

Sito internet

Rettifica - completamento

www.

Numero di partita IVA

Legale rappresentante della società

J.T.

Settore

Ordine: Confermo che i nostri dati aziendali sono elencati nel RI e con la presente accetto le seguenti condizioni: Accetto le presenti condizioni contrattuali e quelli indicati sul retro ed autorizzo Direct Publisher S.L.U. a registrare e pubblicare le suddette informazioni e dati per un inserimento pubblicitario e questo per un periodo di tre anni, successivi alla data di formalizzazione del contratto. Il costo della pubblicazione annuale è di 999 euro (più IVA, se applicabile). Do all'Editore il diritto di modificare e di illustrare i contenuti. Do anche il nostro permesso per la registrazione elettronica dei nostri dati. La sede legale dell'Editore è l'unico foro giuridico e di adempimento. Il presente contratto è regolato dai termini contrattuali stampati sul retro.

Giorno	mese	anno

Data

--

Timbro / Firma legalmente vincolante

INTERNET  
per le imprese



Orari di ufficio  
Del lunedì al giovedì:  
Dalle 08:30 alle 16:30  
Venerdì:  
Dalle 08:30 alle 14:00

Info@regitaliano.com

Code: 868R414I  
Ns. rife: 075174803713

Date: 07.12.2016

Si prega di modificare e confermare gli  
aggiornamenti a pagina 2 e di restituirci  
il modulo al più presto possibile.



REGISTRO ITALIANO

121.075174803713

**Attivazione - Riattivazione - Aggiornamenti**  
Autocertificazione (Art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)

Gentili Signori/e,

I dati della Vostra azienda necessitano essere aggiornati entro la data in cui si fa riferimento sopra. Si prega di correggere ed approvare prontamente i dati della azienda.

Se le informazioni fornite non sono corrette o se sono incomplete, si prega di correggere e/o modificare i dati di base della Vostra azienda, composti dal nome dell'azienda, codice postale, telefono e sito Web su [www.regitaliano.com](http://www.regitaliano.com), nella rubrica aggiornamento. Questo servizio è gratuito. Qualora fosse necessario pubblicare ulteriori dettagli che superano la portata dell'inserimento dati basilari, si prega di utilizzare il modulo in allegato. Il Registro Italiano non è in rapporto con le autorità pubbliche, di conseguenza quest'ultimo servizio è a pagamento. Assicuratevi che il modulo sia firmato da un firmatario autorizzato. La richiesta di iscrizione nel Registro Italiano deve essere completata da aziende, da lavoratori autonomi e da istituzioni, ma in nessun caso da una persona privata.

Distinti saluti,

Dipartimento del controllo di gestione  
CR01-732/173CX

Questo documento è stato creato elettronicamente, per cui non porta firma.





## Bandi e finanziamenti

## Indice

## IN PRIMO PIANO

► Inail, bando Isi – Incentivi per la sicurezza delle imprese ..... Pag. 131

## FINANZIAMENTI

► Ministero dello Sviluppo economico: bando "Marchi 1967" ..... Pag. 132

## In primo piano

## Inail, bando Isi - Incentivi per la sicurezza delle imprese

Il 19 aprile 2017 l'Inail aprirà il bando Isi (incentivi per la sicurezza delle imprese) che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese di ogni settore economico che realizzano progetti finalizzati a conseguire un effettivo e concreto miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ▼

Sono ammissibili al contributo:

- 1) programmi di investimento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ambienti di lavoro (es: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; acquisto di macchinari/attrezzature; adeguamento di impianti elettrici);
- 2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- 3) progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (es: rimozione di intonaci, coibentazioni, canne fumarie, condotte di vapore, comignoli, pareti, condutture, piastrelle e pavimentazioni);
- 4) progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività: intervento riservato esclusivamente alle imprese dei settori del commercio al dettaglio di prodotti alimentari e dei servizi alla ristorazione e relativo a: ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro; adeguamento impianti; acquisto di attrezzature di lavoro).

Il contributo ottenibile è pari al 65% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro.

Nel periodo compreso tra il 19 aprile e le ore 18 del 5 giugno 2017 sarà possibile procedere alla compilazione telematica del modulo di domanda registrandosi con le rispettive credenziali di accesso (nome utente e password) alla sezione "Accedi ai servizi on line" all'interno del sito Inail ([www.inail.it](http://www.inail.it)). Le imprese sprovviste delle credenziali di accesso dovranno richiedere le credenziali, registrandosi al sito Inail.

Dalla procedura di compilazione sarà possibile conoscere immediatamente il punteggio attribuito al progetto inserito; nel dettaglio:

- i progetti che ottengono un punteggio inferiore a 120 punti non verranno salvati dal sistema informatico in quanto non ammissibili;
- i progetti che raggiungono e superano i 120 punti verranno registrati nel sistema informatico dell'Inail e otterranno un codice di identificazione.



## Bandi e finanziamenti

Il codice di identificazione dovrà essere inviato in forma telematica ("click day") entro i termini (date e orari) che verranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

Le domande con i relativi progetti verranno valutate con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di ricevimento del codice di identificazione.

## Bandi e finanziamenti

## Bando "Marchi 1967" del ministero dello Sviluppo economico

Il ministero dello Sviluppo economico ha emesso il bando "Marchi 1967" che prevede agevolazioni a favore di imprese titolari (o in accordo licenza) di un marchio la cui domanda di deposito risulti antecedente al 1° gennaio 1967. Possono partecipare al bando micro, piccole e medie imprese di ogni settore economico con sede legale e operativa in Italia, iscritte al Registro delle imprese e in regola con il pagamento dei diritti camerali annuali. Il bando, gestito da Unioncamere, si aprirà il 04 aprile 2017 ed è costituito da due fasi distinte:

- **fase 1** – valorizzazione produttiva e commerciale del marchio che prevede agevolazioni per attività finalizzate alla valorizzazione del marchio e dei prodotti e servizi ad esso correlati.

Sono ammissibili alla fase 1 le spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: realizzazione di prototipi e stampi; acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, hardware e software ad uso produttivo e strettamente connessi allo sviluppo del progetto; consulenze finalizzate all'ammodernamento/efficienza della catena produttiva e all'approccio di mercato.

La partecipazione alla fase 1 è obbligatoria.

- **fase 2** – servizi di supporto che prevede agevolazioni per le attività finalizzate al rafforzamento del marchio, alla sua estensione a livello comunitario e/o internazionale e all'ampliamento della sua protezione.

Sono ammissibili alla fase 2 le spese sostenute a partire dal 29 dicembre 2016 e relative a: consulenze per la tutela e la salvaguardia del marchio; realizzazione di ricerche di anteriorità del marchio per la sua estensione a livello comunitario e/o internazionale; tasse e assistenza per il deposito.

La partecipazione alla fase 2 è facoltativa.

L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto fino all'80% dell'investimento complessivo ammissibile e per un importo massimo di:

- 65.000 euro per la fase 1
- 15.000 euro per la fase 2.

La domanda di contributo potrà essere compilata a partire dalle ore 9.00 del 4 aprile esclusivamente in forma telematica accedendo al sito: [www.marchistorici.it](http://www.marchistorici.it) e dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: [marchistorici@legalmail.it](mailto:marchistorici@legalmail.it).

Il bando è ad esaurimento fondi e pertanto non è previsto un termine di chiusura.

Le domande verranno valutate da Unioncamere con procedura "a sportello", in base all'ordine cronologico di presentazione; il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a titolo di saldo.

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Spesometro 2017, comunicazione Iva e liquidazioni periodiche . . . . .

Pag. 133

## In primo piano

### Spesometro 2017 - Comunicazione Iva e liquidazioni periodiche

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, entra in vigore il nuovo Spesometro 2017 comunicazione Iva trimestrale anziché annuale. Con il decreto Milleproroghe sono previste solo due trasmissioni per il primo anno delle fatture Iva emesse e ricevute. I termini per la prima comunicazione sono stati fissati al 16 settembre, quelli per la seconda a febbraio 2018. Per le liquidazioni restano confermati i quattro invii previsti dal decreto legge fiscale collegato alla manovra 2017. ▼

#### Nuovo spesometro 2017 - Legge di bilancio

Con il nuovo spesometro analitico, i soggetti passivi Iva obbligati alla comunicazione devono provvedere all'invio, ogni 3 mesi, di tutte le fatture emesse e ricevute, e dei dati inerenti l'Iva a credito e quella a debito.

Con l'introduzione del nuovo spesometro 2017 all'articolo 4 del decreto legge, ci sarà un nuovo meccanismo di verifica e controllo fiscale in tempo reale, su tutti i soggetti che hanno provveduto a comunicare i dati Iva ogni 3 mesi.

In questo modo, l'Agenzia saprà al massimo in due settimane dall'invio della comunicazione Iva trimestrale e della comunicazione liquidazione periodica Iva, quanti hanno versato l'Iva dovuta e quanti no.

## Commercio estero

**Spesometro sanzioni 2017**

Sanzioni spesometro 2017: i contribuenti che omettono l'invio della comunicazione Iva trimestrale o dei dati di liquidazioni periodiche Iva sono sanzionati con le seguenti sanzioni:

- omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura a un massimo di 1.000 euro a trimestre \*
- omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro\*.

\* La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

**Abolizione spesometro 2017 con la fatturazione elettronica**

Come funziona lo spesometro 2017 fattura elettronica? Nel Consiglio dei ministri n. 60 del 21 aprile dello scorso anno, sono stati approvati tre decreti in attuazione alla delega fiscale n. 23 del 2014 circa le semplificazioni fiscali previste sulla trasmissione telematica delle operazioni Iva con il cosiddetto spesometro e di controllo delle cessioni di beni per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Tra queste misure di semplificazioni, volte ad incentivare la riduzione di alcuni adempimenti fiscali e contabili a carico dei contribuenti, c'è appunto la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che utilizzano la fattura elettronica, che ricordiamo essere facoltativa per chi non ha rapporti con la Pa ed obbligatoria per chi effettua cessioni di beni, servizi e forniture con tutte le amministrazioni pubbliche.

Tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2017, possono decidere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute, attraverso un nuovo strumento online gratuito che verrà messo a disposizione dei contribuenti già a partire dal 1° luglio, chiamato sistema di interscambio (Sdi), già utilizzato per l'invio della fatturaPa. La scelta opzionale, dovrà essere comunicata all'Agenzia a partire dal 1° gennaio e sarà valida per 4 anni, comunque revocabile o rinnovabile ogni 5 anni.

Quali sono i vantaggi spesometro 2017 fattura elettronica? Per le imprese e i soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2017 i vantaggi sono: abolizione spesometro 2017: l'obbligo di comunicare per via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva con lo spesometro. Esonero spesometro 2016-2017 per chi sceglie la fattura elettronica: l'art. 50-bis del DL n. 69/2013, cosiddetto "decreto fare", convertito in legge n. 98/2013, ha esonerato dagli adempimenti dello spesometro i titolari di partita Iva che optano per la fattura elettronica, per la trasmissione quotidiana all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.

**Intrastat acquisti**

Per quanto riguarda invece gli Intrastat acquisti, viene confermato l'invio per tutto il 2017 in attesa di studiare semplificazioni.

## Indice

### FORMAZIONE

- Sistema informativo Excelsior: la domanda di lavoro e di formazione delle imprese ..... **Pag. 135**

### INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia ..... **Pag. 143**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio ..... **Pag. 144**

## Formazione

### Sistema informativo Excelsior la domanda di lavoro e di formazione delle imprese

La profonda recessione, che il paese ha vissuto a partire dal 2008, si è, purtroppo, riflessa in un'accentuata contrazione della domanda di lavoro, che il sistema informativo Excelsior ha registrato nella sua sistematica attività di monitoraggio a cadenza annuale. L'analisi su questo tema non ha riguardato solo le quantità previste di forza lavoro da impiegare nel processo produttivo di beni e servizi, ma anche le sue caratteristiche qualitative, livello di istruzione e gruppi professionali (high-skill, medium-skill, low-skill), con l'obiettivo di descrivere il comportamento delle imprese in funzione del disegno campionario, settori di attività, classe dimensionale, territorio. ►

## Formazione / Studi

Nel contesto di un mercato competitivo e nel quadro di una lunga recessione, che ha accentuato la concorrenza interna ed estera, la leva dell'innovazione di prodotto di processo ha finito per acquisire un ruolo crescente in tutte le imprese attente ai cambiamenti di mercato.

I percorsi aziendali orientati ad introdurre l'innovazione hanno, quindi, dovuto fare i conti con il fondamentale strumento della formazione, la cui domanda da parte delle imprese è divenuta parte integrante del sistema informativo Excelsior (Unioncamere).

Le imprese che hanno svolto nel 2015, internamente od esternamente, corsi di formazione per il proprio personale dipendente sono state 302.000 nell'intero paese, il 20,8% del totale delle aziende, il 23,5% in Lombardia, il 20% nella provincia di Monza Brianza, il 27,4% in quella di Lodi e il 25,1% in quella di Milano.

Nell'articolazione per settore di attività i risultati si discostano dalla media generale: il numero di imprese che ha investito nella formazione professionale del proprio personale è stato del 21,4% nell'industria, del 28,7% nei servizi alle imprese, del 25,8% nei servizi alle persone, dell'11,5% nel turismo e del 16,5% nel commercio.

Il contributo delle diverse classi dimensionali all'attività di formazione cambia sensibilmente nel passaggio dalle più piccole alle più grandi.

In valore assoluto, infatti, sono 197.700 le imprese della classe 1-9 addetti che hanno effettuato corsi di formazione per il personale, scendono a 55.900 quelle della classe 10-49, si riducono a 33.100 per la classe 50-499 e sono solo 16.100 nella classe con almeno 500 addetti.

In termini relativi, quota percentuale delle imprese che hanno effettuato corsi di formazione per il personale sul totale delle imprese, le cose cambiano con valori più bassi nelle scale dimensionali minori e valori crescenti nel passaggio dalla scala inferiore a quella superiore.

## Focus sulla domanda di lavoro

La propensione ad assumere, misurata dalla percentuale di aziende intervistate che prevedono assunzioni nell'anno di riferimento, era pari a 28,5 nell'anno di partenza, ma già nel 2009 scendeva al 19,8, attestandosi al 18,6 nel 2010, sperimentando un recupero nel 2011 (22,6) per poi scendere fino al livello più basso della serie storica nel 2013 con 13,2.

Solo negli ultimi due anni sono emersi i segnali di una ripresa, che ha permesso di raggiungere la soglia di 19,5 con un recupero di 6 punti percentuali rispetto al 2013, minimo della serie ed una distanza di 9 punti percentuali dal 2008, prima della crisi.




Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, sistema informativo Excelsior, 2016



## Formazione / Studi

“Nell’arco del 2016 le imprese italiane dell’industria e dei servizi prevedono di effettuare, complessivamente, come già anticipato, quasi 767mila assunzioni (...). A fine 2015 erano ancora presenti oltre tre milioni di persone in cerca di occupazione, rispetto alle quali le assunzioni previste nel 2016 sono 25,1 ogni 100 disoccupati. Lo stesso rapporto, che si può definire come tasso di occupabilità, e che approssima le probabilità di trovare un impiego, stante le assunzioni previste dalle imprese, lo scorso anno era solo del 21,1 x 100. Anche in questo caso siamo ben lontani dalla situazione pre-crisi (nel 2008 si prospettavano oltre 66 assunzioni ogni 100 disoccupati presenti a fine 2007), ma il punto di svolta è stato raggiunto e la tendenza positiva prosegue” (Sistema informativo Excelsior 2016, La domanda di professioni e di formazione delle imprese italiane, pag. 15).

Confortati dai segnali positivi emersi nella dinamica più recente della domanda di lavoro, aumento del tasso di occupabilità nel tentativo di recuperare i livelli pre-crisi, l’attenzione si rivolge al sistema del terziario di mercato.



Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, sistema informativo Excelsior, 2016

La quota percentuale di imprese con dipendenti che prevedono assunzioni nel 2016 è pari a 18,8 nell’insieme del settore dei servizi, leggermente al di sotto della media nazionale, attestata al 19,5.

Questa performance media del terziario di mercato è sintesi di orientamenti molto diversi per singolo segmento di attività con un campo di variazione, che spazia dal modesto 4,6% degli studi professionali al vertice del 32,4% dell’istruzione e dei servizi formativi privati.

Al di sotto della media si riconoscono tutte e tre le categorie della distribuzione commerciale, commercio e riparazione di autoveicoli motocicli con 11%, commercio al dettaglio con 14,1%, commercio all’ingrosso con 14,4%.

Anche i servizi culturali, sportivi e gli altri servizi alle persone evidenziano una quota inferiore alla media, pari al 15,3%.

In area positiva, valori superiori alla media dei servizi e alla media nazionale, si colloca la maggior parte delle classi in cui è ripartito il settore del terziario di mercato.

Servizi avanzati, informatici e telecomunicazioni, media e comunicazioni, finanziari e assicurativi, alloggio e ristorazione, sanità assistenza sociale e servizi sanitari privati, servizi di trasporto, logistica, magazzinaggio sono oltre la soglia del 23% con tendenza crescente dal primo all’ultimo di questo elenco.

## Formazione / Studi

I segmenti ai vertici della graduatoria sono tre, istruzione e servizi formativi privati con il 32,4%, servizi di trasporto, logistica, magazzinaggio con il 31,7%, sanità, assistenza sociale servizi sanitari privati con il 29,7%.

Il focus sulle assunzioni per gruppo professionale mostra per il territorio della Lombardia e per quello di riferimento di Unione Confcommercio MI LO MB un quadro nettamente diverso da quello nazionale.

Il gruppo high-skill comprende "Dirigenti", "Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione", "Professioni tecniche".

La categoria medium-skill fa riferimento alle "Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio", alle "Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi".

Il gruppo low-skill comprende "Artigiani, operai specializzati e agricoltori", "Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili", "Professioni non qualificate".

### Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 per grandi gruppi professionali

Aree	Milano	Lodi	Monza Brianza	Lombardia	Italia
Assunzioni previste	66.000	1.800	9.000	142.300	766.000
High skill	34,1	21,2	25,1	25,9	16,6
Medium- skill	40,7	44,8	37,0	41,5	45,4
Low- skill	25,3	34,1	37,9	32,6	38,0

Fonte: Unioncamere- Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016

Nell'insieme del paese, infatti, solo il 16,6% delle assunzioni compete al gruppo professionale high-skill a fronte del 45,4% per il segmento medium-skill e 38,0% del gruppo low-skill.

Il divario maggiore rispetto al benchmark nazionale è quello della città metropolitana di Milano, nel cui ambito il 34,1% delle assunzioni previste nel 2016 ricade nel gruppo professionale high-skill a fronte del 40,7% per il segmento medium-skill e 25,3% del gruppo low-skill.

Più contenuto rispetto al caso di Milano l'apporto del gruppo high-skill in Lombardia (25,9), nella provincia di Monza e Brianza (25,1) e, soprattutto, in quella di Lodi (21,2), ma sempre sensibilmente superiore al valore di riferimento nazionale.

Anche in relazione al livello di istruzione le imprese del nostro territorio, Lombardia e aree di Milano, Lodi e Monza Brianza, mostrano un orientamento diverso da quello della nazione nel suo complesso.

**Assunzioni previste dalle imprese nel 2016 per livello di istruzione**

Aree	Milano	Lodi	Monza Brianza	Lombardia	Italia
Assunzioni previste	66.000	1.800	9.000	142.300	766.000
Universitario	28,9	14,6	19,6	20,8	12,5
Secondario e post secondario	40,2	42,4	41,7	40,5	39,5
Qualifica professionale	10,6	15,7	15,2	15,5	20,2
Nessuna formazione specifica	20,2	27,3	23,4	23,2	27,7

Fonte: Unioncamere- Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016

In Lombardia la quota di assunzioni associate ad un diploma di laurea si attesta al 20,8% rispetto al 12,5% della media nazionale, mentre nella lettura per ambito provinciale spicca il 28,6 % di assunzioni di laureati a Milano contro il più modesto 14,6% di Lodi, più vicina alla media regionale il valore di Monza, 19,6%.

La variabilità territoriale si riduce sensibilmente nella comparazione riferita al diploma secondario o alla specializzazione post diploma di maturità, che non si sviluppa nel percorso accademico triennale.

I valori spaziano, infatti, dal 39,5% della media nazionale al 41,7% di Monza Brianza con un divario circoscritto a soli 2,2 punti percentuali.

La nostra regione rivela, di conseguenza, un minore apporto delle assunzioni con qualifica professionale o nessuna formazione specifica rispetto all'Italia nel suo complesso, rispettivamente 15,5% contro 20,2% nel primo caso, 23,2% contro 27,7% nel secondo.

A livello provinciale si nota la distanza di Milano dalla media regionale, mentre Lodi e Monza si allineano ai valori della Lombardia con l'unica eccezione delle assunzioni senza formazione specifica, che esprimono a Lodi il 27,3%, sfiorando l'uguaglianza con la media nazionale.

**Focus sulla domanda di formazione**

Le imprese che hanno effettuato corsi di formazione per il personale nel 2015 sono state in tutta Italia 302.800, il 20,8% dell'universo di riferimento nazionale.

La propensione ad investire per migliorare le conoscenze e competenze del capitale umano aumenta al crescere della dimensione aziendale e questa tendenza è rappresentata dall'indicatore della quota percentuale di imprese che hanno realizzato questa spesa sul totale: nella classe 1-9 dipendenti il valore è 16,5%, nella classe 10-49 sale al 30,6%, nella classe 50-499 è pari a 63,9% e in quella maggiore/uguale a 500 dipendenti raggiunge la vetta dell'81,7%.

Al contrario il numero di imprese coinvolte nei progetti di formazione della propria forza lavoro diminuisce al crescere della scala dimensionale, perché anche l'universo di riferimento di ogni classe si comporta allo stesso modo.

Ad esempio nella classe 1-9 addetti il numero complessivo di aziende con dipendente è pari a 1.455.679, mentre in quella 10-49 addetti è pari a 182.679 e, quindi, pur in presenza di un propensione ad investire in formazione nettamente inferiore alla media il numero di aziende interessate dal fenomeno è sensibilmente più elevato.



## Formazione / Studi

In presenza di una segmentazione per numero di addetti le distanze ovviamente si ridurrebbero, perché il numero medio di addetti per impresa cresce al crescere della dimensione aziendale.

**Imprese che, internamente o esternamente, hanno effettuato corsi di formazione per il personale ( quota % sul totale delle intervistate) per settore di attività e classe di addetti**

Settori di Attività	Totale Imprese	1-9	10-49	50-499	>= 500
Industria	21,4	16,7	29,1	61,8	85,4
Servizi alle imprese	28,7	20,9	37,2	68,8	91,0
Servizi alle persone	25,8	23,0	45,6	69,7	89,7
Turismo	11,5	10,2	17,1	45,2	81,3
Commercio	16,5	12,7	27,9	60,9	65,2
<b>Totale delle imprese</b>	<b>20,8</b>	<b>197.700</b>	<b>55.900</b>	<b>33.100</b>	<b>16.100</b>

Fonte: Unioncamere- Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016

Nell'analisi per settore di attività traspare chiaramente il ruolo che il mercato e la tecnologia svolgono nel favorire gli investimenti in formazione.

Le attività che si confrontano con una domanda più vivace e/o che incorporano livelli di competenza e conoscenza superiori spendono molto di più per l'aggiornamento professionale.

Non a caso i servizi alle imprese e quelli alle persone mostrano valori rispettivamente del 28,7% e del 25,8%, nettamente superiori a quelli del turismo e del commercio.

Nella lettura incrociata settore di attività/classe dimensionale si rileva la tendenza generale di aumento della propensione ad investire man mano che si sale nella scala operativa.

Desti stupore la distanza che separa il valore del commercio nella classe con almeno 500 addetti rispetto al valore della media nazionale, 65,2% contro 85,4%.

L'importanza dell'assistenza alla clientela da parte del personale dipendente dovrebbe, infatti, essere una leva strategica di competizione da rafforzare con robusti e sistematici programmi di formazione continua.

Il fatto che il livello di istruzione della forza lavoro del commercio sia mediamente inferiore a quello dei servizi avanzati non giustifica il comportamento delle imprese più grandi, che sembrano poco sensibili ai vantaggi della formazione della propria forza lavoro.

Una valutazione obiettiva di questo aspetto richiede, tuttavia, un monitoraggio continuo nel tempo di questo indicatore dal momento che il carattere ciclico degli investimenti non vale solo per i beni strumentali, ma si estende anche alla formazione.

**Imprese che hanno svolto formazione nel 2015 ( quota percentuale sul totale intervistate)**

Aree	Milano	Lodi	Monza Brianza	Lombardia	Italia
Imprese che hanno svolto formazione nel 2015	25,1	27,4	20,0	23,5	20,8
Imprese con persone in tirocinio nel 2015	10,8	14,3	9,4	10,3	11,4
Imprese che nel 2015 hanno ospitato studenti in alternanza scuola-lavoro	9,1	11,1	10,2	11,5	8,8
Imprese che hanno previsto di ospitare nel 2016 studenti in alternanza scuola-lavoro	9,7	14,1	9,6	11,7	9,7

**Fonte: Unioncamere- Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2016**

La lettura dello stesso dato per ambito territoriale ripropone per tra la nostra regione e la Nazione nel suo complesso una situazione simile a quella osservata per il livello di istruzione del personale assunto nelle previsioni 2016.

In Lombardia la quota di imprese che hanno svolto formazione nel 2015 si attesta, infatti, al 23,5% contro il 20,8% dell'Italia nel suo insieme.

Nel passare dal quadro regionale al quadro provinciale si osserva un notevole differenza tra le tre aree prese in esame.

Non è Milano l'ambito territoriale che conquista il primato nella propensione ad investire in formazione, pur registrando un valore di 25,1% superiore alla media regionale.

In provincia di Lodi sono ben 27,4 imprese su 100 quelle che hanno effettuato corsi di formazione per i propri dipendenti, mentre tale valore scende al 20,0% nel caso della provincia di Monza e Brianza.

Il carattere ciclico degli investimenti in formazione potrebbe rispecchiare differenze tra gli ambiti territoriali considerati che non possono essere messe in relazione con le specificità della struttura imprenditoriale per settore di attività e classe dimensionale.

Le differenze si riducono nel focus sullo strumento del tirocinio, che ha coinvolto nel 2015 l'11,5% delle imprese di tutta Italia, il 10,3% in Lombardia, il 10,8% nella città metropolitana di Milano, il 9,4% nella provincia di Monza e Brianza.

Spicca, invece, la quota imputabile alla provincia di Lodi, 14,3%.

Le difficoltà a diffondere lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro si palesano nell'osservazione del suo indicatore, la quota di imprese che nel 2015 ha ospitato studenti in alternanza scuola-lavoro è pari a 8,8% in tutta Italia, 11,5% in Lombardia e solo 9,1% in provincia di Milano (11,2% e 10,2% rispettivamente nelle province di Lodi e Monza Brianza).

In una prospettiva dinamica, le previsioni per il 2016, non si apprezzano significativi sviluppi per la media regionale lombarda, la quota di Milano e quella di Monza Brianza, anzi quest'ultima evidenzia una contrazione.

Rilevante appare, invece, l'aumento della disponibilità ad accogliere studenti in alternanza scuola-lavoro nella provincia di Lodi.

## Conclusioni

Nel monitoraggio della dinamica dell'occupazione il sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, ha saputo valorizzare il tema del livello di competenze e conoscenze del capitale umano delle



aziende, adottando un disegno campionario complesso, articolato per settore di attività economica (Ateco per lettera dell'alfabeto, A agricoltura (...) C industria manifatturiera (...). I alloggio e ristorazione, in alcuni casi Ateco due cifre, 47 commercio al dettaglio) e scala dimensionale (4 classi).

Questa impostazione progettuale ha consentito di prestare la dovuta attenzione al tema della formazione, strumento essenziale per accompagnare le innovazioni di prodotto e processo sollecitate dal mercato.

I dati Excelsior dimostrano che la propensione ad investire nel capitale umano della propria azienda cresce quando:

- aumenta la scala dimensionale di impresa
- aumenta il livello di istruzione del personale dipendente
- l'impresa opera in un mercato più dinamico della media sia dal lato della domanda, sia dal lato della concorrenza

A parità di scala operativa, ad esempio nelle aziende con almeno 500 dipendenti, la quota di imprese che attivano corsi di formazione per il personale è notevolmente più bassa nei settori di attività contraddistinti da un livello di istruzione dei lavoratori inferiore alla media.

Questo comportamento appare incoerente alla necessità di valorizzare il servizio alla clientela attraverso più robuste competenze e capacità operative delle professioni low-skill e sembra figlio di una concezione del sapere, che separa rigidamente le competenze intellettuali dalle abilità manuali, privilegiando le prime e rinunciando al valore dell'addestramento delle seconde.

Il carattere ciclico degli investimenti, comune anche a quelli della formazione, impone ai ricercatori di valutare le performance di settore o area nella prospettiva temporale del medio termine, ma le ampie differenze che si possono osservare tra alcuni segmenti di attività o tra la media nazionale e la media lombarda possono essere giustificate da diversità nella struttura dell'offerta per tipo di prodotto/servizio, scala dimensionale e livello di istruzione del personale.

Nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro degli studenti delle superiori si osserva che nel 2015 le imprese coinvolte sono state l'8,8 del totale in Italia, l'11,5% in Lombardia.

Le previsioni per il 2016 indicano un sensibile incremento di questo segmento della formazione a livello nazionale, 9,7% a fronte di una sua sostanziale stasi in Lombardia, 11,7%.

## Formazione / Studi

## Il costo della vita in Italia

## NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Gennaio 2014	108,4	111,7	105,6	114,7	105,1	101,2	114,9	86,0	101,1	108,2	105,4	106,9	107,3	107,3	0,562	0,422
Febbraio	108,2	111,8	105,6	114,9	105,2	101,2	114,5	85,2	101,2	108,2	105,4	107,0	107,2	107,2	0,469	0,351
Marzo	107,9	111,4	105,7	115,1	105,3	101,3	114,7	84,4	101,3	108,2	105,7	107,0	107,2	107,2	0,281	0,210
Aprile	107,8	111,3	105,6	114,3	105,3	101,3	115,7	84,6	100,9	108,2	106,7	107,0	107,4	107,4	0,468	0,351
Maggio	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,4	114,9	84,2	100,5	108,2	107,1	107,0	107,3	107,3	0,374	0,281
Giugno	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
<b>Media annua</b>	<b>107,7</b>	<b>111,5</b>	<b>105,7</b>	<b>114,0</b>	<b>105,4</b>	<b>101,3</b>	<b>115,2</b>	<b>83,9</b>	<b>101,0</b>	<b>108,7</b>	<b>106,6</b>	<b>106,9</b>	<b>107,2</b>	<b>107,2</b>	<b>1,002</b>	<b>0,752</b>
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
<b>Media annua</b>	<b>108,8</b>	<b>114,6</b>	<b>106,1</b>	<b>113,2</b>	<b>105,6</b>	<b>101,7</b>	<b>112,1</b>	<b>82,6</b>	<b>101,2</b>	<b>110,5</b>	<b>107,7</b>	<b>107,0</b>	<b>107,1</b>	<b>107,1</b>	<b>-0,171</b>	<b>-0,128</b>
<b>Base 2015=100</b>																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
<b>Media annua</b>	<b>100,2</b>	<b>101,6</b>	<b>100,4</b>	<b>98,5</b>	<b>100,3</b>	<b>100,4</b>	<b>98,7</b>	<b>99,9</b>	<b>100,5</b>	<b>100,8</b>	<b>100,9</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>-0,086</b>	<b>-0,065</b>

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015  $[(99,7:106,5) \times 1,071 \times 100]-100$

**INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI**

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2013</b>						
Novembre	101,6	86,1	98,3	91,4	100,2	90,4
Dicembre	120,6	117,2	134,0	125,9	126,5	124,3
<b>2014</b>						
Gennaio	93,9	83,0	92,0	87,4	93,0	86,6
Febbraio	89,2	79,3	75,4	73,2	83,2	74,3
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
<b>2015</b>						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
<b>2016</b>						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Settembre	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
<b>Novembre (*)</b>	<b>100,3</b>	<b>82,1</b>	<b>97,9</b>	<b>90,1</b>	<b>99,3</b>	<b>88,6</b>

(\*) Dati provvisori

**Nota indice vendite**

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

